

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

214° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 23
3 ^a - Affari esteri.....	» 51
4 ^a - Difesa	» 66
5 ^a - Bilancio.....	» 67
6 ^a - Finanze e tesoro	» 71
7 ^a - Istruzione.....	» 82
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 99
11 ^a - Lavoro.....	» 113
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 123

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 3
3 ^a (Affari esteri) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 13
10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	» 19

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i> 132
------------------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 133
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 137
Informazione e segreto di Stato.....	» 139
Mafia	» 140
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 141
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 143
Anagrafe tributaria	» 144

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri.....	<i>Pag.</i> 147
4 ^a - Difesa - Pareri	» 148
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 149
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 155
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 156

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 157
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1529) Deputati CARLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia*, approvato dalla Camera dei deputati

(413) GUERZONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia*

– **voto regionale n. 46 ad essi attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Il presidente CONTESTABILE dà lettura del seguente parere espresso il 5 novembre dalla Commissione Affari Costituzionali: «La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge n. 413. In relazione al disegno di legge n. 1529 osserva l'esigenza di sostituire il termine "pubblici", di cui all'articolo 5, comma 4, con quello di "diffonda" – in conformità con la formulazione adottata anche all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 413 nonché all'articolo 5, comma 3, della legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia – al fine di non configurare una possibile violazione dell'articolo

21, comma secondo, della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa».

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n.1529, assunto a testo-base nella seduta del 1° ottobre.

Il senatore CIRAMI, relatore per la Commissione giustizia, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti presentati anche a firma del relatore per la 4^a Commissione, senatore Pellicini, stigmatizza la campagna denigratoria condotta da taluni organi di stampa e da rappresentanti di enti locali tesa ad accreditare un intento dilatorio che si celerebbe dietro la presentazione degli stessi emendamenti. Ribadisce che le proposte emendative sono, invece, volte a migliorare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, operando taluni aggiustamenti che ne rendono omogenee le disposizioni con quelle delle leggi istitutive di analoghe Commissioni d'inchiesta, approvate anche nel corso della corrente legislatura.

In particolare, l'emendamento 1.1 intende chiarire la natura non tecnico-giuridica del termine «archiviazione» dei fascicoli oltrechè inserire l'ulteriore specificazione dell'occultamento degli stessi. L'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 2, è volto a circoscrivere il campo d'indagine della Commissione alla conoscenza delle cause e responsabilità dell'archiviazione e dell'occultamento dei fascicoli, al fine di evitare qualsiasi ingerenza con le competenze proprie dell'autorità giudiziaria. Con l'emendamento 2.1 si propone una composizione della Commissione che garantisca la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari costituiti in almeno un ramo del Parlamento, mentre l'emendamento 2.3 è volto a modificare il comma 4 dell'articolo 2 nel senso di determinare in un anno il termine entro il quale la Commissione è chiamata a concludere i suoi lavori, con la presentazione della relazione finale, facendo decorrere tale termine dalla costituzione della Commissione medesima. In analogia con quanto previsto da altre leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta, l'emendamento 3.1 specifica gli articoli del codice penale applicabili per le testimonianze rese davanti alla Commissione. L'emendamento 3.2 sopprime il riferimento a non meglio specificati altri organi inquirenti ai quali la Commissione può richiedere copie di atti o documenti; l'emendamento 4.1 dispone in merito alla collaborazione di consulenti, ufficiali di polizia giudiziaria e dipendenti pubblici, mentre l'emendamento 5.1 è volto a prevedere l'obbligo del segreto sugli atti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Infine, con l'emendamento 5.2 si intende sopprimere il comma 4 dell'articolo 5, ritenendo la norma superflua alla luce delle disposizioni generali in tema di concorso nel reato.

In senso adesivo alle osservazioni svolte dal relatore per la 2^a Commissione Cirami, interviene il relatore della 4^a Commissione PELLICINI, soffermandosi inoltre sull'ingiustificata e denigratoria campagna condotta da alcuni organi di stampa verso la posizione assunta dal Gruppo Alleanza Nazionale nei confronti del provvedimento. Rammenta quindi, a riprova

della correttezza della sua parte politica, che si è ritenuto opportuno non presentare emendamenti inerenti all'allargamento del campo di indagine della Commissione d'inchiesta ad episodi diversi come quelli delle foibe, sui quali peraltro resta indispensabile un accertamento della verità storica, ma che si è ritenuto relativi a vicende da trattare separatamente.

Dopo che il senatore ZANCAN ha dichiarato di ritirare il proprio emendamento 2.2, giudicando sufficienti i principi generali che presiedono alla composizione delle Commissioni, ha la parola il senatore CALLEGARO per illustrare gli emendamenti 1.2 – con il quale, ritenendo improprio il termine di archiviazione, ne propone la sostituzione con l'altro «occultamento» – nonché 1.4, volto a stabilire che compito della Commissione deve essere quello di indagare sulle cause di detto occultamento e non invece sul perché si sia proceduto alle archiviazione.

Il senatore CALVI, premesso di considerare legittime le critiche e i giudizi espressi in merito all'andamento dei lavori parlamentari per il disegno di legge e sottolineato che la sua parte politica intende far prevalere le ragioni di una rapida approvazione del disegno di legge così come approvato dalla Camera rispetto alla volontà di apportarvi correttivi in relazione ad alcune improprietà, ritiene utile evitare una nuova lettura che finirebbe per disattendere le aspettative di quanti, istituzioni locali e parenti delle vittime, attendono da tanti anni che si faccia luce su una pagina oscura della storia nazionale. Trattandosi dell'istituzione di una Commissione, gli appare eccessivo un dibattito finalizzato a definire in maniera più lessicalmente corretta il termine «archiviazione», essendo chiaro a tutti di cosa si sta parlando.

Esprime poi disappunto per il contenuto del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali sul provvedimento, ritenendo che esso non sia condivisibile dal punto di vista tecnico – si consideri ad esempio al riguardo la formulazione dell'articolo 684 del codice penale – e contenga osservazioni che è ben difficile ritenere non motivate da un intento dilatorio.

Per le ragioni espresse, nel dichiarare voto contrario su tutti gli emendamenti presentati, invita i presentatori ad un loro ritiro.

Il senatore CENTARO, relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 1, ritiene preferibile l'uso dell'aggettivo «provvisorie» rispetto all'inusuale «cosiddette» riferito all'archiviazione, mentre giudica soddisfacente la stesura del comma 2 dell'articolo 1, così come approvata dalla Camera, che delimita l'ambito dell'indagine.

Il senatore GUBERT condivide quanto rilevato dal senatore Centaro e sottolinea come l'ipotesi dell'archiviazione provvisoria di fascicoli deve essere considerata distintamente da quella dell'occultamento degli stessi.

Il senatore NIEDDU invita a soffermarsi sull'obiettivo fondamentale sotteso al provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, consistente nell'accertamento della verità in ordine a fatti molto dolorosi della storia italiana.

Esprime quindi, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, piena condivisione verso le considerazioni svolte dal senatore Calvi, auspicando il ritiro degli emendamenti presentati allo scopo di pervenire, almeno presso le Commissioni riunite, ad una sollecita approvazione del disegno di legge prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore FORCIERI ricorda che presso la Camera dei deputati il provvedimento era stato approvato all'unanimità, ossia con il sostegno di tutti i Gruppi parlamentari. Questo dato politico dovrebbe essere considerato preminente rispetto ad aggiustamenti del testo di carattere meramente tecnico, quali quelli sottesi agli emendamenti presentati. A tal riguardo invita i componenti delle Commissioni riunite a prendere in considerazione la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, travasando eventualmente il loro contenuto in ordini del giorno.

Interviene poi il presidente Antonino CARUSO, il quale, sottolineato il dato incontrovertibile dell'approvazione del disegno di legge avvenuta all'unanimità da parte della Camera a testimonianza di una volontà generale di procedere, ritiene indispensabile a questo punto riflettere se sia opportuno o no dotare l'istituenda Commissione d'inchiesta di quegli strumenti, modalità e tempistiche capaci di renderla effettivamente operativa per il raggiungimento delle finalità che ne sono alla base. A tale riguardo l'approvazione dell'emendamento 2.3 appare corrispondente ad una necessità obiettiva, in quanto, in mancanza di tale correttivo, il termine per i lavori della Commissione decorrerebbe dall'entrata in vigore della legge istitutiva e ciò implicherebbe che, visto il tempo ordinariamente necessario per costituire una Commissione d'inchiesta, quest'ultima finirebbe per avere a disposizione effettivamente molto meno di un anno per la conclusione dei suoi lavori.

Non tener conto di questo aspetto significherebbe, a suo parere, approvare in via definitiva una legge che si risolverebbe di fatto in una vera presa in giro nei confronti proprio di quei soggetti che più fortemente l'attendono.

Il senatore RIGONI insiste sulla necessità di una sollecita approvazione del testo trasmesso dalla Camera, rimarcando il fatto che l'esigenza di accertare la verità in ordine ai crimini oggetto del provvedimento è molto sentita dall'opinione pubblica, come dimostrato dal voto unanime del Consiglio regionale della Toscana. Concorda sull'opportunità di procedere ad un ritiro degli emendamenti presentati, eventualmente ricorrendo ad altri strumenti messi a disposizione dal Regolamento per quanto attiene alle correzioni di carattere meramente tecnico.

Il presidente CONTESTABILE ricorda al senatore Rigoni che gli organismi rappresentativi regionali, pur meritevoli del massimo rispetto, non hanno la potestà di condizionare l'attività delle Camere legislative.

Hanno quindi la parola il senatore CONSOLO – per esprimere un sostanziale accordo con l'intervento del presidente Antonino Caruso – e il senatore ZICCONI, il quale ritiene necessario operare una distinzione tra gli emendamenti di pura tecnica e forma legislativa e l'emendamento 1.3 dei relatori che propone invece una modifica rilevante dei compiti da attribuire alla Commissione, mediante la sostanziale soppressione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore BEDIN, muovendo dalle considerazioni svolte dal presidente Antonino Caruso, si sofferma sulla necessità di non alterare però quelle parti sostanziali del provvedimento sulle quali era maturata la massima convergenza presso la Camera dei deputati. Sotto tale aspetto sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere conservato nel suo testo originario, mentre le modifiche proposte con gli altri emendamenti presentati dai relatori potrebbero essere valutate positivamente.

Il senatore MARITATI, in risposta all'intervento del senatore Ziccone, ritiene invece decisivo il contenuto della lettera c) del comma 2, dell'articolo 1, in quanto non può prevedersi che il Parlamento, investito di una inchiesta di tale rilievo, possa essere esentato dall'accertamento delle cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti o comportamenti contrari al diritto nazionale o internazionale.

Per un breve intervento ha quindi la parola il senatore ZANCAN per dichiarare il suo voto contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del solo emendamento 2.3, per le ragioni esposte dal presidente Antonino Caruso.

Dichiarata chiusa la discussione generale su tutti gli emendamenti presentati, si procede quindi alla votazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo interventi dei senatori CENTARO, CALVI, CALLEGARO, ZANCAN e DALLA CHIESA, il relatore CIRAMI modifica l'emendamento 1.1, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (nuovo testo).

Constatata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) posto ai voti, viene quindi approvato.

Il presidente CONTESTABILE precisa che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1, l'emendamento 1.2 è da considerarsi precluso.

I senatori CENTARO, CALVI e MARITATI annunciano poi il voto contrario sull'emendamento 1.3.

Il senatore GUBERT manifesta, a nome del Gruppo Unione Democratica di Centro avviso favorevole all'emendamento 1.3, sottolineando che esso tende a circoscrivere in un ambito certo e preciso l'attività della Commissione d'Inchiesta, superando le indeterminanze, di cui al punto c) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1529.

Il senatore NIEDDU rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.3 comporterebbe un sostanziale stravolgimento della linea politica emersa dal dibattito presso la Camera dei deputati.

Il senatore BEDIN esprime, a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo il voto contrario sull'emendamento 1.3.

I RELATORI ritirano quindi l'emendamento 1.3.

La senatrice ALBERTI CASELLATI aggiunge la sua firma e ritira l'emendamento 1.4.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

In merito all'emendamento 2.1, il presidente CONTESTABILE ricorda che vi sono precedenti di Commissioni parlamentari d'inchiesta nella quale non fu possibile assicurare un'adeguata rappresentanza a tutti i Gruppi parlamentari.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.3.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Separatamente posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Separatamente posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Le Commissioni riunite approvano poi una proposta di coordinamento avanzata dal relatore CIRAMI, relativa al titolo del disegno di legge n.1529 e volta ad inserire dopo le parole «sulle cause» le altre «delle archiviazioni provvisorie e».

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori Cirami e Pellicini a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1529, così come risultante dalle modificazioni apportate.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1529**Art. 1.****1.1**

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «sulle archiviazioni di» con le seguenti: «sulle cosiddette archiviazioni e sull'occultamento dei».

1.1 (nuovo testo)

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «sulle archiviazioni di» con le seguenti: «sulle archiviazioni "provvisorie" e sull'occultamento dei».

1.2

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «sulle archiviazioni» con le seguenti: «sull'occultamento».

1.3

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione ha il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità delle cosiddette archiviazioni e dell'occultamento dei fascicoli processuali di cui al comma 1».

1.4

CALLEGARO, ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione ha il compito di indagare sulle cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità».

Art. 2.**2.1**

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione alla loro consistenza numerica».

2.2

ZANCAN

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del parlamento».

2.3

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte».

Art. 3.**3.1**

I RELATORI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le testimonianze rese davanti la Commissione si applicano le disposizione degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale».

3.2

I RELATORI

Al comma 2 sopprimere le parole «o altri organi inquirenti».

Art. 4.**4.1**

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti».

Art. 5.**5.1**

I RELATORI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari».

5.2

I RELATORI

Sopprimere il comma 4.

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

La seduta inizia alle ore 15,55.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre 2002.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Ad avviso del senatore VALLONE sarebbe improprio confrontare gli esiti del Vertice sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a Johannesburg nell'agosto scorso, con quelli della Conferenza svolta a Rio de Janeiro dieci anni fa poiché, mentre quest'ultima fu pervasa da un ottimismo generalizzato, soprattutto sui dividendi della pace, a Johannesburg ci si è in primo luogo interrogati sullo stato d'attuazione delle misure volte a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche nella logica di un miglior coordinamento. Certamente un'analisi obiettiva delle conclusioni raggiunte dal Vertice sullo sviluppo sostenibile deve prendere atto del generale ridimensionamento degli obiettivi che ci si era prefissi, specialmente sul versante energetico, nel quale l'impegno profuso dall'Unione europea è stato significativo nella direzione di indicare in un futuro specifico l'adozione di quote sempre più crescenti di fonti di energia rinnovabile. Anche se su questo punto, come pure su quelli inerenti il riscaldamento climatico ed il finanziamento della ricerca energetica, non sono stati conseguiti i risultati sperati e rimane impregiudicata la necessità di utilizzare fonti di energia alternativa; sotto tale profilo, quindi, sono state comprensibili le pressioni

esercitate dall'Unione europea, anche se all'interno della stessa sono tuttora esistenti diverse anime ambientaliste. L'impiego di energie alternative chiama in causa anche l'energia nucleare che, sebbene non produca gas nocivi, ancora solleva dubbi sul suo utilizzo. Pertanto in tale ambito sarebbe auspicabile una combinazione di diversi approcci, volti a favorire l'innovazione tecnologica, il risparmio e l'approvvigionamento di fonti di energia con un minor impatto sull'ambiente e sul clima.

Più in generale, in sede ONU non si è constatata una univocità di orientamenti, dal momento che è emersa una frattura tra coloro che sostenevano un modello economico sulla base di canoni liberisti e coloro che invece propugnavano la necessità di un modello alternativo; tale diversità di impostazione si è peraltro evidenziata anche tra Unione europea e Stati Uniti perché, mentre la prima ha cercato di fissare tempi ed obiettivi specifici, i secondi, invece, si sono sottratti a vincoli e ad impegni precisi. Tuttavia il Vertice di Johannesburg si è concluso per l'Unione europea con risultati senz'altro apprezzabili perché, quantunque sia fallito l'obiettivo di una griglia di impegni vincolanti, si è comunque salvaguardato il principio del multilateralismo, soprattutto con riferimento all'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, che potrebbe avvenire nei prossimi mesi se la Russia ed il Canada confermeranno di aderire a questa importante convenzione.

Anche se questo quadro induce ad un cauto ottimismo, bisogna tener conto che nelle recenti conclusioni della IX Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP9), tenutasi a Nuova Delhi, è presente una dichiarazione sulla non necessità della ratifica del Protocollo di Kyoto, su pressione della Cina e del gruppo dei paesi in via di sviluppo.

Al di là delle critiche che possono essere appuntate nei confronti di vertici internazionali con carattere generalista, come quello di Johannesburg, bisogna salutare con favore alcune conclusioni contenute nel piano di attuazione: si tratta in particolare dell'obiettivo di dimezzare entro il 2015 il numero di persone con reddito inferiore ad un dollaro e del compito di promuovere un modello di sviluppo sostenibile. Tali impegni rappresentano due facce della stessa medaglia, poiché soltanto attraverso interventi di cooperazione economica si potrà abbattere la soglia di povertà che ancora interessa la vita di milioni di persone, affinché esse possano beneficiare di nuovi *standard* di produzione e di consumo. Come ha già ricordato il relatore si tratta di tematiche che hanno una valenza planetaria, che esigono tempi lunghi ed investimenti rilevanti, ma anche un approccio diversificato che tenga conto della realtà dei singoli paesi.

Infatti molti di essi hanno le potenzialità sufficienti per conseguire un salto di qualità: basti pensare alla situazione del Kenya, che negli ultimi vent'anni ha abbandonato gli ultimi posti della classifica del reddito pro-capite, o anche alle immense possibilità di un paese come il Brasile, sebbene ancora gravato da una insostenibile disuguaglianza sociale. Basterebbero dunque questi esempi per continuare nel perseguimento degli obiettivi che si sono ricordati, tenendo conto che anche dopo la caduta

del muro di Berlino il governo della Germania occidentale fu consapevole degli enormi sforzi economici necessari per riunificare l'altra parte del paese. Si tratta di effettuare un'operazione per certi versi analoga, anche se le difficoltà sono certamente superiori rispetto a quelle incontrate per la riunificazione tedesca.

In un giudizio complessivo di luci ed ombre, quindi, non devono essere nascoste anche le ragioni di perplessità, che riguardano soprattutto la distanza che ancora separa i paesi occidentali – intesi come paesi globalizzatori – ed i paesi non sviluppati, che contestano il modello di sviluppo globale. In realtà, le disuguaglianze tra i due mondi si combattono stando dalla stessa parte in direzione di una reale globalizzazione che richiede effettivi spazi di libero commercio, al di là delle tentazioni protezionistiche sempre presenti. In tal senso, nel corso del Vertice di Johannesburg sono stati confermati gli impegni sulla remissione del debito dei paesi poveri, già contratti in occasione della Conferenza di Monterrey, come pure il finanziamento di 80 milioni di euro della *Global Environmental Facility*, mentre l'unico passo in avanti è stato ottenuto con la istituzione di un Fondo mondiale per la solidarietà; al di là di questi impegni di natura finanziaria, resta la necessità di continuare nella lotta contro la desertificazione e per la difesa delle risorse idriche e del patrimonio culturale, ma anche per la prevenzione del terrorismo internazionale. Non si tratta quindi di finanziare aiuti indiscriminati, ma di sostenere un sistema organico di sovvenzioni.

Infine, il prossimo Consiglio dei ministri dell'ambiente dell'Unione europea stilerà un bilancio della Conferenza di Johannesburg e si interrogherà sul ruolo dell'Unione europea nell'ambito del nuovo modello di sviluppo sostenibile. Nell'ambito dell'Unione europea la discussione attualmente in atto sul patto di stabilità dovrà necessariamente arricchirsi di molte delle considerazioni emerse nel corso del Vertice di Johannesburg, poiché sono sempre più importanti, accanto ai parametri economici, *targets* di tipo ambientale e criteri ispirati alla sostenibilità dello sviluppo.

Il senatore MARTONE rileva come, alla vigilia del Vertice di Johannesburg, le preoccupazioni maggiori riguardassero da un lato l'eventualità di una crisi del multilateralismo, determinata dall'indebolimento del ruolo dell'ONU, specialmente a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 e della politica economica a carattere protezionistico adottata dall'amministrazione Bush, e dall'altro la crescente privatizzazione del processo di implementazione delle convenzioni internazionali, che si sarebbe potuta realizzare a causa sia della continua contrazione dei fondi pubblici destinati alla cooperazione allo sviluppo, sia del corrispondente aumento esponenziale degli investimenti privati. Del resto già al Vertice di Rio de Janeiro i soggetti privati avevano partecipato in forma organizzata.

Riguardo alle predette preoccupazioni, manifesta invece ottimismo, in quanto ritiene che il sistema ONU abbia nel complesso retto, sebbene abbia acceduto a una linea di compromesso, che ha portato alla sostanziale conferma delle conclusioni del Protocollo di Kyoto sui mutamenti clima-

tici, nonostante queste si fossero già da tempo rivelate assai limitate nel loro approccio al problema e nella loro più generale portata politica. Nel contempo, in relazione anche al secondo tipo di preoccupazione poc'anzi richiamato, si deve osservare che a Johannesburg è stato lo stesso settore privato a chiedere garanzie in merito alla consistenza degli interventi pubblici; è stato cioè precisato che i progetti cofinanziati dal settore pubblico e da quello privato non debbono avere natura alternativa rispetto agli aiuti forniti dagli Stati e sono state alcune grandi multinazionali a richiedere il rispetto del Protocollo di Kyoto.

Pur con queste notazioni in linea di principio positive, sottolinea tuttavia che il Protocollo di Kyoto e le stesse conclusioni del Vertice di Rio de Janeiro debbono oggi considerarsi superati. Ad esempio, sul principio di precauzione l'Unione europea ha compiuto progressi molto più significativi, mentre occorre tenere conto che a Rio de Janeiro la questione degli organismi geneticamente modificati non si poneva ancora in maniera centrale come oggi. Pertanto, più che riaffermare determinati principi, si sarebbe dovuto rilanciare il dibattito su alcune grandi questioni e in particolare, in merito all'effetto serra, si sarebbe dovuto procedere in maniera più convinta sulla strada della diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Allo stesso tempo, va rilevato che il problema dei finanziamenti non concerne più solamente i fondi pubblici, avendo l'OCSE registrato una importante contrazione anche degli investimenti privati.

Passando a un'analisi di tipo culturale, l'oratore riconosce che nessuno degli osservatori si aspettava che il Vertice di Johannesburg avesse lo stesso rilievo di quello di Rio de Janeiro, che si caratterizzò per la forte affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, aprendo con ciò la via a molteplici impegni assunti sul piano multilaterale. In quella occasione l'ambiente venne concettualmente considerato come una opportunità e non come un elemento di condizionamento volto a rendere sostenibile lo sviluppo economico. In proposito, sottolinea i limiti del Vertice di Johannesburg, che ha visto venir meno il ruolo centrale delle problematiche ambientali ai fini dello sviluppo economico, essendosi piuttosto assistito a una serie di vantaggi ottenuti in particolare dai Paesi produttori di combustibili fossili. Contemporaneamente, è stato mancato anche l'obiettivo di recuperare il terreno perduto in occasione delle Conferenze di Doha e Monterrey e della stessa Conferenza preparatoria di Bali, il cui fallimento è stato peraltro determinato dall'inasprimento delle misure protezionistiche in favore dei prodotti agricoli statunitensi.

Venuto meno il ruolo centrale dell'ambiente, l'attenzione si è viceversa concentrata sul governo dei flussi commerciali e sulla globalizzazione. Significativo, al riguardo, è l'assai elevato numero di riferimenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) all'interno del Piano di implementazione adottato a Johannesburg. Tale impostazione era del resto condivisa dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea (UE), che erano concordi nell'attestarsi sulla linea già adottata nelle precedenti conferenze, senza accogliere quindi le richieste di modifica avanzate dai Paesi in via di sviluppo su alcuni punti da essi ritenuti strategici. A guadagnarci

è stato in special modo il Governo sudafricano, che ha visto premiata la sua linea politica, grazie alla rilevanza conferita alla *New Partnership for African's Development* (NEPAD), con ciò essendosi riconosciuta la validità dell'approccio neoliberale alla strategia dello sviluppo, che è infatti alla base della stessa NEPAD e che rappresenta il principio ispiratore della politica economico-finanziaria perseguita appunto dal Sudafrica. Nella stessa direzione, del resto, si iscrive la scarsa rilevanza assegnata alla lotta all'AIDS, conformemente all'atteggiamento del Governo sudafricano che sta tentando di sottovalutare il problema, interpretando in maniera distorsiva il fenomeno epidemico in oggetto. Il fondo per la lotta all'AIDS è stato pertanto diversamente dislocato in un ambito in cui i relativi stanziamenti vengono destinati anche agli aiuti alle imprese e ciò dovrebbe far riflettere lo stesso Governo italiano, che è finanziatore del predetto fondo.

Il senatore MARTONE indica poi alcune ipotesi di lavoro che dovrebbero essere perseguite in vista della Conferenza dell'OMC, che si terrà a Cancùn, in Messico nel settembre 2003. Occorrerà allora svolgere un'approfondita riflessione sui meccanismi di sostegno ai prodotti agricoli adottati dai Paesi occidentali – quindi anche dall'UE – onde individuare una modalità che consenta di mantenere una produzione agricola di qualità nell'ambito della stessa UE e al tempo stesso di fornire concretamente aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Al riguardo, appare indispensabile affermare la rilevanza del principio della sovranità alimentare, come elemento ineludibile dello sviluppo, combattendo quindi più energicamente la monocultura quale modalità di produzione che non modifica lo stato di dipendenza dei Paesi in via di sviluppo.

Egli rileva inoltre l'opportunità di un approfondimento del rapporto che intercorre fra gli accordi in materia di ambiente stipulati in sede multilaterale e le decisioni adottate dall'OMC, tenendo peraltro conto del ruolo preponderante che vanno assumendo nei diversi Paesi i Ministeri competenti per il commercio con l'estero, a scapito dei Dicasteri titolari per gli affari esteri e per l'ambiente. Da questo punto di vista, egli ritiene preoccupante il costante ampliamento dell'agenda negoziale nell'ambito della stessa OMC. Propone pertanto che si impartiscano nuovi stimoli all'attività della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, da un lato rafforzando l'azione in favore della sicurezza ambientale, dall'altro tentando di colmare le lacune del programma approvato in materia a Johannesburg.

In relazione poi alle questioni finanziarie, il senatore evidenzia come le problematiche inerenti il debito estero vengano ancora affrontate in modo insoddisfacente e come l'approccio che caratterizza il programma *Highly Indebted Poor Countries* (HIPC) appaia inadeguato soprattutto in riferimento alla situazione dei Paesi africani. L'Italia deve pertanto contribuire all'individuazione di nuove modalità di intervento e le forze politiche devono vigilare affinché la manovra finanziaria per il prossimo anno non comporti una riduzione dei relativi stanziamenti. Al tempo stesso, si pone l'esigenza di un riordino della SACE e della SIMEST, la cui attività

deve potersi svolgere sulla base di criteri trasparenti e in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 10^a Commissione

BETTAMIO

indi del Presidente della 12^a Commissione

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1745) *Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Interviene il senatore MASCIANI, prospettando l'opportunità di effettuare audizioni, selezionate adeguatamente in base a criteri di utilità, in modo tale da consentire un approfondimento ulteriore delle tematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Precisa che tale richiesta non è ispirata da alcun intento di tipo dilatorio, essendo al contrario finalizzata ad acquisire elementi cognitivi preziosi per il procedimento legislativo in *itinere*.

Il senatore COVIELLO fa presente che a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, avvalendosi anche dell'apporto cognitivo acquisito mediante audizioni.

Sottolinea che tale esigenza di approfondimento si inquadra in un'ottica di tipo costruttivo, esulando dalla stessa qualsivoglia intento ostruzionistico.

Il senatore SEMERARO prospetta l'opportunità che le richieste di audizioni formulate dal senatore Mascioni e dal senatore Coviello vengano specificate ulteriormente, attraverso l'enunciazione delle ragioni sottese alle singole proposte di audizione, nonché l'indicazione dei soggetti che si intendono audire.

Interviene il senatore MAGRI dichiarando di condividere le considerazioni espresse dal senatore Semeraro. Evidenzia a tal proposito che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati le audizioni sono state numerose, consentendo l'acquisizione di elementi cognitivi utilizzabili anche ai fini della procedura in *itinere* presso il Senato della Repubblica. Alla stregua di tale osservazione prospetta l'opportunità che la richiesta di effettuare ulteriori audizioni venga motivata in modo specifico e circostanziato.

Il presidente TOMASSINI prospetta l'opportunità – ai fini di una migliore organizzazione dei lavori – di dar corso agli interventi in discussione generale, rinviando ad un successivo momento l'attenta analisi delle proposte di audizioni formulate, e la conseguente decisione in ordine alle stesse.

La Commissione prende atto.

Il senatore COVIELLO rileva che l'assenza del rappresentante del Governo risulta non del tutto opportuna, essendo preferibile la presenza dello stesso durante la discussione generale, nell'ottica di una maggiore efficacia dei lavori parlamentari.

Il presidente TOMASSINI rileva che la presenza del rappresentante del Governo non risulta necessaria in tale fase, alla stregua delle normative regolamentari.

Interviene il senatore COVIELLO in discussione generale, prospettando l'opportunità che la normativa in questione venga approvata in tempi rapidi, in modo tale da consentire all'Italia di armonizzare la propria legislazione a quella degli altri Stati membri, in ossequio ai principi contemplati dalla direttiva 98/44/CE.

Sottolinea l'importanza delle biotecnologie, anche nell'ottica dello sviluppo innovativo del settore industriale italiano e dell'accrescimento dello *standard* di competitività dello stesso.

Occorre tuttavia garantire un'adeguata qualità dell'innovazione biotecnologica, prevenendo attraverso una congrua normativa eventuali fenomeni negativi improntati ad una sorta di «neocolonialismo biologico» dei Paesi industrializzati nei confronti degli altri Stati.

Osserva inoltre che il disegno di legge in questione individua un sistema di garanzie a tutela dei diritti e valori fondamentali.

Vengono conciliati i profili attinenti alla tutela giuridica della proprietà intellettuale con quelli inerenti alla «produttività dei brevetti», garantendo comunque una adeguata tutela della salute.

Osserva che in ambito comunitario è emersa una indicazione programmatica orientata nell'ottica dello sviluppo della ricerca scientifica. A tal proposito sottolinea il ritardo dell'Italia nel settore in questione rispetto agli altri paesi europei (tra i quali cita a titolo esemplificativo l'Olanda), ravvisando una insufficienza delle risorse finanziarie nazionali investite a tale fine.

Dichiara di condividere le linee di fondo sottese alla disciplina contemplata dal disegno di legge in titolo, sottolineando anche le positive modifiche migliorative effettuate dalla Camera dei deputati rispetto al testo originario. Ricorda che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state approvate talune proposte emendative formulate dalle forze politiche di opposizione che hanno contribuito ad accrescere la qualità del testo normativo in questione.

Preannuncia comunque la presentazione di ulteriori emendamenti ispirati esclusivamente da finalità di tipo migliorativo, in un'ottica prospettica di tipo costruttivo.

Interviene il senatore DEL PENNINO, rilevando preliminarmente che il recepimento della Direttiva 98/44/CE colma un «vuoto legislativo» in un settore importante, sia nell'ottica della tutela della salute sia nell'ottica dello sviluppo economico.

Evidenzia che l'adeguata tutela della proprietà intellettuale costituisce un presupposto importante per lo sviluppo della «bioimprenditorialità».

Tuttavia evidenzia che l'introduzione di talune norme, con valenza maggiormente restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nella sopracitata direttiva comunitaria, si giustifica esclusivamente alla luce di esigenze di tipo ideologico, nel caso di specie improprie e inopportune.

Si sofferma quindi sul divieto di utilizzo esteso anche ad embrioni (già esistenti) non destinati all'impianto nell'utero, sottolineando in senso critico l'inutilità e l'incongruità di tale divieto, atto ad impedire l'utilizzo dei sopracitati embrioni a fini di ricerca.

Rileva inoltre la mancanza di una disciplina transitoria, evidenziando che l'introduzione della stessa risulta invece opportuna in taluni casi specifici, attesa l'incidenza di talune prescrizioni normative su situazioni ingeneratesi anteriormente all'entrata in vigore del disegno di legge *de quo*.

In riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 1 comma 2, lettera g), relativa alle invenzioni riguardanti protocolli di *screening* genetico, rileva che la dizione «finalità eugenetiche», usata nell'ambito della disposizione normativa in questione, risulta vaga ed inadeguata.

Osserva poi che la disposizione normativa contemplata al comma 2 lettera f) risulta eccessivamente ampia, in quanto l'esclusione della brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico potrebbe estendersi anche ad i farmaci, con tutte le conseguenze negative derivanti

da tale limitazione per l'industria farmaceutica italiana, che rischierebbe di perdere la propria autonomia.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti atti a migliorare il testo normativo in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

209^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 13) MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra la proposta di inchiesta parlamentare in titolo che, ad avviso dei proponenti, è giustificata dalla circostanza che l'indagine conoscitiva a suo tempo svolta non sia stata sufficiente per comprendere la reale dinamica degli incidenti, la responsabilità degli autori delle violenze e la catena di comando delle forze dell'ordine, nonché dal fatto che sono emersi nuovi elementi, come denunciato, tra gli altri, dall'associazione *Amnesty international*.

Dopo aver commentato nel dettaglio gli articoli del documento, ricorda l'analoga proposta di inchiesta sulla quale l'Assemblea del Senato si pronunciò negativamente, sottolineando l'opportunità di attendere l'esito delle indagini della magistratura.

Riferisce, quindi, su alcuni articoli di stampa nei quali si dà conto della rilevanza e complessità delle indagini giudiziarie e si informa circa la probabile richiesta di archiviazione del procedimento a carico del carabiniere Mario Placanica per la morte del giovane Carlo Giuliani.

In conclusione, rilevando che la Commissione parlamentare d'inchiesta non potrebbe sostituirsi al delicato compito affidato alla magistratura, propone di respingere la proposta di inchiesta parlamentare in esame.

Il senatore MALABARBA osserva che un'inchiesta parlamentare che fosse stata disposta immediatamente dopo i fatti di Genova sarebbe stata senz'altro più utile ed efficace. Tuttavia, sono emersi fatti nuovi clamorosi, di cui dovrebbe occuparsi non solo la magistratura, ma anche il Parlamento: tali fatti, a suo avviso, hanno sostanzialmente modificato il complesso degli elementi in base ai quali a suo tempo fu respinta la proposta di inchiesta parlamentare. Evidenzia, in particolare, che le indagini della magistratura si stanno rivolgendo, oggi, soprattutto verso l'operato delle forze dell'ordine, fatto questo che indica la differenza dalla situazione nella quale fu respinta la precedente richiesta.

Ci sono, a suo parere, motivi di interesse straordinario per rapportarsi in modo costruttivo con il movimento che critica la globalizzazione, ricercando un confronto aperto. Ciò non sarebbe possibile, a suo avviso, senza sanare i contrasti che si sono determinati in occasione del vertice G8 di Genova.

I fatti che meritano un'inchiesta penetrante anche da parte del Parlamento sono, fra gli altri, l'uccisione di Carlo Giuliani, le cariche contro un corteo pacifico di 200-300 mila persone, le aggressioni perpetuate nella scuola Diaz, in merito alle quali alcuni agenti hanno ritrattato le dichiarazioni rese in un primo momento, con riguardo al presunto attacco ai poliziotti, alla coltellata sferrata a un agente e alle «bottiglie *molotov*» rinvenute nei locali, e infine agli episodi di violenza all'interno della caserma Bolzaneto. Un'indagine approfondita dovrebbe essere orientata, a suo giudizio, anche verso il ruolo del comando che si esercita a livello sovranazionale, considerato che anche in occasione di altri vertici (ad esempio quello di Napoli del marzo 2001 e quello successivo di Goteborg) sono stati registrati analoghi comportamenti da parte delle forze dell'ordine.

Sottolinea, inoltre, che la proposta di inchiesta parlamentare in esame non può essere tacciata di strumentalizzazione politica, non essendo ora in discussione la posizione del Ministro degli interni. Rileva, anzi, con soddisfazione che si verificano comportamenti nuovi da parte di quel Dicastero, per cui è possibile auspicare un positivo percorso dialettico che consenta di governare le dinamiche del conflitto sociale. La richiesta, dunque, intende sollecitare un confronto e un approfondimento dei fatti e da essa, a suo parere, la maggioranza non avrebbe nulla da temere.

Ricorda, infine, che la proposta di inchiesta parlamentare è appoggiata da quaranta senatori di tutti i Gruppi dell'opposizione e dal consenso di 11.000 cittadini di Genova.

Il relatore BOSCKETTO, riservandosi di replicare più diffusamente al termine della discussione generale, contesta le affermazioni del senatore Malabarba, che sembrano voler giungere in questa sede alla attribuzione delle responsabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1811) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale**

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce in ordine alla straordinaria necessità e urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al fine di garantire l'ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive attività, in considerazione del perdurare delle condizioni politiche internazionali che rendono gravosa l'adozione di soluzioni commerciali finalizzate ad assicurare una adeguata garanzia in caso di eventuali atti di guerra e di terrorismo. Osserva che non è stato possibile ricorrere alla disposizione contenuta nel provvedimento d'urgenza del Governo che aveva disposto la precedente proroga: esso stabiliva, in caso di adozione di una decisione comunitaria in tal senso, la possibilità di prorogare in via amministrativa il regime di copertura assicurativa.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, evidenzia la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare con ulteriori interventi gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise e di adottare ulteriori misure per eventi calamitosi che stanno interessando numerose zone del Paese, nonché indifferibili interventi di protezione civile.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 245.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio 2002.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3, già illustrati e sui quali hanno espresso il rispettivo parere sia il relatore sia il rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 2.5, 2.1 e 2.4, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il senatore PETRINI, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.2 e 2.3 e li ritira, in conformità con l'invito espresso in tal senso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Viene, quindi, posto in votazione l'emendamento 2.6, che risulta respinto.

Il presidente PASTORE aggiunge la propria firma all'emendamento 2.7, preannunciando un voto favorevole. L'emendamento 2.7 viene successivamente posto in votazione ed è accolto.

L'emendamento 3.1, messo ai voti, è respinto.

Il relatore BASSANINI illustra il subemendamento 3.100/1 volto a limitare la portata della proposta emendativa del Governo (3.100) che, a suo avviso, nella formulazione attuale rischia di vanificare il principio, ormai sancito dall'articolo 1, per cui le amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, privilegiano gli strumenti del diritto privato.

Sul subemendamento 3.100/2 si rimette alla Commissione, mentre esprime parere contrario sul subemendamento 3.100/3.

Ribadisce, poi, l'invito a riformulare l'emendamento 3.0.1 limitandolo alla parte che richiama la materia urbanistica, mentre auspica il ritiro dell'emendamento 3.0.2.

Il ministro FRATTINI, condividendo le preoccupazioni esposte dal relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento 3.100/1. Sui rimanenti emendamenti si esprime conformemente al relatore.

Il subemendamento 3.100/1, posto ai voti, è accolto. I subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3 sono dichiarati decaduti per l'assenza del propo-

nente. È quindi accolto l'emendamento 3.100, posto in votazione nel testo modificato.

Anche gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Si procede, quindi, all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore BASSANINI dà conto dei subemendamenti da 4.22/1 a 4.22/7, sottolineandone il carattere prevalentemente formale ed esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.22 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

Il ministro FRATTINI esprime un parere favorevole sul subemendamento 4.22/1. Propone, quindi, di riformulare il subemendamento 4.22/2, nel senso di prevedere l'immediata esecutività dei provvedimenti amministrativi «salvo che sia diversamente stabilito nella legge o nel provvedimento medesimo», in modo da salvaguardare il principio che il Governo ha inteso introdurre nell'articolo 21-ter.

Propone di riformulare, altresì, il subemendamento 4.22/3, prevedendo l'indennizzo anche nel caso di revoca per nuova valutazione dell'originario interesse pubblico, ipotesi questa riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa.

Quanto al subemendamento 4.22/4, la commissione di esperti che ha curato l'elaborazione del testo all'origine del disegno di legge ha rilevato che la giurisprudenza e la dottrina interpretano il vizio da carenza di potere con riferimento alla situazione specifica in cui è stato adottato l'atto, mentre la formula «difetto assoluto di attribuzione», adottata anche in altre parti del testo, opportunamente assume un significato più ampio del vizio di incompetenza.

Osserva, poi, che ove si accogliesse il subemendamento 4.22/5, che pure condivide, l'annullabilità si determinerebbe con riguardo non già a singoli elementi dell'atto, bensì al complesso delle circostanze che concorrono alla identificazione di uno dei principi stabiliti dall'articolo 1, ad esempio quelli di efficacia ed economicità.

Per quanto attiene il subemendamento 4.22/6, ritiene che la formulazione del comma 2, che fa salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile anche in pendenza di gravami in sede amministrativa e giurisdizionale, senza motivare in ordine all'interesse pubblico, sia inopportuna, mentre esprime un parere favorevole sul comma 1. Propone pertanto che l'emendamento sia riformulato.

Infine, esprime perplessità circa il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio con riguardo al subemendamento 4.22/7, che a suo avviso è condivisibile.

L'emendamento 4.22/1 viene posto in votazione e risulta accolto.

Il relatore BASSANINI, accogliendo le specifiche osservazioni del ministro Frattini, propone un nuovo testo per i subemendamenti 4.22/2 e 4.22/3. I subemendamenti 4.22/2 (testo 2) e 4.22/3 (testo 2), posti separatamente in votazione, sono accolti.

Il relatore BASSANINI, in considerazione delle argomentazioni espresse dal Governo, ritira i subemendamenti 4.22/4 e 4.22/5, riservandosi di ripresentarli in occasione della discussione in Assemblea. Riformula, quindi, il subemendamento 4.22/6, che viene posto in votazione e risulta accolto (4.22/6 testo 2). Infine, ritira il subemendamento 4.22/7.

L'emendamento 4.22 del Governo, come modificato, viene posto ai voti ed è accolto. Risultano preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 4.

Si procede con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore BASSANINI illustra gli emendamenti 5.5, volto ad aumentare i termini concessi dall'amministrazione precedente per l'acquisizione di intese, concerti o nulla osta da altre amministrazioni, e 5.6, che prevede la possibilità che la conferenza di servizi sia convocata, con il consenso del concedente, dal concessionario.

Il ministro FRATTINI si dichiara favorevole all'emendamento 5.5 e propone di integrare l'emendamento 5.6 prevedendo, conseguentemente, che quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetti in ogni caso al concedente il diritto di voto. Esprime infine un parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente in votazione, sono quindi accolti gli emendamenti 5.5 e 5.6 (testo 2), riformulato dal relatore nei termini proposti dal Governo. Sono inoltre dichiarati decaduti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5 per assenza dei rispettivi proponenti.

Passando all'esame dell'articolo 6, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.1, e contrario sull'emendamento 6.3, dichiarandosi disposto ad accogliere il primo periodo dell'emendamento 6.2.

Il ministro FRATTINI osserva che l'emendamento 6.2 andrebbe più opportunamente considerato nel contesto dell'articolo 8.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 6.4 e 6.5, mentre vengono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.3 e 6.1, e conviene di accantonare l'emendamento 6.2.

Soffermandosi sull'articolo 7 il RELATORE illustra gli emendamenti 7.11 e 7.12, volti ad evitare un allungamento dei termini previsti nel quadro della conferenza dei servizi, nonché il subemendamento 7.9/1, che modifica l'emendamento 7.9 del Governo al fine di sostituire la formula della votazione a maggioranza, per le decisioni che devono essere assunte dalla conferenza dei servizi, con un meccanismo più articolato, che consenta all'amministrazione procedente (che altrimenti avrebbe la possibilità di influenzare un eventuale voto a maggioranza avvalendosi della facoltà di estendere la platea dei soggetti da convocare) di compiere una valutazione delle posizioni prevalenti, tenendo conto anche dell'esigenza di ponderare la rappresentatività dei vari soggetti intervenuti. L'emendamento 7.15, inoltre, è volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990, che inopportuno consente all'amministrazione dissenziente di sottrarsi alla conferenza dei servizi. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.1, 7.4 e 7.2 e favorevole sull'emendamento 7.8.

Il ministro FRATTINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.11 e 7.12, condividendo l'obiettivo di accelerare le procedure cui si riferiscono, a condizione però di considerare lavorativi i termini di 15 giorni e 5 giorni ivi rispettivamente previsti.

Il relatore BASSANINI acconsente a riformulare gli emendamenti 7.11 e 7.12 nei termini proposti dal rappresentante del Governo.

Il ministro FRATTINI conviene inoltre sulla complessità della questione evocata a proposito del subemendamento 7.9/1 condividendone la proposta sottostante, volta a responsabilizzare maggiormente l'amministrazione procedente. Esprime tuttavia le proprie perplessità sull'emendamento 7.15, teso a sopprimere il comma 7 dell'articolo 14-ter della legge n. 241, in quanto si potrebbe prospettare il rischio che un'amministrazione dissenziente tenga sospesa una conferenza di servizi semplicemente astenendosi dal parteciparvi.

Su proposta del RELATORE e del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCATTO illustra lo schema di decreto n. 150 rilevando come esso si inquadri nell'ambito della razionalizzazione delle strutture

che dipendono al Ministero dell'interno prevista ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999. Esso reca disposizioni volte ad individuare le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le rispettive funzioni. Consta in particolare di cinque articoli rispettivamente diretti a definire l'ambito della disciplina, ad istituire le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, a precisarne le articolazioni territoriali ed i compiti nonché a fissare le disposizioni transitorie e finali.

Dopo aver evidenziato che dalla documentazione che accompagna lo schema si evince che l'impianto generale raccoglie le adesioni delle organizzazioni sindacali del settore, rileva altresì che il Governo ha preannunciato l'intenzione di recepire i suggerimenti di carattere redazionale formulati dal Consiglio di Stato, il cui parere è allegato al testo.

Riscontrando la conformità del provvedimento con le disposizioni costituzionali – anche rispetto al nuovo riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni derivante dalla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione – osserva tuttavia che l'istituzione di direzioni interregionali per Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata e Veneto e Trentino-Alto Adige appare incongrua rispetto all'esigenza di assicurare il raccordo fra le direzioni dei Vigili del fuoco e il territorio, come si evidenzia anche in un documento trasmesso dalla Regione Umbria, che indurrebbe a ritenere preferibile la presenza di una direzione regionale in ciascuna regione.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole in cui si inviti tuttavia il Governo, considerata l'importanza del provvedimento per il Corpo dei vigili del fuoco in ragione della delicatezza dei compiti da svolgere, che hanno immediato riflesso sull'incolumità delle persone e dei beni, a valutare l'opportunità di riconsiderare, nel prosieguo del tempo, l'articolazione territoriale delle strutture periferiche del Corpo, nel senso di prevedere una direzione regionale in ogni regione, in modo da costituire altrettanti sedi di confronto a livello locale.

L'inclusione nel parere espresso dalla Commissione del riferimento a una certa gradualità nel tempo appare peraltro opportuna in quanto la richiesta dell'immediata realizzazione di una direzione in ciascuna regione potrebbe comportare degli oneri non compatibili con le esigenze di bilancio.

Il senatore D'AMBROSIO esprime apprezzamento per la proposta del Relatore di istituire una direzione in ogni regione. Non condivide tuttavia la clausola concernente la gradualità temporale in quanto, nella specie, si verificherebbe immediatamente l'assenza di direzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco proprio nelle zone più colpite dal recente terremoto.

La senatrice DATO sottolinea i disagi che deriverebbero ad una regione come il Molise – che oltre ad essere stata colpita dal recente terremoto manifesta più generali problemi di protezione civile e di accessibilità

attraverso le vie di comunicazione disponibili – dall'assenza di una apposita direzione dei vigili del fuoco, che in caso di emergenza possa operare con strutture e mezzi già presenti in loco.

Il senatore CASTELLANI apprezza l'impostazione del parere proposto dal senatore Boschetto circa la presenza di una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione ma non condivide la prospettiva di raggiungere tale obiettivo nel prosieguo del tempo. Si riscontrano infatti problemi immediati, come l'elevato rischio sismico presente in Umbria, che non consentono di accedere ad un rinvio.

Il senatore PETRINI conviene con le considerazioni relative all'esigenza della presenza di una direzione dei vigili del fuoco in ciascuna regione.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea l'importanza della presenza di una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione, sia alla luce delle competenze riconosciute alle regioni in materia di protezione civile dalla Costituzione, sia per assicurare un'adeguata capacità di far fronte ai rischi sismici e ambientali che si riscontrano nel territorio. Non è pertanto condivisibile la proposta di rinviare nel tempo la costituzione di una direzione in ogni regione.

Il presidente PASTORE evidenzia che già nell'attuale assetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si riscontra la presenza di una direzione in ogni regione. Al fine di non determinare un aggravio degli oneri di bilancio e recependo tuttavia le considerazioni emerse nel dibattito, la Commissione potrebbe pertanto raccomandare di mantenere l'attuale *status quo*, senza procedere all'ulteriore accorpamento di direzioni regionali prefigurato dal provvedimento in titolo.

Propone altresì di rinviare il seguito dell'esame per approfondire ulteriormente l'argomento.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281

Art. 2.

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il primo periodo.

2.1

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: «comunica-
zione» con la seguente: «notifica».*

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: «accertata».

2.2

BATTISTI, LIGUORI

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: «procedervi»
con le seguenti: «raggiungere i destinatari».*

2.3

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento a carattere sanzionatorio acquista efficacia nei confronti dei destinatari con la modifica».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: «anche senza necessità di» con la seguente: «previa».

2.7

MAFFIOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) nei casi di procedimenti avviati ad istanza di parte, la data di ricevimento dell'istanza, quella entro la quale deve concludersi il procedimento, le conseguenze ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione"».

Art. 3.**3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.100/1

IL RELATORE

All'emendamento 3.100 al comma 1-bis, capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: «conclude contratti» a: «al di fuori delle», con le parole: «conclude accordi nelle».

3.100/2

TURRONI

All'emendamento 3.100, al comma 1-bis, capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: «che sarebbe».

3.100/3

TURRONI

All'emendamento 3.100, al comma 1-bis, capoverso comma 4-ter, prima delle parole: «La mancanza» premettere le seguenti: «Il vizio o» e sopprimere le parole: «o la nullità».

3.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

"4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude contratti o altri tipi di accordi, comunque denominati, per il perseguimento dei fini a essa affidati dalla legge, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento, comunicata all'interessato, indicante:

- a) il fine che l'accordo intende perseguire;
- b) i costi e i vantaggi della scelta, anche in relazione ai principi di economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;
- c) l'oggetto dell'accordo, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

d) le modalità di scelta del contraente, ove sia possibile la comparazione fra più soggetti in relazione al contenuto dell'accordo, e le ragioni che ne sono alla base;

e) la copertura finanziaria ed economica dell'impegno da assumere.

4-ter. La mancanza o la nullità della determinazione di cui al comma *4-bis* comportano la nullità dell'accordo stipulati con l'amministrazione. L'annullamento della medesima determinazione risolve l'accordo con effetto retroattivo anche nei confronti dei terzi, salva l'applicazione della disciplina dell'arricchimento senza causa per le prestazioni già eseguite e irripetibili. In ogni caso l'amministrazione agisce osservando gli obblighi di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative previsti dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

4-quater. Le disposizioni del comma *4-bis* non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai rapporti individuali di utenza relativi all'erogazione di servizi pubblici, nonché alle alienazioni di beni pubblici disciplinate da specifiche disposizioni di legge. Restano ferme le norme speciali che regolano diversamente la conclusione da parte delle pubbliche amministrazioni di determinate categorie di secondi"».

3.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: "anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999"».

3.0.2

MAFFIOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"2-bis. Costituisce deroga ai principi generali la normativa introdotta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 nella parte in cui estende anche alla fase di programmazione obblighi partecipativi a tutela del diritto di proprietà"».

Art. 4.**4.21**

MAFFIOLI

Sopprimere l'articolo.

4.22/1

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-bis», sostituire il comma 1 e i primi due periodi del comma 2 con i seguenti:

«1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni possono provvedere all'esecuzione coattiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale, nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Nel caso di obblighi fungibili, scaduto il termine per l'adempimento, le amministrazioni procedono all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato».

4.22/2

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-ter», premettere il seguente comma:

«01. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente».

4.22/2 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-ter», premettere il seguente comma:

«01. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito nella legge o nel provvedimento medesimo.».

4.22/3

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-quater», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo».

4.22/3 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-quater», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca

determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo».

4.22/4

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-quinquies», comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «È nullo il provvedimento amministrativo quando è viziato da carenza di potere, quando è adottato in violazione o elusione del giudicato e negli altri casi espressamente previsti dalla legge».

4.22/5

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, capoverso «Art. 21-sexies», comma 1, dopo la parola: «violazione» inserire le seguenti: «dei principi stabiliti dall'articolo 1 o».

4.22/6

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, sostituire il capoverso «Art. 21-septies» con il seguente:

«Art. 21-septies. – 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-sexies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico attuale ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua efficacia, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale».

4.22/6 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, sostituire il comma 1 del capoverso «Art. 21-septies» con il seguente:

«1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-sexies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico attuale ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore a due anni dalla sua efficacia, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.».

4.22/7

IL RELATORE

All'emendamento 4.22, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 21-octies. – 1. Tra i danni risarcibili da parte delle amministrazioni pubbliche sono comprese anche le spese di giudizio e per assistenza e consulenza legale in relazione ad atti illegittimi, anche se non annullabili ai sensi dell'art. 21-sexies comma 2 e convalidati ai sensi del precedente art. 21-septies comma 2».

4.22

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Dopo l'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente Capo:

CAPO IV-bis.

EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Art. 21-bis. – 1. Le pubbliche amministrazioni eseguono anche coattivamente i provvedimenti amministrativi nei casi previsti dalla legge. Le pubbliche amministrazioni possono avviare l'esecuzione coattiva dei provvedimenti entro dieci anni dalla data di adozione.

2. Il provvedimento amministrativo che ha per oggetto obblighi di fare fungibili o di consegnare una cosa determinata, è eseguito dai destinatari secondo le modalità stabilite e nel termine fissato dal provvedimento stesso. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è ese-

guito d'ufficio a spese dell'obbligato. Dall'avvio dell'esecuzione è data comunicazione al soggetto inadempiente. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-*ter*. – 1. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto di sospensione e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.

Art. 21-*quater*. – 1. Nel caso di revoca del provvedimento amministrativo da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, l'amministrazione che ha revocato il provvedimento provvede alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi subiti dai soggetti nella cui sfera giuridica incide direttamente. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-*quinquies*. – 1. È nullo il provvedimento amministrativo quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione, quando è adottato in violazione o elusione del giudicato e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Ai casi di nullità del provvedimento amministrativo si applicano per quanto compatibili, le norme e i principi in materia di nullità dei contratti.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo.

Art. 21-*sexies*. – 1. È annullabile il provvedimento viziato da violazione di leggi o regolamenti, di disposizioni di fonti comunitarie, di norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno, da eccesso di potere, ovvero da violazioni di disposizioni legislative e regolamentari sulla competenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-*septies*. – 1. Il provvedimento amministrativo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a dieci anni, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, con i limiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249».

4.9

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso articolo 13-bis, comma 2, dopo le parole: «Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento», inserire le seguenti: «, previa diffida,».

4.10

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso articolo 13-bis, comma 2, sostituire il penultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'esecuzione è notificato al soggetto inadempiente».

4.11

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso articolo 13-bis, comma 2, dopo le parole: «al soggetto inadempiente», aggiungere le seguenti: «mediante notifica».

4.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 13-ter».

4.13

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 13-quater» con il seguente:

«Art. 13-quater. – 1. Nel caso di revoca del provvedimento amministrativo da parte dell'organo che lo ha emanato l'amministrazione che ha revocato il provvedimento vantaggioso per i destinatari provvede alla liquidazione di un equo indennizzo in relazione ai comprovati pregiudizi subiti dai soggetti nella cui sfera giuridica incide direttamente. Le even-

tuali controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

4.15

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-quater», dopo la parola: «revoca», inserire le seguenti: «per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o modifica dei medesimi presupposti di fatto del provvedimento».

4.12

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-quater», sopprimere le parole: «ovvero da altro organo previsto dalla legge».

4.16a

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-quater», sostituire le parole: «agli eventuali», con le seguenti: «ai comprovati».

4.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 13-sexies».

4.6

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-sexies», comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo il caso di decorrenza di termini perentori.».

4.8

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-sexies», comma 1, dopo le parole: «ovvero da violazione di», inserire le seguenti: «termini perentori o di».

4.7

BATTISTI, LIGUORI

4.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al capoverso «Art. 13-sexies», sopprimere il comma 2.

4.5

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-sexies», comma 2, dopo le parole: «forma degli atti», inserire le seguenti: «che non abbiano un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento».

4.3

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-sexies», comma 2, sostituire le parole da: «il contenuto» a: «adottato.», con le seguenti: «il destinatario ed il contenuto del provvedimento non avrebbero potuto essere diversi».

4.4

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-sexies», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non venga lesa o limitato il diritto di difesa».

4.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 13-septies», nei commi 1 e 2 sopprimere le parole: «ed entro un termine ragionevole».

4.1

BATTISTI, LIGUORI

Al comma 1, capoverso «Art. 13-septies», comma 2, sostituire le parole: «un termine ragionevole» con le seguenti: «il termine di sessanta giorni».

4.20

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 13-septies», nel comma 2, sostituire le parole da: «, con i limiti» sino alla fine, con le seguenti: «; alla convalida degli atti viziati da incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale».

Art. 5.**5.5**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a "richiesti" sono sostituite dalle parole "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta"».

5.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «più amministrazioni interpellate», aggiungere le seguenti: «purchè non si tratti delle amministrazioni preposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 490/99».

5.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), n. 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La conferenza è pubblica. Ad essa possono partecipare tutti i cittadini delle aree interessate».

5.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4, le parole: "anche su richiesta dell'interessato" sono soppresse».

5.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le amministrazioni interessate devono essere invitate alla conferenza con un congruo periodo di preavviso. Esse devono aver ricevuto preventivamente a cura del convocante ed in tempo utile perchè possano analizzarla, la documentazione inerente ai progetti esaminati e devono presentare in conferenza le proprie valutazioni in merito. Per i comuni, province e regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

5.6

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5, dopo le parole: "dal concedente" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario».

5.6 (testo 2)

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) al comma 5:

1) dopo le parole: "dal concedente" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la Conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto".»

Art. 6.**6.4**

IL GOVERNO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "complessità" sono inserite le seguenti: "e di insediamenti produttivi di beni e servizi».

6.5

IL GOVERNO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "su motivata e documentata richiesta dell'interessato" sono sostituite dalle seguenti: "su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità».

6.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "su motivata e documentata richiesta dell'interessato" sono soppresse».

6.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento ed in tempo utile perchè possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i comuni, province e regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

Art. 7.**7.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con «sessanta» e «novanta» con «centoventi».

7.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni» e le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro trenta giorni».

7.11 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni lavorativi» e le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro trenta giorni lavorativi».

7.12

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni"».

7.12 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, le parole: "almeno dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno cinque giorni lavorativi"».

7.13

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La conferenza dei servizi non può concludersi favorevolmente in caso di parere negativo di VIA».

7.2TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.8

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità».

7.9/1

IL RELATORE

All'emendamento 7.9 sostituire le parole: «sulla base della maggioranza delle posizioni» con le seguenti: «, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede».

7.9

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il capoverso della lettera e) con il seguente:

«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 è abrogato».

7.5TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.15

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) il comma 7 dell'articolo 14-ter è soppresso».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

76^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabrizio Saccomanni, Presidente del II Tavolo di lavoro (Ricostruzione economica, sviluppo e cooperazione) del Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est: audizione del Presidente del II Tavolo di lavoro (Ricostruzione economica, sviluppo e cooperazione) del Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est

Il presidente PROVERA, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al dottor Saccomanni, gli dà la parola.

Il dottor SACCOMANNI ricorda preliminarmente di aver già avuto modo di riferire alla Commissione esteri del Senato sull'attività del Patto di Stabilità il 21 marzo del 2000, a sei mesi dalla nascita della nuova istituzione internazionale.

Nella presente occasione intende prima di tutto fornire una valutazione sull'attività complessiva del Patto di Stabilità nei suoi tre anni di vita, descrivendo i fattori di carattere generale che hanno influenzato la sua azione in una regione d'Europa ancora caratterizzata da focolai di tensione politica e da irrisolti squilibri economici e strutturali.

In secondo luogo, intende soffermarsi sull'attività del secondo Tavolo di lavoro del Patto, quello competente in materia economica, da lui presieduto sin dall'inizio della sua attività, illustrando i principali risultati conseguiti.

Ricorda quindi come il Patto di Stabilità per l'Europa Sud Orientale (SEE) venne costituito a iniziativa dell'Unione Europea (UE), degli altri

paesi del G-7 e delle principali istituzioni finanziarie internazionali (IFI), al fine di riportare la pace e la stabilità politica nella regione e di riattivare la crescita del reddito e dell'occupazione, bloccata da un decennio di conflitti. Obiettivo di fondo dell'iniziativa era l'integrazione del SEE nelle strutture politiche ed economiche euro-atlantiche.

L'esigenza di creare una nuova istituzione per gestire questo complesso processo nasceva dall'insoddisfazione per la frammentarietà e la parzialità dell'intervento della comunità internazionale nella regione. Si avvertiva che, in aggiunta all'azione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea (OSCE) e agli interventi specifici condotti in Bosnia-Erzegovina e in Kosovo, fosse necessario affrontare i problemi della regione con un approccio, appunto, «regionale». In effetti, dopo lo smembramento della Jugoslavia l'azione della comunità internazionale nel SEE era stata condotta «paese per paese», fatte salve alcune iniziative di cooperazione «sub-regionale» di natura inter-governativa (SECI, InCE, eccetera).

D'altra parte, l'esigenza di un approccio regionale discendeva dalla natura stessa dei problemi economico-strutturali del SEE. Come ben documentato in uno studio condotto dalla Banca Mondiale su iniziativa del Tavolo II, le prospettive di ritorno a una crescita sostenibile in una regione spezzettata in tanti piccoli Stati, non specialmente dotata di risorse naturali e con una popolazione relativamente contenuta (60 milioni), si basavano essenzialmente sulla possibilità di creare, al di là delle divisioni etnico-politiche, uno spazio economico e commerciale pienamente integrato e quindi in grado di attrarre investimenti diretti dall'estero.

A questo processo di integrazione regionale avrebbe dato un contributo essenziale l'apertura ai paesi del SEE del grande mercato interno dell'UE.

In questa prospettiva, il Patto di Stabilità si pose come istanza di alto coordinamento e cooperazione fra tre categorie di «attori»: i paesi donatori, i paesi del SEE, gli organismi della cooperazione politica ed economica internazionale. Il Patto non è quindi un'istituzione finanziaria internazionale, come la Banca Mondiale o la Banca Europea degli Investimenti (BEI), non ha fondi propri, né una struttura autonoma di valutazione dei progetti. I limiti operativi imposti dai fondatori al Patto venivano ulteriormente sottolineati dalla contemporanea costituzione da parte dei ministri finanziari del G-7 di un gruppo di indirizzo di alto livello (*High Level Steering Group*) copresieduto dalla Banca Mondiale e dalla Commissione Europea per garantire la sostenibilità finanziaria dell'intervento nei Balcani e la sua compatibilità con gli orientamenti della gestione macroeconomica internazionale. La «produttività» del Patto dipende pertanto dalla disponibilità dei suoi membri, siano essi paesi o istituzioni, di lasciarsi coordinare dal Patto, di recepire le sue proposte e i suoi impulsi.

La seconda considerazione di ordine generale riguarda l'interazione tra il processo di ricostruzione delle infrastrutture distrutte o danneggiate dalle ostilità nel SEE e il processo di riforme strutturali e istituzionali per ricreare nella regione sistemi economici di mercato aperti e competitivi.

Nelle intenzioni dei paesi occidentali ispiratori del Patto i due processi, di ricostruzione e di riforma, avrebbero dovuto procedere di pari passo; nelle attese dei paesi della regione la ricostruzione avrebbe dovuto precedere le riforme, in una ottica in cui l'afflusso di capitali esteri avrebbe reso politicamente realizzabili interventi di riforma spesso impopolari e gravosi. Nei fatti, il processo di ricostruzione è andato più lentamente del previsto, rendendo più difficoltoso il processo di riforma.

Malgrado il fatto che la nascita del Patto di Stabilità sia stata presentata da qualche partecipante e dai *media* come un Piano Marshall per i Balcani, la realtà sottostante è stata ben diversa. La situazione economica dei paesi della regione si è rivelata fin dall'inizio assai compromessa: sul piano degli squilibri macroeconomici, a causa degli ampi disavanzi del bilancio pubblico e della bilancia dei pagamenti e del gravoso onere del debito interno ed estero; sul piano delle strutture istituzionali e giuridiche, per il perdurare di modelli tipici di economie a pianificazione centralizzata. Tutti i paesi hanno in corso programmi di assistenza finanziaria da parte del FMI, spesso con il sostegno della Commissione Europea, che limitano la possibilità per i governi di espandere la spesa pubblica, anche per finalità d'investimento, e di incrementare il debito in valuta; ciò implica che essi possono solo in misura modesta assumere prestiti della Banca Mondiale o della BEI, comunque gravati da oneri di rimborso e d'interesse. Ne deriva che il finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali di cui spesso si parla (corridoi, reti, eccetera) dovrebbe essere effettuato mediante contributi a fondo perduto da parte di donatori esteri. In realtà nei bilanci dei paesi occidentali, della Commissione Europea, o delle istituzioni internazionali non vi sono attualmente, né in prospettiva, disponibilità di ammontare tale da soddisfare questo tipo di domanda che è tipicamente di durata pluriennale. Ciò deriva sia da esigenze di riequilibrio delle finanze pubbliche, sia da nuovi orientamenti strategici che tendono a privilegiare forme di compartecipazione tra settore privato e mano pubblica (*public-private-partnership*) nel finanziamento delle reti infrastrutturali. In questi schemi il debitore deve essere in grado di remunerare il finanziamento privato attraverso la vendita (con pedaggi stradali, tariffe ferroviarie, bollette elettriche, eccetera) a prezzi di mercato dei servizi forniti dall'infrastruttura. Donde l'enfasi, nella programmazione degli investimenti, sulla strategia delle riforme e della creazione di regole e istituzioni adeguate, per le quali il sostegno finanziario, anche a fondo perduto, della mano pubblica dei paesi donatori è invece disponibile.

Questi nuovi orientamenti sono in atto da tempo su scala mondiale e si sono riflessi, ad esempio, nel minore coinvolgimento delle banche multilaterali di sviluppo nel finanziamento di grandi progetti infrastrutturali nei paesi emergenti, a favore di una maggiore presenza in progetti di *institution building*, di assistenza tecnica e sociale. Analoga strategia è stata seguita nei confronti delle economie in transizione nell'Europa centro orientale.

Senza tener conto delle considerazioni che precedono non è facile comprendere appieno il senso del dibattito in corso nell'UE sin dalla

fine del 2001 sul ruolo e sull'efficacia del Patto di Stabilità, tema che passa ad affrontare. Il riesame si è concluso nel marzo 2002 con le decisioni del Consiglio Affari Generali (CAG) dell'UE che ha riconfermato il sostegno al Patto, a condizione che esso si concentri su attività concrete sulle quali sia in grado di produrre un valore aggiunto in tempi prestabiliti e la sua attività faccia da complemento alle strategie dell'UE nella regione, in particolare per quanto riguarda il Processo di Adesione (AP – che interessa Bulgaria e Romania) e il Processo di Stabilizzazione e Associazione (SAP – che interessa Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia e Jugoslavia).

Il Patto si è già attivato per recepire le indicazioni del CAG. In particolare per quanto riguarda l'attività del Tavolo II, le iniziative considerate prioritarie dal CAG (infrastrutture, energia, commercio, investimenti) fanno da tempo parte del programma di lavoro del Tavolo e importanti risultati concreti sono stati conseguiti. Ma le indicazioni del CAG comportano un impegno di cooperazione anche per la UE. L'intervento della Commissione nei Balcani, pur importante dal punto di vista quantitativo, si muove in un'ottica «paese per paese» e non sfrutta adeguatamente le sinergie realizzabili con l'approccio regionale del Patto. Ciò vale sia per il capitolo delle riforme strutturali e istituzionali, sia per il capitolo dello sviluppo delle infrastrutture. In questo secondo campo, gli stanziamenti previsti per progetti infrastrutturali nell'ambito del nuovo strumento CARDS sono del tutto marginali. Più significativo dovrebbe inoltre essere il sostegno dell'UE all'attività della BEI, che è il principale finanziatore di progetti infrastrutturali nella regione, ma che per statuto non può addossarsi più del 50 per cento del costo di un singolo progetto. Vi è inoltre un problema di tempi: con l'adesione di Bulgaria e Romania prevista per il 2007 e il procedere lentissimo degli accordi SAP, vi è l'esigenza che gli sforzi del Patto per mantenere vivo l'impegno nella regione per le riforme e la ricostruzione siano pienamente sostenuti dalle istanze dell'UE.

Le considerazioni generali fin qui svolte forniscono gli elementi per inquadrare l'attività del Tavolo II e per valutarne l'evoluzione.

Dall'ottobre 1999 il Tavolo II si è riunito sei volte, a cadenza circa semestrale, a Bari nell'ottobre 1999, a Skopje e a Istanbul nel corso del 2000, a Tirana e a Sarajevo nel corso del 2001, a Sofia nel 2002. Inoltre, sono state tenute numerose riunioni preparatorie di carattere ristretto sia a Roma che presso il Segretariato del Patto a Bruxelles.

Nel complesso, l'attività del Tavolo II è stata caratterizzata dalla scelta di temi concreti, di iniziative specifiche sulle quali fosse possibile coagulare in tempi prefissati il consenso politico dei paesi della regione e il loro impegno ad attuarle. Il Tavolo II si è concentrato su quattro grandi aree: i progetti infrastrutturali, la promozione degli investimenti stranieri, la liberalizzazione dei regimi commerciali, la creazione di un mercato regionale dell'energia elettrica nei Balcani. Altre iniziative specifiche sono state portate avanti dal Tavolo II, nella misura in cui esse potevano beneficiare di sostegno mirato da parte dei donatori.

Nella fase iniziale l'attività del Tavolo si è concentrata sulla preparazione di conferenze di donatori per raccogliere impegni di finanziamento per progetti infrastrutturali di dimensione regionale e di comprovata fattibilità economica e finanziaria. In questa fase si colloca la Conferenza Regionale di Bruxelles del marzo 2000, integrata nel giugno 2001 dalla Conferenza per la Jugoslavia, entrata a far parte del Patto subito dopo la caduta del regime Milosevic. Insieme alle principali IFI, il Patto vaglia oltre quattrocento proposte presentate dai paesi della regione identificando i progetti di rapida attuazione da includere in un *quick startpackage* su cui far coagulare il consenso dei paesi donatori e delle IFI. Con la Conferenza di Bucarest dell'ottobre 2001 si approvano le linee strategiche per lo sviluppo delle reti infrastrutturali nel medio periodo. Al fine di controllare l'attuazione dei progetti, sia da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e dei paesi donatori, sia da parte dei paesi beneficiari, viene creato, a iniziativa del Tavolo II, un gruppo di indirizzo per le infrastrutture (*Infrastructure Steering Group - ISG*) presieduto dalla Commissione Europea, cui partecipano le principali IFI e il Patto di Stabilità.

Allo stato attuale, consolidando i progetti presentati nel corso delle due conferenze regionali, FISG controlla l'esecuzione di 46 progetti infrastrutturali per un costo complessivo di 3,46 miliardi di euro. 1 progetti interessano tutti i paesi della regione e coprono un ampio ventaglio di settori (trasporti, energia, acqua e ambiente, commercio infraregionale); essi sono gestiti ciascuno da una istituzione capofila (Banca Mondiale, BEI, BERS, Commissione Europea) o da un paese donatore, come è il caso dell'Italia per un progetto in Albania. I lavori sono già iniziati per 23 di questi progetti ed è previsto che entro la fine di quest'anno i lavori inizino su altri cinque progetti portando il totale dei progetti già avviati al 61 per cento del totale per un costo complessivo di 2,1 miliardi di euro. I progressi sono stati più rapidi a partire dal 2002; i ritardi sono stati dovuti in gran parte alla necessità di risolvere complessi problemi di attuazione dei progetti soprattutto nei paesi percettori. Un esempio illuminante è quello dei progetti di natura stradale dove è sovente necessario attuare complesse procedure di esproprio di terreni prima di iniziare i lavori e successivamente gestire le eventuali contestazioni in sede giurisdizionale. Ciò è il risultato del fatto che in molti paesi della regione mancano ancora efficaci sistemi giuridici, efficaci strumenti legali per gestire il diritto di proprietà e i casi di esproprio e le relative modalità di compensazione. In altri casi i ritardi sono stati causati dal mancato rispetto di norme internazionali sugli appalti o sulla protezione ambientale.

Nel complesso il meccanismo di valutazione e monitoraggio dei progetti incentrato sull'ISG si è rivelato più snello ed efficiente delle conferenze regionali. L'ISG si riunisce con maggiore frequenza e data la sua composizione ristretta può agire più prontamente intervenendo per rimuovere impedimenti all'esecuzione dei progetti. La presenza nell'ISG del Patto di Stabilità, attraverso la presidenza del Tavolo II, consente di tenere pienamente conto delle indicazioni dei paesi beneficiari e di rappresentare ad adeguato livello tecnico le loro esigenze. È in atto nell'ambito del Patto

di Stabilità un esame dettagliato del ruolo e degli obiettivi dell'ISG nel medio periodo, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della lista dei progetti a nuove proposte, specialmente nei settori dell'energia elettrica e del trasporto ferroviario.

Passa quindi a considerare lo strumento ideato dal Patto di Stabilità per la promozione degli investimenti esteri, noto come *Investment Compact*. Si tratta di un'intesa sottoscritta nel febbraio 2000 alla riunione del Tavolo II a Skopje, con la quale i paesi della regione balcanica si impegnano a portare avanti un programma integrato di riforme legislative, istituzionali e amministrative intese a promuovere lo sviluppo dell'area facilitando gli investimenti privati. L'azione dell'*Investment Compact* integra e rafforza la strategia di sviluppo del settore privato perseguita dalle IFI, del cui coordinamento è responsabile, nell'ambito del Tavolo II, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).

Il programma dell'*Investment Compact*, che è presieduto congiuntamente dall'OCSE e da uno dei paesi donatori (attualmente l'Austria, che ha raccolto il testimone dal Regno Unito in gennaio), prevede che un gruppo di lavoro (*project team*) gestito dall'OCSE fornisca assistenza ai paesi della regione nella messa a punto e nella realizzazione dei programmi di riforme, effettui un monitoraggio dei progressi realizzati e riferisca periodicamente su tali progressi in forma pubblica. Il *project team* si avvale dell'apporto di rappresentanti del settore privato, soprattutto di investitori esteri presenti nell'area.

L'Italia ha esercitato un peso determinante nel sostenere l'attività dell'*Investment Compact* del Patto di Stabilità e nell'orientarne la strategia. Ha anche partecipato significativamente al finanziamento del programma, fornendo all'OCSE risorse finanziarie (complessivamente, 380.000 euro negli ultimi due anni) e umane (il 50 per cento del tempo professionale di un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

L'obiettivo del programma dell'*Investment Compact* è triplice: aiutare i paesi a identificare i principali ostacoli allo sviluppo e le misure per rimuoverli; concentrare l'attenzione delle autorità sulle questioni di massimo impatto sul flusso degli investimenti privati, evitando la dispersione di energie e puntando a risultati concreti a breve scadenza; far conoscere ai potenziali investitori esterni i progressi realizzati, suffragati dal monitoraggio di un'entità internazionale indipendente e di grande prestigio.

I primi risultati ottenuti dall'*Investment Compact* sono verificabili dal confronto fra la prima e la seconda edizione del *Monitoring Instrument* – il documento base, redatto dalle autorità dei paesi della regione con l'assistenza del *project team*, che analizza i risultati effettivamente raggiunti. La prima edizione, del giugno 2001, riportava un totale di 587 azioni riformatrici che i nove paesi proponevano di attuare nel breve e medio periodo. Di queste, 280 (quasi la metà) risultavano completate al 30 giugno 2002 come riferito nella seconda edizione del *Monitoring Instrument*, a fine ottobre 2002.

La limitazione principale dell'efficacia dell'*Investment Compact* è stata, inizialmente, l'eccessiva dispersione. Fra le 587 misure elencate nella prima edizione del *Monitoring Instrument* erano accomunate azioni cruciali, come la riforma fiscale o il regolamento delle dispute sulla proprietà dei terreni, insieme con attività minori, come corsi di formazione del personale o l'organizzazione di seminari. Ciò impediva di concentrare le energie delle autorità sulla rimozione dei principali ostacoli allo sviluppo economico del paese e all'afflusso di investimenti privati. La presenza italiana nella gestione del programma e nel suo monitoraggio è stata decisiva per far adottare una drastica riforma del sistema e correggerne il difetto. Si è ottenuto l'accordo dei partecipanti e dei donatori, comprese le IFI, all'introduzione di una serie di cambiamenti a partire dal 2002. L'*Investment Compact* si concentra ora su tre sole aree di interesse: la promozione degli investimenti, soprattutto dall'estero, lo sviluppo dell'imprenditorialità privata, soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI), e i problemi relativi alla *governance* e alla regolamentazione delle attività economiche, inclusa la normativa sulla concorrenza e la lotta alla corruzione amministrativa. Si è preso così esplicitamente atto del fatto che altre istituzioni sono meglio attrezzate dell'*Investment Compact* per occuparsi di riforme complesse come le privatizzazioni, la ristrutturazione del sistema finanziario e del *welfare*, eccetera; a ogni paese è ora richiesto di identificare per ciascuna delle tre aree di competenza dell'*Investment Compact* tre, e non più di tre, riforme prioritarie, indicando le azioni da intraprendere, le amministrazioni responsabili e il calendario previsto per la loro realizzazione; il monitoraggio del programma da parte del *project team* sfocerà in rapporti a frequenza semestrale, nei quali si riferirà in dettaglio sull'effettiva realizzazione degli impegni assunti e sulle ragioni degli eventuali ritardi.

La nuova edizione del *Monitoring Instrument* (ottobre 2002) riflette le riforme descritte e contiene un'analisi dei risultati ottenuti al giugno 2002, da cui si evince che molti passi avanti sono stati compiuti, particolarmente per quanto riguarda le riforme legislative e normative. Solo nei quindici mesi trascorsi fra la pubblicazione della prima e della seconda edizione del *Monitoring Instrument*, i nove paesi della regione hanno adottato 46 importanti misure legislative, introducendo nuove leggi e normative in materia di codici commerciali, di diritto societario e fallimentare, di disciplina della concorrenza e della trasparenza, di riforma della fiscalità e degli incentivi agli investimenti; le numerose riforme fiscali o relative agli incentivi adottate recentemente (12 in 15 mesi) testimoniano una tendenza ad abbandonare la strada degli incentivi e riconoscono che la stabilità e la prevedibilità della normativa fiscale e amministrativa, e la trasparenza e la coerenza con la quale è applicata, sono più importanti della stessa generosità degli incentivi offerti. Si sono fatti inoltre notevoli progressi nel costituire e rafforzare le istituzioni che devono mettere in pratica le riforme. Tutti i paesi hanno istituito enti per la promozione degli investimenti ed enti specializzati nell'assistenza alle PMI, o alle esportazioni. Questi enti, però, mancano di esperienza, e molto resta da fare

per migliorare la competenza del loro personale. Il problema della scarsa esperienza nella gestione delle normative relative al funzionamento dell'economia di mercato vale anche per la magistratura designata a trattare dispute di natura commerciale e i fallimenti.

Qualche progresso si è realizzato anche verso l'obiettivo di abbattere le barriere amministrative alla costituzione di nuove imprese e alla loro gestione, ma ulteriori sforzi sono necessari per semplificare le normative per l'ottenimento di permessi e concessioni, e le procedure di controllo e ispezione.

Infine, ricorda che, nel luglio 2002, sotto l'egida dell'*Investment Compact* e del Patto di Stabilità, è stata firmata a Vienna una dichiarazione dei ministri degli esteri o dell'economia di tutti i paesi partecipanti, con la quale questi si impegnano all'adozione di principi e di pratiche comuni nello sviluppare e nel mettere in atto una politica comune di incoraggiamento degli investimenti, soprattutto provenienti dall'estero.

In conclusione, l'*Investment Compact* si è dimostrato uno strumento utile ed efficace per assistere i paesi della regione balcanica a realizzare le riforme legislative, istituzionali, e di politica economica necessarie ad aumentare il flusso di investimenti privati nella regione, e quindi a promuoverne lo sviluppo economico. Comincia a diffondersi la convinzione tra i paesi balcanici che sia loro interesse cooperare per proiettare l'immagine di una regione unitaria, piuttosto che competere fra di loro per dirottare da un paese all'altro il modesto flusso di investimenti esteri che si dirigono verso i Balcani; resta però molta strada da fare, ed è lecito attendersi che la riforma del programma ne aumenterà e l'utilità, e l'efficacia.

Passa quindi a considerare i profili attinenti alla liberalizzazione degli scambi commerciali nella regione, ricordando come si tratti di un settore preso in esame fin dall'inizio dei lavori del Patto di Stabilità. A seguito della decisione dell'UE di concedere preferenze commerciali asimmetriche ai paesi della regione liberalizzando per la quasi totalità delle loro esportazioni verso la UE, il Tavolo II discusse l'opportunità che i paesi balcanici assumessero iniziative analoghe di rimozione degli ostacoli al libero commercio all'interno della propria regione. La motivazione di questa iniziativa era, ancora una volta, la necessità di creare nella regione una zona di libero scambio che consentisse agli investitori stranieri di guardare al SEE come uno spazio economico integrato.

Alla riunione del Tavolo di lavoro a Skopje nel febbraio 2000 venne istituito un sottogruppo per esaminare i problemi della liberalizzazione commerciale nei Balcani. A sottolineare la «proprietà regionale» dell'iniziativa, la presidenza del sottogruppo fu assunta da un alto dirigente dell'amministrazione macedone. I lavori del sottogruppo, cui hanno fattivamente partecipato esperti della Commissione Europea, della Banca Mondiale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, hanno portato nel giugno 2001 alla firma di un *Memorandum* d'intesa da parte di tutti i paesi della regione con l'impegno a sottoscrivere ciascuno, entro la fine del 2002, accordi bilaterali di libero scambio con tutti gli altri paesi della regione per un totale di 21 accordi. All'intesa ha successivamente aderito,

sia pure con un calendario più ampio, anche la Moldova, dopo la sua inclusione nel Patto, portando il totale degli accordi da realizzare a 28.

Gli accordi, ancorché adattabili alle esigenze dei singoli paesi firmatari, sono redatti secondo un modello standard elaborato dalla competenti organizzazioni internazionali. Creando una rete di accordi di libero scambio bilaterali, si è fatto un passo importante verso la creazione di una virtuale zona di libero scambio di dimensione regionale interessante un mercato potenziale di 60 milioni di persone.

Il processo di attuazione degli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa è iniziato immediatamente e ad oggi sono stati firmati 11 dei 21 accordi previsti dall'impegno, mentre altri otto sono in fase avanzata di negoziazione. È quindi ben possibile che l'impegno assunto in tema di liberalizzazione commerciale possa essere effettivamente realizzato nei tempi previsti. In proposito, fa presente di aver già convocato per la fine di questo mese una riunione *ad hoc* del Tavolo II per verificare lo stato di avanzamento dei negoziati bilaterali in corso.

Per quanto riguarda il 2003, il Tavolo II ha già predisposto un programma di adempimenti, sottoscritto a livello ministeriale alla riunione di Sofia del giugno scorso. In particolare, i ministri del commercio dei paesi firmatari si sono impegnati: a) ad attuare gli accordi raggiunti, specialmente per quanto riguarda l'abolizione delle barriere non-tarifarie, la semplificazione delle procedure doganali e l'introduzione di un sistema comune di regole di originazione; b) a esaminare ulteriori passi avanti in tema di integrazione, quali la liberalizzazione nel commercio dei servizi, l'armonizzazione degli standard, la politica della concorrenza; c) promuovere la realizzazione di una vera e propria area di libero scambio sul modello europeo.

Nel complesso, l'azione del Patto in questo campo si è rivelata essere una delle iniziative di maggiore successo. Essa si è caratterizzata: per una efficace e attiva collaborazione nell'ambito del Patto tra i paesi della regione e le principali istituzioni internazionali; per una significativa *leadership* da parte dei paesi della regione; per una concreta assistenza da parte di alcuni paesi donatori (Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera) che hanno finanziato i lavori del sottogruppo. Si tratta di un esempio concreto del «valore aggiunto» che il Patto può creare, agendo in sinergia con gli altri attori della comunità internazionali.

Nei dibattiti condotti in seno al Tavolo II sulle strategie della ricostruzione, crescente attenzione è stata dedicata al tema delle infrastrutture nel settore dell'energia, che ha urgenti e grandi necessità di riabilitazione e di ristrutturazione e che può trarre enorme vantaggio da un coordinamento delle iniziative su scala regionale. È infatti dimostrato che la soluzione dei problemi del settore nella regione balcanica, se ricercata in base all'uso ottimale delle risorse e delle infrastrutture esistenti nella regione, comporta costi di investimento sostanzialmente (da due a tre volte) inferiori a quelli che si dovrebbero sostenere per rendere autosufficienti i sistemi di approvvigionamento e distribuzione di fonti di energia di ciascun paese. In altre parole, l'autosufficienza energetica per ogni paese della re-

gione rischia di generare capacità in eccesso e di essere più costosa e meno efficiente dell'approccio regionale.

Di concerto con la strategia della Commissione Europea, il Patto di Stabilità ha appoggiato iniziative tese a creare le condizioni per un mercato regionale dell'energia (*Regional Energy Market - REM*) dove divenisse possibile il libero scambio dell'energia elettrica con l'obiettivo ultimo dell'integrazione di tale mercato regionale con il sistema di interconnessioni europeo (*Union pour le Commerce et la Transmission de l'Energie Electrique - UCTE*) e con l'ulteriore intento di facilitare l'adozione di una strategia comune di investimenti, da parte delle autorità dei paesi balcanici come dei principali donatori, mirata all'ottimizzazione dei sistemi elettrici su scala regionale. Con questa strategia il SEE può ragionevolmente conseguire continuità nelle forniture di energia, minori costi operativi, minori oneri per l'espansione della capacità di generazione, prezzi più bassi per il consumatore finale.

L'obiettivo della creazione del REM è perseguito da diversi gruppi di lavoro, a diversi livelli, ai quali partecipano, oltre ai paesi balcanici, anche i paesi confinanti: Italia, Slovenia, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Grecia e Turchia. Queste iniziative, in congiunzione con le strategie perseguite dalle IFI con i prestiti settoriali, hanno cominciato a dare risultati. Le normative settoriali sono state ammodernate in coerenza con l'obiettivo di integrazione regionale; la separazione delle funzioni di generazione, trasmissione e distribuzione (*unbundling*) è stata realizzata istituzionalmente in Bulgaria e Romania, e in senso contabile e amministrativo anche negli altri paesi; accordi sono stati raggiunti sull'armonizzazione degli standard tecnici per consentire gli scambi internazionali; le tariffe interne dell'energia elettrica hanno cominciato ad adeguarsi gradualmente all'obiettivo di recuperare almeno i costi di gestione – un prerequisito per attrarre investimenti privati nel settore.

Molto resta però da fare per realizzare un vero mercato regionale dell'energia. Il processo di liberalizzazione dei sistemi elettrici nazionali dev'essere rafforzato con l'istituzione di autorità indipendenti per la regolazione del mercato e per la gestione delle reti di trasmissione e distribuzione.

L'armonizzazione regionale degli standard tecnici e dell'infrastruttura normativa e amministrativa per gli scambi internazionali deve progredire ulteriormente; le tariffe di cessione dell'energia devono essere portate al livello dei costi marginali di produzione, trasmissione e distribuzione; la percentuale delle erogazioni per le quali le aziende elettriche non riescono a esigere il pagamento delle tariffe deve essere drasticamente ridotta; infine occorre formalizzare un accordo fra i paesi della regione, avallato dai principali donatori, su una strategia regionale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali che ne assicuri l'ottimizzazione a livello regionale.

L'importanza dell'energia elettrica per lo sviluppo economico della regione è stata riconosciuta dai governi del SEE che hanno concordato di elaborare una dichiarazione comune di strategia, i cui principi saranno fissati in un *Memorandum of Understanding (MoU)* che impegna i rispet-

tivi paesi al perseguimento della strategia comune concordata. Le bozze di strategia e di MoU sono state preparate da un gruppo ristretto di esperti provenienti dai principali donatori (fra cui l'Italia) coordinato congiuntamente dal Patto di Stabilità e dalla Commissione Europea. I due documenti propongono obiettivi temporali molto ambiziosi: l'attivazione del libero mercato dell'energia elettrica all'interno della regione entro la fine del 2003, e la piena integrazione del sistema elettrico regionale con quello dell'Europa occidentale entro la fine del 2005. E previsto che la firma del MoU avvenga ad Atene il prossimo 15 novembre. Oltre che dai ministri dell'energia dei paesi interessati, il MoU sarà sottoscritto anche dalla Commissione Europea e dal Patto di Stabilità in qualità di *sponsors* e dai rappresentanti dei Ministri per l'energia dei paesi confinanti con la regione, fra cui l'Italia, in qualità di «osservatori».

Il contributo italiano al processo che è sfociato nella definizione della strategia regionale e nella bozza di MoU è stato significativo, avendo controbilanciato la tendenza proposta da alcuni donatori a puntare da subito sull'integrazione di ciascun paese nel sistema Europeo occidentale piuttosto che insistere sull'integrazione regionale ostacolata dalle difficoltà politiche di realizzare una vera collaborazione fra paesi balcanici. La bozza concordata torna a mettere la collaborazione fra paesi balcanici al centro della strategia e degli impegni che saranno sottoscritti nel MoU. Questo è, tra l'altro, coerente con l'obiettivo di realizzare economie di scala e anche con i possibili interessi commerciali del «sistema Italia».

In proposito, ricorda che l'Italia è stata particolarmente attiva nel settore dell'energia elettrica in questa regione, soprattutto in Albania. Enel Power, in particolare, ha fornito assistenza tecnica per la ristrutturazione della KESH, la società albanese di energia elettrica, col finanziamento di un *trust fund* italiano gestito dalla BERS. Considerata l'evoluzione della situazione attuale e prospettica del settore nella regione è auspicabile che le iniziative del «sistema Italia» vadano al di là dell'approccio bilaterale, come nel caso dell'assistenza all'Albania, e si riorientino verso approcci a valenza regionale.

Ritiene infine opportuno menzionare brevemente, per completezza, alcune iniziative di cui il Tavolo II si è occupato o si sta occupando a richiesta di paesi membri e con il sostegno di alcuni donatori.

In primo luogo, viene in considerazione l'impegno in materia di coesione sociale. Con il sostegno finanziario della Francia, l'iniziativa si avvale della collaborazione del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si stanno individuando progetti specifici nel campo dell'addestramento professionale, della sanità pubblica e dell'edilizia popolare.

Va poi ricordata l'iniziativa denominata «e-SEE». Promossa inizialmente dalla Svezia, l'iniziativa mira a «mettere in rete» il SEE, promuovendo la diffusione di tecnologie avanzate di informazione e comunicazione. L'obiettivo attualmente perseguito è quello di collegare i Balcani ad analoghe iniziative promosse dall'UE al suo interno e per i paesi dell'accesso (*e-Europe* ed *e-Europe+*).

Per ciò che attiene alla gestione del bacino del fiume Sava, iniziativa promossa dal Tavolo Il congiuntamente ai paesi interessati (Bosnia-Erzeugovina, Croazia, Slovenia, Jugoslavia), si è giunti alla firma di un accordo per la gestione integrata dei problemi del bacino (navigazione, protezione ambientale, sviluppo, eccetera). Il programma potrà servire da modello per altri interventi di gestione di bacini idrici transfrontalieri.

A conclusione della sua esposizione, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sul futuro del processo di transizione che interessa l'Europa Sud Orientale e il Patto di Stabilità.

Il processo di stabilizzazione militare, politica, economica nei Balcani è cominciato con il Patto di Stabilità nell'autunno del 1999. Esso ha potuto svilupparsi appieno solo dopo l'ottobre del 2000 con il cambio di regime in Jugoslavia, e potrà consolidarsi in tempi medio-lunghi: un periodo di dieci anni, anche alla luce dell'esperienza della transizione in Europa centro orientale, deve considerarsi come un minimo, tenuto conto dei gravi danni economici, politici e sociali causati dai conflitti regionali, che hanno avuto implicazioni negative anche per paesi estranei al conflitto come la Bulgaria e la Romania (attraverso il blocco del Danubio).

Tuttavia progressi visibili sono stati realizzati in tutti i paesi e in ogni campo; soprattutto si è instaurato un processo di cooperazione regionale altamente apprezzato dai paesi balcanici, al di là del disappunto per le aspettative deluse di massicci afflussi di donazioni. Inoltre, benché sia ampiamente riconosciuta la *leadership* dell'UE nel processo di stabilizzazione dei Balcani, il Patto è stato in grado di coagulare consenso e sostegno tra i paesi donatori anche al di fuori dell'UE, in particolare negli Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone, Norvegia.

Un prematuro disimpegno del Patto dai Balcani, in una fase ancora incerta della transizione, darebbe certamente luogo a reazioni negative sia nella regione che fra la comunità internazionale. Ciò non significa che il Patto debba divenire un'istituzione permanente, sottraendo competenze alla UE o alle IFI. Significa che non sono ancora venute meno le ragioni per un intervento speciale in una regione ricca di opportunità ma anche di rischi per gli equilibri politico-strategici del Vecchio Continente, e che è ancora necessario per la comunità internazionale impegnarsi per realizzare appieno le sinergie implicite nel Patto.

Da ultimo, il dottor Saccomanni consegna alla Commissione anche alcune tabelle riepilogative recanti i dati inerenti allo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali in corso nei Paesi interessati, nonché un quadro degli accordi di liberalizzazione commerciale, già in vigore o in fase di negoziazione, finalizzati alla realizzazione di un'area di libero scambio.

Al termine dell'esposizione introduttiva, il presidente PROVERA rivolge alcune domande al dottor Saccomanni, soffermandosi in primo luogo sul problema delle fonti energetiche nella regione balcanica. Con particolare riferimento alla situazione albanese, nella quale si registra una grave dispersione di energia causata da un inefficiente sistema di distribuzione, chiede se gli organismi competenti del Patto di Stabilità ten-

gano conto delle singole realtà locali. Domanda inoltre se le difficoltà rilevate in Albania relativamente all'energia elettrica si riscontrino anche in altri Paesi dell'area e infine chiede ragguagli sulle eventuali iniziative che si intendono adottare allo scopo di migliorare la collaborazione in materia di fonti energetiche a livello regionale.

Affrontando poi le questioni concernenti le opportunità di insediamento di piccole e medie imprese, anche italiane, nell'Europa sud-orientale, domanda quali siano gli ostacoli che ancora si frappongono a questo tipo di espansione economica, tenendo conto che ovviamente gli imprenditori sono interessati a investire nelle zone in cui vi siano condizioni tali da lasciar presupporre un'adeguata remuneratività delle loro attività.

Il dottor SACCOMANNI, nel rispondere ai quesiti posti dal Presidente, assicura che il Patto è attivamente impegnato per fare in modo che la produzione e la distribuzione di energia avvenga secondo forme tali da favorire gli investimenti diretti dall'estero. Rileva peraltro che è un settore suscettibile di attirare gli investimenti privati, ma che richiede altresì un adeguato sistema tariffario e una gestione efficiente soprattutto sotto il profilo della riscossione delle bollette. Il problema del resto non è presente solamente in Albania, ma è diffuso in tutta l'area, che risulta fra l'altro essere dipendente in maniera rilevante dall'energia elettrica. Occorre pertanto creare dei meccanismi di controllo sulla gestione delle compagnie elettriche, riducendo al minimo i fenomeni di dispersione dell'energia, che non sono attribuibili solamente all'inefficienza tecnica.

Egli rende noto, inoltre, che tutti i Paesi dell'area desidererebbero che si costruisse una centrale elettrica sul rispettivo territorio nazionale, ma ciò comporterebbe il rischio di un eccesso di capacità produttiva installata. È invece opportuno individuare un numero limitato di possibili dislocazioni di centrali energetiche e poi organizzare la distribuzione affidandola a un organismo sovranazionale. Su questo tipo di strategia peraltro le istituzioni del Patto hanno il conforto sia della Commissione dell'UE, sia dei Paesi della regione.

Quanto alla dipendenza dell'Albania dall'energia idroelettrica, le conseguenze negative di tale situazione sono emerse durante la stagione scorsa quando una grave siccità ha determinato una crisi energetica. Occorre pertanto creare delle fonti alternative, facendo in special modo riferimento all'energia termoprodotta.

In relazione poi al Corridoio n. 5, il dottor Saccomanni precisa che esso non riguarda solamente il sistema dei trasporti e la distribuzione di energia. A monte dell'iniziativa in questione vi sono del resto anni di discussioni e di progettazioni, ma ancora non è disponibile il finanziamento complessivo. I singoli progetti adottati nell'ambito del Patto di Stabilità fanno riferimento a specifici segmenti del Corridoio n. 5, ma si è ben lungi dal fornire una risposta complessiva al problema. In ogni caso, la riforma del mercato dell'energia nell'area considerata deve procedere di pari passo alla realizzazione del predetto corridoio.

In merito quindi alle opportunità per le piccole e medie imprese, il dottor Saccomanni avverte che è la BERS l'agenzia guida per questo tipo di attività. In tale ottica, sono state create delle microstrutture finanziarie che concedono prestiti o emettono garanzie per le piccole e medie imprese locali. L'obiettivo è quello di realizzare un tessuto favorevole alle iniziative delle piccole e medie imprese sia locali, che provenienti dall'estero.

Richiama poi il caso della Romania, dove le piccole e medie imprese italiane hanno trovato condizioni favorevoli – in particolare dal punto di vista del trattamento fiscale – per il loro insediamento, il quale è stato ulteriormente incentivato dall'esistenza di una rete di trasporti efficiente tra il territorio romeno e l'Italia del Nord-Est. In altre aree, al contrario, non vi sono le medesime condizioni favorevoli ed anzi sono presenti ostacoli di natura legale e fiscale. Al riguardo, è stato istituito un comitato, composto da esperti e imprenditori, che ha il compito di individuare le principali problematiche che si pongono su questo terreno. In particolare, in questa sede, è stata sollevata la questione del diritto di proprietà dei terreni sui quali vengono a insediarsi imprese estere e in proposito è stata avanzata la proposta che eventuali contenziosi non debbano coinvolgere gli imprenditori interessati, bensì i governi che hanno concesso l'autorizzazione alla realizzazione di impianti *in loco*.

Richiamando il problema del contenzioso che si sviluppa in materia di diritto commerciale e che vede le imprese estere abitualmente perdenti dinanzi ai tribunali locali, il PRESIDENTE chiede quali iniziative possano essere assunte al riguardo in sede di Patto di Stabilità.

Il dottor SACCOMANNI risponde alla domanda testé formulata, sottolineando come quella sollevata sia proprio una delle questioni più delicate che il Patto si trova ad affrontare sotto il profilo della ricostruzione economica e dello sviluppo. Assicura quindi che si stanno compiendo degli sforzi per individuare misure *ad hoc*, anche coinvolgendo esperti dell'OCSE e investitori privati dei diversi Paesi interessati. Ci si propone infatti di fornire assistenza tecnica agli Stati del Sud-Est europeo, sia aiutando i rispettivi Governi ad elaborare provvedimenti normativi atti a porre rimedio alle problematiche in oggetto, sia contribuendo alla formazione dei quadri amministrativi competenti. Dopo aver quindi precisato che in merito a questo settore la titolarità dell'iniziativa spetta al Tavolo che si occupa della democratizzazione e dell'affermazione dello Stato di diritto, in quanto competente per la lotta alla corruzione a livello amministrativo, il dottor Saccomanni rende noto che vi sono anche magistrati italiani particolarmente attivi in questo campo, rilevando peraltro come l'individuazione di un'idonea soluzione richieda tempo e comporti consistenti oneri finanziari: causa dell'inefficienza e della corruzione è infatti anche il basso livello di retribuzione dei magistrati e dei funzionari amministrativi dei Paesi dell'area.

Osserva tuttavia che, nonostante le difficoltà emerse e illustrate anche nel corso dell'odierna audizione, il tasso di crescita del prodotto interno lordo dei Paesi dell'area balcanica ha oscillato negli ultimi anni fra il 5 e il 7 per cento; un andamento lusinghiero che, dopo il rallentamento registrato nel 2002, dovrebbe riprendere a ritmo sostenuto nel corso del 2003.

Il presidente PROVERA, dopo aver ringraziato il dottor Saccomanni per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Difesa, Berselli e Bosi.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la seduta odierna non ha potuto aver luogo per il protrarsi dei lavori delle Commissioni riunite Giustizia e Difesa.

La Commissione Difesa tornerà a riunirsi mercoledì 13 novembre alle ore 15.15.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

202^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre scorso.

Il sottosegretario TANZI, dopo aver dichiarato di non avere osservazioni da formulare, consegna agli atti della Commissione una nota redatta dal Dipartimento affari regionali sugli argomenti in esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e l'esame dei relativi emendamenti per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Conviene la Commissione.

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame degli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, su avviso conforme del sottosegretario TANZI, propone di esprimere avviso contrario su tali emendamenti in quanto volti a sopprimere o modificare alcune disposizioni contenute nella clausola di copertura, compromettendo, in tal modo, la neutralità finanziaria del provvedimento.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, infine, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772.

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sul provvedimento in titolo, fa presente che si tratta del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, come indicato dal Servizio del bilancio, con riferimento all'articolo 1 segnala che: relativamente al comma 1 lettera b), nella relazione tecnica non viene effettuata alcuna stima degli effetti finanziari relativi agli esercizi successivi all'anno 2004 per dare conto dell'eventualità di un minor gettito IRPEG conseguente alle quote da dedurre in tali esercizi; in relazione al comma 1, lettera c) non risulta chiaro se la nuova quantificazione indicata nella relazione tecnica integrativa debba intendersi sostitutiva della precedente o se invece rappresenti la stima conseguente ad uno scenario alternativo rispetto a quello ipotizzato nella relazione tecnica originaria: appare opportuno disporre di una stima unica che tenga conto della facoltà di opzione dei contribuenti per uno dei due regimi ivi previsti, esplicitando le assunzioni circa la stima della corrispondente percentuale di adesione; per quanto riguarda i commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, posto che nella relazione tecnica integrativa sono state incrementate le stime delle riserve tecniche del ramo vita, sarebbe opportuno conoscere i criteri sulla base dei quali sono stati effettuati i suddetti incrementi, ovvero con riferimento alla norma che prevede la deducibilità fiscale nel corso di 9 esercizi di una parte delle riserve sinistri è necessario tenere conto della corrispettiva perdita di gettito negli esercizi futuri non indicata nella relazione tecnica; in merito al comma 3 si segnala che l'esclusione del richiamo al comma 1-bis appare suscettibile di determinare un'entità di maggior gettito per il 2002 diversa rispetto a quella calcolata nella relazione tecnica, rendendo necessario un chiarimento; in relazione al comma 4 sarebbe opportuno disporre di elementi esplicativi

circa i criteri assunti alla base del calcolo delle maggiori entrate derivanti dall'accertamento nonché di dati che possano attestare la congruità delle stime (anche in quanto le suddette maggiori entrate concorrono alla copertura finanziaria dei nuovi oneri introdotti con gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati), ovvero in merito alla disposizione che disciplina gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 2002 appare opportuno disporre di una stima per quanto riguarda l'impatto finanziario della norma stessa che interessa circa 19.000 lavoratori; per quanto concerne il comma 5, sarebbe opportuno un chiarimento sulle motivazioni che giustificano l'incremento del 20 per cento rispetto al dato relativo all'anno 2000. Con riferimento all'articolo 2, in seguito ad una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, non verranno restituiti i crediti d'imposta relativi agli incrementi occupazionali verificatisi fino al 7 luglio 2002: occorre un chiarimento sugli effetti della norma in termini finanziari in quanto potrebbe determinarsi un onere aggiuntivo rispetto a quello quantificato nella relazione tecnica. In relazione alle disposizioni contenute nei commi 1, lettera c) e 1-bis dell'articolo 3 si rinvia ai rilievi sugli aspetti della quantificazione segnalati dal Servizio del bilancio, mentre con riferimento all'articolo 4 si segnala che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento informativo per la verifica della quantificazione: sarebbe invece opportuno disporre della metodologia utilizzata, anche in considerazione dell'entità degli importi in questione. Infine, occorre acquisire chiarimenti sulla copertura finanziaria in quanto gli importi non sembrano coerenti con quelli indicati nella relazione tecnica integrativa.

Dopo la richiesta del sottosegretario TANZI di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti dei profili finanziari connessi al provvedimento, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in relazione al parere espresso su taluni emendamenti al disegno di legge n. 1306, potranno essere presentati in Assemblea delle riformulazioni da sottoporre al parere della Commissione. Avverte, pertanto, che l'ordine del giorno della seduta della Commissione, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15, sarà integrato con l'esame degli eventuali ulteriori emendamenti al citato provvedimento, ove presentati e trasmessi in tempo utile.

La seduta termina alle ore 9,20.

203^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti al testo proposto dalla Commissione. Esame. Parere contrario)

Il presidente AZZOLLINI, intervenendo in sostituzione del relatore Tarolli, fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma della quantificazione dell'onere indicato negli emendamenti 2.202 (testo 2), 5.601 (testo 2) e 7.601 (testo 2) e verificare, conseguentemente, la congruità della copertura finanziaria prevista.

Il sottosegretario TANZI esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati, in quanto la quantificazione indicata non risulta congrua.

Il relatore AZZOLLINI propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 2.202 (testo 2), 5.601 (testo 2) e 7.601 (testo 2), senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto le coperture proposte sono comunque ampiamente sufficienti a garantirne la neutralità finanziaria, evidenziando che la Commissione nella seduta di ieri ha deciso in modo conforme in relazione ad emendamenti di analogo tenore.

Tale proposta di parere, posta ai voti, è quindi approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

111^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Interviene in discussione generale il senatore PASQUINI, il quale rileva criticamente che la mancata approvazione del disegno di legge di delega per la riforma del sistema tributario statale – testo che la propria parte politica non condivide – rende il panorama della legislazione tributaria quanto mai contraddittorio ed incerto, in relazione ai numerosi e confusi interventi posti in essere nel 2002 dal Governo, nel tentativo di correggere l'andamento dei conti pubblici.

A suo giudizio, infatti, pur trattandosi di una legge manifesto, e sostanzialmente messa da parte dal Governo, la riforma avrebbe comunque consentito di delineare un quadro omogeneo nel quale inserire gli interventi tributari: l'Esecutivo ha invece preferito adottare la strada di anticipare al 2002 alcune misure di tale disegno di legge, di stravolgerne e modificarne altre, ingenerando confusione e sconcerto tra i contribuenti e, so-

prattutto, tra le imprese. Egli non ritiene che il decreto in esame sia sufficiente a recuperare la pesante flessione delle entrate tributarie del 2002, poiché essa non deriva, come invece sostiene il Governo, dalla utilizzazione massiccia di agevolazioni fiscali introdotte dal precedente esecutivo. Al contrario, pur scontando le difficoltà create dal pesante ciclo economico internazionale, la flessione delle entrate tributarie va ascritta principalmente alle previsioni di crescita economica ampiamente sovrastimate dal Governo e, di conseguenza, di gettito erariale. Va poi considerato l'effetto della legge cosiddetta «Tremonti-*bis*», i cui oneri non potevano essere coperti dal meccanismo automatico ipotizzato dal Ministro dell'economia, tanto più in una fase recessiva. Hanno pesato infine sull'andamento del gettito, non solo il calo degli utili delle imprese, ma anche l'effetto annuncio delle ipotesi di condono e di sanatoria che hanno ingenerato certamente comportamenti elusivi. D'altro canto, la stessa previsione di abolizione del credito d'imposta sui dividendi e l'inasprimento fiscale sulle operazioni di svalutazione delle partecipazioni, ha indotto le imprese ad adottare comportamenti conseguenti già prima dell'emanazione del decreto in esame.

L'oratore prosegue poi osservando criticamente che il decreto-legge, in continuità con altre misure adottate nel 2002, vanifica pressoché totalmente la portata di rilevanti azioni di sostegno allo sviluppo e all'occupazione, in particolare a favore di aziende ubicate nel Mezzogiorno (quali ad esempio credito di imposta per i nuovi investimenti, per i nuovi assunti, legge n. 488 del 1992, *dual income tax* ecc.). Le osservazioni critiche si trasformano poi in aperta e netta contrarietà se si considera che l'inasprimento fiscale a danno delle imprese ha effetto retroattivo, poiché interessa l'anno di imposta in corso, con una deroga inaccettabile al principio sancito dallo statuto dei diritti del contribuente. Passando al merito di alcune disposizioni, l'oratore si sofferma criticamente sulla ineducibilità delle minusvalenze delle partecipate – osservando che il testo approvato dalla Camera rischia di essere peggiorativo dell'originaria proposta governativa – e sulle disposizioni relative al credito di imposta fruibile dalle imprese che hanno effettuato assunzioni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138. In generale, egli osserva che le misure contenute nel decreto-legge unitamente a quanto già proposto dal Governo, contraddicono apertamente l'obiettivo di semplificare il sistema tributario. Passando ad esaminare le misure proposte in tema di *dual income tax*, pur prendendo atto della modifica apportata dalla Camera dei deputati rispetto al testo del decreto-legge, osserva che il differenziale tra l'aliquota IRPEG ottenibile in applicazione dell'incentivo proposto dal centro sinistra e l'aliquota più bassa proposta con l'emendamento accolto dalla Camera dei Deputati resta sempre di 11 punti percentuali. Egli preannuncia peraltro la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire alle imprese di utilizzare già con l'acconto di novembre il regime meno penalizzante previsto dalla Camera dei deputati. Preannuncia poi un ulteriore emendamento in materia di definizione dell'imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, al fine di salvaguardare i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivise che rischiano di essere penalizzati dal regime introdotto dal decreto-legge.

A giudizio del senatore CASTELLANI, il decreto-legge, al di là delle dichiarazioni del Governo, costituisce l'ennesima manovra correttiva sull'andamento dei conti pubblici per il 2002 e reca un inasprimento fiscale a danno dell'apparato produttivo nazionale. Dopo i decreti-legge emanati ad aprile, a luglio e settembre scorso, il provvedimento corregge ancora l'andamento dei saldi, senza le tutele che l'ordinamento assegna all'esame dei documenti di bilancio.

Per quanto riguarda il profilo più squisitamente tributario, la sostanziale compressione delle fruibilità della *dual income tax* inasprisce il prelievo tributario a danno delle imprese, con pesanti penalizzazioni anche sulle aziende di minori dimensioni. D'altro canto, che il meccanismo agevolativo di calcolo del reddito di imprese introdotto con il decreto legislativo n. 466 del 1997 – strumento di sicuro successo – fosse destinato ad essere soppresso era già chiaro con l'introduzione della Tremonti-*bis*. È bene però ricordare che mentre il centro sinistra consentiva alle imprese che decidevano di incrementare il patrimonio con mezzi propri di fruire di un'aliquota IRPEG del 19 per cento, l'attuale Esecutivo, anche dopo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al decreto in esame – incrementa tale aliquota al 30 per cento. Per quanto riguarda invece la indeducibilità delle perdite, imputabili alle partecipate, egli sottolinea il rischio che tale misura, in sé condivisibile, possa penalizzare le imprese che hanno partecipazione in aziende che compiono accantonamenti da destinare a fondi rischi. Conclude esprimendo una netta critica delle disposizioni concernenti la fruibilità del credito d'imposta per i nuovi assunti – che in sostanza viene rinviata all'anno prossimo – e delle misure relative alla disciplina fiscale sulle imprese assicurative.

Tutto ciò considerato, la propria parte politica ritiene più opportuno non approvare il disegno di legge di conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

112^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il presidente PEDRIZZI ricorda che si è conclusa la discussione generale e si sono svolti gli interventi di replica. Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il ministro GIOVANARDI dopo aver ritirato l'emendamento 1.1, illustra congiuntamente gli emendamenti 1.3 e 1.4, finalizzati a specificare meglio, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, le condizioni alle quali gli aventi diritto possono ottenere l'accompagnatore, precisando che essi consentono l'utilizzazione degli accompagnatori del servizio civile secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998 n. 230 e dalla legge 6 marzo 2001 n. 64. In sostanza, si prevedono tre opzioni, l'accompagnatore militare, ovvero l'accompagnatore del servizio civile ovvero l'indennità monetaria, al fine di evitare il rischio che la riforma per il servizio di leva possa incidere negativamente sull'assistenza dei grandi invalidi di guerra. Le modifiche proposte si rendono quindi necessarie per una migliore formulazione legislativa e il loro accoglimento, pur comportando un ulteriore passaggio nell'altro ramo del Parlamento, non dovrebbe ostacolare l'obiettivo di approvare definitivamente il disegno di legge nell'attuale esercizio finanziario.

Conclude richiamando l'attenzione sulla circostanza che le proposte emendative sono state avallate dalle associazioni di categoria.

Il senatore CANTONI ritira l'emendamento 1.2, prendendo atto del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5^a Commissione permanente su tale emendamento.

Su richiesta del senatore TURCI il ministro GIOVANARDI specifica ulteriormente il contenuto dei due emendamenti illustrati.

Su tale questione interviene poi anche il presidente PEDRIZZI.

Il relatore BALBONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.4.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi dei senatori CANTONI, BRUNALE, KAPPLER, EUFEMI, CASTELLANI e MORO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 1.3.

Posto ai voti, viene poi approvato all'unanimità l'emendamento 1.4.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'articolo 1, nel testo modificato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, senza discussione vengono poi approvati, con separate votazioni, gli articoli 2 e 3.

Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori MORO, KAPPLER, EUFEMI, CASTELLANI, THALER AUSSERHOFER, BRUNALE, CANTONI e DE PETRIS la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge n. 1744, nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore EUFEMI, il quale riepiloga in premessa gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto legge, facendo presente che i maggiori effetti derivano dall'articolo 1 comma 1, lettera b), relativo alla deducibilità delle minusvalenze relative a immobilizzazioni finanziarie, nonché dalle modifiche alla disciplina della *dual income tax* e delle misure sulla deducibilità degli accantonamenti per le imprese di assicurazioni.

Si tratta di una pluralità di interventi che hanno un immediato impatto sulle imprese poiché si applicano all'anno di imposta in corso ed influenzano anche i criteri di determinazione dell'acconto di novembre.

Poiché la finalità è quella di recuperare gettito compensando le minori entrate dell'autoliquidazione dell'IRPEG di luglio, fa presente che tale contrazione va ricondotta alla caduta degli utili registrata dalle imprese nel 2001 rispetto al 2000, ma anche all'incidenza della rivalutazione dei beni aziendali introdotta dal precedente Governo e prorogata dall'attuale Esecutivo.

Commenta poi positivamente le disposizioni del decreto-legge in favore delle imprese, in particolare quelle che consentono di eliminare in radice le liti con l'Amministrazione finanziaria in ordine alla utilizzazione fiscale dei disavanzi da annullamento emergenti da operazioni di fusione e

scissione e quelle che ripristinano il credito di imposta per le nuove assunzioni per il periodo da luglio a dicembre 2002.

Per valutare compiutamente il provvedimento occorre considerare che esso si inserisce in un quadro economico finanziario che presenta alcune criticità. In ogni caso, non può essere sottaciuta la circostanza che le imprese sono chiamate a reperire risorse aggiuntive, ed imprevedute, proprio per tener conto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge a ridosso della scadenza di novembre. Solleva infatti il problema della difficoltà per le imprese a reperire in tempi rapidi le informazioni necessarie per applicare la norma sulla deducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni. Su tale aspetto egli sottolinea che ragioni di equità e certezza del diritto avrebbero dovuto consigliare una tempistica diversa e rendere applicabile tale disciplina a partire dall'ultimo bilancio disponibile delle società partecipate. Comunque, sarebbe stato più opportuno coordinare la norma concernente le svalutazioni operate sulle partecipazioni immobilizzate con quanto previsto nel disegno di legge di riforma del sistema tributario. In merito a tali disposizioni sarebbe opportuno prevedere un regime transitorio volto a ridurre le difficoltà per le imprese e a rafforzare l'incentivo ed adattare le strutture finanziarie in modo coerente col nuovo regime impositivo.

Per quanto riguarda invece le modifiche della disciplina della *dual income tax*, fa presente che tale disciplina agevolativa è stata utilizzata in misura prevalente dalle imprese di grandi dimensioni, ubicate in gran parte nel Nord del Paese ed operanti nel settore dei servizi: si tratta di indicazioni significative per capire l'efficacia di tale disposizione tributaria. Passando ad analizzare le disposizioni in tema di riscossione, va tenuto presente che esse hanno diretta influenza sul complessivo sistema, sia sotto il profilo dell'equilibrio economico delle aziende che sotto l'aspetto più prettamente operativo della loro attività.

Le misure proposte dal Governo vanno quindi nella direzione di tener conto delle esigenze del sistema, ma occorre evidenziare che la percentuale di penalizzazione degli aggi prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di riscossione (che, la Camera ha ridotto dal 30 al 20 per cento), risulta ancora troppo elevata, soprattutto se si tiene conto che detti obiettivi sono stati oggettivamente fissati ad un livello eccessivamente alto e con rischi per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni.

Egli sollecita peraltro il Governo a compiere un ulteriore approfondimento sulla portata delle norme introdotte dalla Camera dei deputati con i commi da 2-*sexies* in poi dell'articolo 4. Sottolinea poi con forza l'urgenza di coordinare le disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate locali con la normativa generale in tema di riscossione delle entrate erariali. Emergono inoltre problematiche particolarmente delicate in ordine alla riservatezza e all'utilizzo delle informazioni in relazione alla facoltà di accesso ai dati disponibili presso il sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza dell'estensione di tale facoltà ai comuni ed ai soggetti riscossori.

L'oratore quindi, riepilogando le osservazioni critiche preannunzia la presentazione di specifici emendamenti in Assemblea concernenti in particolare le disposizioni recate dall'articolo 1.

Il giudizio complessivamente positivo sulle finalità del decreto-legge non va quindi disgiunto da una valutazione critica su numerosi punti, né può far sottacere le forti perplessità della propria parte politica circa il metodo seguito dal Governo per proporre nuove disposizioni in campo tributario. Gli obiettivi di semplificazione e di tutela dell'affidamento del contribuente sono certamente lontani dall'essere conseguiti, soprattutto a causa del continuo ricorso della decretazione d'urgenza. Egli invita quindi il rappresentante del Governo e la Commissione a riflettere sulla necessità di modificare il decreto-legge, evitando scorciatoie e soluzioni affrettate, soprattutto per quelle disposizioni che sono state approvate dalla Camera dei deputati senza il necessario approfondimento. Egli respinge naturalmente la proposta di non convertire in legge il decreto, ma riterrebbe profondamente errato non apportare modifiche al testo in esame.

Il senatore GIRFATTI esprime una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge, soffermandosi in particolare sulla disposizione che estende ai settori della pesca e dell'acquacoltura le agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in materia di credito di imposta fruibile a fronte di nuovi investimenti. Sollecita peraltro il Governo a reperire ulteriori risorse al fine di rendere efficace l'estensione delle provvidenze ai citati settori.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 3 in materia di accisa, chiede al Governo di adottare in tempi brevi il regolamento volto a disciplinare il contributo di riciclaggio e risanamento ambientale previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 452 del 2001, in considerazione del fatto che dall'adozione di tale regolamento discenderà la prevista soppressione dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti. L'articolo 3 introduce poi un'agevolazione fiscale la cui coerenza rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese andrebbe attentamente valutata.

Egli condivide gli accenti preoccupati espressi dal senatore Eufemi per quanto riguarda i concessionari della riscossione delle entrate e si dichiara peraltro d'accordo sulla esigenza di prevedere una proroga del termine fissato per il pagamento dell'acconto di novembre.

Il senatore CANTONI esprime una valutazione sostanzialmente positiva delle disposizioni recate dal provvedimento, soprattutto in considerazione del fatto che esso consente un recupero di gettito significativo nel contesto di un quadro macroeconomico nazionale ed internazionale particolarmente critico. Esprime quindi un apprezzamento per la soluzione individuata dal Governo pur comprendendo le osservazioni critiche espresse in tema di semplificazione e di certezza del diritto.

Interviene il senatore KAPPLER, il quale esprime in premessa apprezzamento per la disponibilità manifestata dai Gruppi dell'opposizione che hanno accolto la proposta del Presidente – pienamente condivisibile e apprezzabile – di consentire un esame approfondito del provvedimento in Commissione, rinviando la valutazione delle proposte emendative all'esame in Assemblea.

Egli sottolinea che il decreto-legge, senza comportare il ricorso a manovre correttive a carico dei contribuenti, interviene sui saldi di finanza pubblica modificandone gli andamenti. La condizione critica della finanza pubblica non può non essere ricondotta ad un quadro congiunturale dell'economia internazionale assolutamente imprevedibile. Ragione per cui egli respinge le osservazioni di quanti attribuiscono alle misure del Governo la responsabilità per l'attuale andamento dei conti pubblici.

Il decreto-legge, prosegue l'oratore, ridimensiona alcune condizioni di privilegio per specifiche categorie di operatori economici, senza peraltro contraddire gli indirizzi di progressiva riduzione del prelievo fiscale. La crisi dei mercati finanziari e dell'economia internazionale non consente di mantenere un sistema di agevolazioni indifferenziate, talvolta dirette a sostegno di specifici operatori finanziari piuttosto che allo sviluppo complessivo dell'economia reale del Paese.

L'obiettivo sotteso al provvedimento non è certo quello di rallentare il potenziamento delle capacità produttive e di investimento delle imprese, ma piuttosto di estendere questa possibilità ad un'ampia platea di aziende. Sono quindi da rigettare le affermazioni dell'opposizione sull'assenza di una capacità dell'attuale maggioranza di elaborare un quadro organico in tema di politica fiscale.

Dopo aver sottolineato la propria valutazione positiva in merito alle singole disposizioni del provvedimento, si sofferma sulla norma contenuta nell'articolo 4 che recepisce l'esigenza, più volte manifestata dai Comuni, di individuare forme e modalità di riscossione dei tributi più snelle e più efficaci.

Le scelte operate dalla Camera dei deputati appaiono condivisibili e sostenibili anche perché forniscono ai comuni, in assenza di ulteriori e possibili sostegni, a causa della attuale contingenza economica, un aiuto indiretto nel consolidare una maggiore disponibilità di risorse finanziarie.

Conclude affermando a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale la piena condivisione dei contenuti del decreto-legge.

Il senatore COSTA esprime in premessa un apprezzamento per le scelte della Commissione in ordine ai tempi di esame del provvedimento, come proposto dal Presidente. Ritiene altresì doveroso esprimere un pieno sostegno all'azione del Ministro dell'economia che, anche in occasione dell'emanazione del decreto-legge in esame, ha individuato un apprezzabile punto di equilibrio tra le esigenze di finanza pubblica e quelle del sistema produttivo. Egli valuta positivamente la riconsiderazione della disciplina della *dual income tax*, che trae origine da condizioni economiche e finanziarie del tessuto produttivo in parte superate. Inoltre, le misure

concernenti le imprese assicurative, incidendo sull'attivo patrimoniale, rappresentano il segno di una rilevante partecipazione di tale comparto all'azione di contenimento dei conti pubblici.

Esprime poi particolare soddisfazione per il finanziamento di interventi innovativi sul sistema del trasporto di merci definiti «autostrade del mare». Infine, richiama l'attenzione sui meriti del sistema dei concessionari della riscossione, al quale il Governo chiede un ulteriore sforzo per contribuire a superare la difficile situazione dei conti pubblici.

Per quanto riguarda la proroga del termine per l'acconto di novembre, ritiene possibile superare le obiezioni di gettito con la previsione, in linea con quanto già fatto in passato, del pagamento di interessi per la dilazione.

A giudizio della senatrice THALER AUSSERHOFER il decreto-legge solleva numerose perplessità sia di metodo che di merito, soprattutto in ragione del fatto che molte disposizioni modificano la disciplina tributaria per l'anno di imposta in corso.

Oltre alla palese violazione del principio sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente, si tratta di misure che incidono pesantemente sulla certezza e stabilità della disciplina tributaria, ingenerando confusione e disorientamento nei contribuenti.

Si dichiara quindi apertamente contraria all'ipotesi di condizionare la fruizione della proroga del termine per il pagamento dell'acconto per il 2002, al versamento di una maggiorazione in conto interessi. Esprime poi perplessità in merito alla previsione di ulteriori accertamenti da compiere da parte delle Agenzie delle entrate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati: le attuali condizioni degli uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono illusorie attività ulteriori in tema di accertamenti e, di conseguenza, estremamente labili le previsioni di incrementi di entrate.

Conclude, sottoponendo all'attenzione del Governo il possibile contrasto tra le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati al citato comma 4 dell'articolo 1, in materia di attribuzione di qualifiche funzionali superiori a dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e la sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002 su tale questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI sollecita lo svolgimento in Commissione delle interrogazioni 3-00687, 3-00620, 3-00538, 3-00446 e 3-00301. Sollecita inoltre il Presidente a programmare il seguito dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia, sospesa nella seduta del 2 ottobre scorso in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore TURCI si associa a tale ultima sollecitazione.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che l'interrogazione 3-00620 sarà svolta, insieme ad altre interrogazioni già sollecitate, nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1744**Art. 1.****1.1**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «accompagnatore militare o» inserire le seguenti: «, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile.», con le seguenti: «un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile.».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «un accompagnatore militare» inserire le seguenti: «in servizio obbligatorio di leva.».

1.2

CANTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 1 e che usufruiscono dell'assegno sostitutivo di cui al comma 2, decidano di assumere un accompagnatore a proprie spese gli oneri sociali relativi sono posti a carico dello Stato».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

141^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Moratti e il vice ministro dello stesso dicastero Possa.

La seduta inizia alle ore 15.

PER UN SALUTO AI SENATORI MODICA, BRIGNONE E CORTIANA

Il presidente ASCIUTTI rivolge un indirizzo di saluto al neo senatore Modica, che si augura entri presto a far parte della Commissione istruzione, apportando ai suoi lavori il proficuo beneficio della sua professionalità ed esperienza.

Rivolge altresì un cordiale saluto ai senatori Brignone e Cortiana, che partecipano di nuovo ai lavori della Commissione, dopo un periodo di assenza per motivi di salute.

Alle parole del Presidente si associa la Commissione tutta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, che dà l'avvio all'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, deliberata dalla Commissione il 17 ottobre 2001 ed iniziata solo ora per evitare sovrapposizioni con l'indagine conoscitiva sui beni culturali che si avvia invece a conclusione.

Interviene quindi il ministro MORATTI, la quale afferma anzitutto che, sin dal suo insediamento, il Governo ha inteso affidare alle politiche di sostegno e coordinamento delle attività di ricerca scientifico-tecnologiche un ruolo di particolare importanza per il conseguimento del grande obiettivo di modernizzazione del Paese, impegnandosi al fine di rimuovere le anomalie più marcate del sistema nazionale: fra queste, ella cita una spesa per la ricerca che, partita da un valore nettamente inferiore a quello dei principali Paesi europei, nell'ultimo decennio si è ulteriormente ridotta, con particolare riferimento alla spesa per la ricerca di base; una persistente debolezza del rapporto scienza-mercato; un mercato del lavoro per i ricercatori che, oltre ad essere sottodimensionato ed esposto al processo di invecchiamento degli addetti, non offre prospettive che lo rendano attrattivo e competitivo; un limitato impiego di strumenti di finanza innovativa, come ad esempio *venture capital* per lo *start up* di nuove imprese; una ridotta capacità di attrarre investimenti internazionali diretti.

Il Ministro si sofferma quindi sugli aspetti programmatici che hanno caratterizzato l'azione del Ministero in questo primo anno e mezzo di Governo.

Anzitutto, ricorda l'approvazione delle nuove Linee guida per la politica scientifica e tecnologica; indi, richiama la posizione dell'Italia nel VI Programma Quadro dell'Unione europea, il nuovo Piano spaziale nazionale e il Programma nazionale di ricerca in Antartide.

Quanto alle nuove Linee guida, ella rammenta che sono state adottate dopo un'ampia e costruttiva consultazione con le pubbliche amministrazioni, la comunità scientifica, il mondo della produzione e le parti sociali. Esse nascono del resto da un'approfondita analisi del nostro sistema della ricerca e da una precisa identificazione dei suoi punti di forza e di debolezza, nonché dalla valutazione delle grandi opportunità che si aprono per la ricerca sullo scenario internazionale.

Esse identificano quattro assi strategici, su cui concentrare i futuri investimenti: avanzamento delle frontiere della conoscenza (ricerca pura); sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti

a carattere multisetoriale (ricerca di base a medio-lungo periodo); potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggiore valore aggiunto (ricerca di breve periodo); promozione della capacità d'innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale.

Attraverso le Linee guida – prosegue il Ministro – il Governo si pone l'obiettivo non solo di elevare, entro la fine della legislatura, i finanziamenti pubblici alla ricerca dall'attuale 0,6 per cento del PIL all'1 per cento, ma anche di riposizionare gli attori del sistema, con particolare riferimento agli enti pubblici di ricerca. Al riguardo, ella informa che il riordino degli enti e degli istituti di ricerca vigilati dal Ministero è già in fase avanzata di studio e potrà essere presentato nelle prossime settimane, dopo un ampio confronto con la comunità scientifica.

Quanto alla posizione dell'Italia rispetto ai programmi di ricerca europei, il Ministro precisa che il Governo ha dedicato particolare attenzione ai settori a maggiore valore aggiunto e in cui il Paese ha maggiori conoscenze, nell'ottica di focalizzare le risorse sui settori con più ampie potenzialità di ricadute.

Con particolare riferimento al VI Programma Quadro (2002-2006) della Unione europea, che – come è noto – definisce alcune aree tematiche prioritarie di intervento nei settori della ricerca, il Ministro sottolinea l' incisivo ruolo svolto dal Governo nel suo processo di definizione. Al riguardo, informa che nella bozza di Programma già definita in sede europea all'atto dell'insediamento del governo Berlusconi erano presenti vistose lacune rispetto agli interessi del nostro Paese, fra cui in particolare gli investimenti per le piccole e medie imprese. L'Italia si è pertanto impegnata nel ricercare alleanze con altri paesi fino ad ottenere la devoluzione di una parte specifica del Programma (pari a 430 milioni di euro) a tale specifico settore, nonché la riserva ad esso di una percentuale pari al 15 per cento di ogni area tematica. Si è altresì adoperata affinché fossero inseriti altri settori di particolare interesse per l'Italia, fra cui quello dei trasporti (precedentemente incluso solo per gli aspetti relativi all'impatto ambientale), l'elicotteristica, le scienze marine, l'agro-industria, la conservazione del patrimonio culturale, lo studio e prevenzione dei disastri naturali per la gestione del territorio, le tematiche energetiche ad alto potenziale di sviluppo tecnologico ed impatto economico.

Nell'ambito del Programma Quadro, resta tuttavia aperta la definizione della questione etica. In particolare, l'Italia ha proposto l'esclusione dal finanziamento delle attività di ricerca riguardanti la clonazione umana a fini riproduttivi, le terapie genetiche germinali, la produzione di embrioni a fini di ricerca o per il prelievo di cellule staminali. Il Governo ritiene infatti di assentire alla ricerca su cellule staminali o embrionali solo se presenti ad una data anteriore all'approvazione del Programma, onde evitarne il commercio. Su tale posizione, dapprima isolata, l'Italia ha registrato il progressivo consenso di altri Paesi fra cui Germania, Ir-

landa, Portogallo ed Austria, ottenendo la moratoria di un anno nel corso del quale nell'ambito del VI Programma Quadro non si farà ricerca in tali settori.

Passando al nuovo Piano spaziale nazionale (2003-2005), elaborato dall'ASI, il Ministro osserva che - per la prima volta - esso è stato elaborato nell'ottica delle Linee guida della ricerca. La nuova politica spaziale dell'Italia si focalizza strategicamente su progetti con forte ricaduta sull'industria nazionale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, asse portante della nostra economia. Al tempo stesso il Piano apre importanti scenari per la collaborazione spaziale europea. Tra gli obiettivi del Piano figurano la protezione dalle frane, dalle alluvioni, dagli incendi boschivi, attraverso lo sviluppo dell'osservazione satellitare; la sicurezza dei trasporti, attraverso la localizzazione satellitare integrata con sofisticati sistemi di telecomunicazione; lo sviluppo di sistemi di telecomunicazione capaci di aumentare qualità, quantità e varietà dei servizi offerti all'utente.

Il Piano si colloca inoltre in stretto collegamento con il Piano spaziale europeo elaborato dall'ESA, rispetto al quale il Governo ha ottenuto significativi successi fra cui condizioni di reciprocità nell'investimento su progetti di altri Paesi. L'Italia ha inoltre avanzato un importante progetto integrato per modelli di simulazione a fini di prevenzione dei disastri naturali, secondo un approccio interdisciplinare che ha suscitato un vasto interesse e sul quale il Ministro si augura si registri un'ampia partecipazione.

Dopo aver accennato al Programma nazionale di ricerca in Antartide, il Ministro passa ad illustrare le tre linee di intervento adottate dal Ministero sul piano operativo: sostegno alla ricerca di base; sostegno alla ricerca industriale; interventi specifici nel Mezzogiorno.

Quanto alla prima linea di intervento, il rilancio della ricerca di base e il potenziamento del relativo sostegno pubblico ha visto nel Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) il principale strumento di intervento. Attraverso di esso si sono infatti concentrati importanti investimenti e si sono aggregate competenze di diversa estrazione, pubbliche e private, che hanno riguardato settori scientifici di grande rilevanza quali il post-genoma, le neuroscienze, l'*information technology* e l'ingegneria medica.

Inoltre, con i progetti FIRB si è data l'opportunità di favorire l'inserimento strutturale di giovani ricercatori nonché di ricercatori di chiara fama internazionale, contribuendo al necessario ringiovanimento e rafforzamento qualitativo del settore attraverso il reclutamento di circa 900 ricercatori.

In un arco temporale di sei mesi sono state inoltre realizzate le attività istruttorie su circa 1.500 domande di finanziamento, che hanno visto l'ammissione di oltre 320 progetti per un investimento pari a circa 430 milioni di euro.

Con il disegno di legge finanziaria per il 2003 si prevede inoltre un rifinanziamento della ricerca di base di 100 milioni di euro a partire dal-

l'esercizio 2003. Al riguardo, il Ministro precisa peraltro che la ricerca di base, negli anni 2000-2001, era stata finanziata con un investimento iniziale di 39 milioni di euro. È pur vero che ad esso si sono aggiunti i proventi delle licenze UMTS, per un ammontare assai significativo (pari a circa 370 milioni di euro); si è trattato tuttavia di un finanziamento *una tantum*, che non è corretto porre a confronto con gli stanziamenti di carattere permanente.

Quanto alla seconda linea di intervento, relativa al sostegno alla ricerca industriale, il Ministro comunica che il potenziamento degli investimenti privati in favore della ricerca si è perseguito attraverso la completa operatività del decreto legislativo n. 297 del 1999, che sostiene le iniziative finalizzate alla definizione di nuovi processi e nuovi prodotti attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze scientifico-tecnologiche con ricadute nel breve-medio periodo.

Particolarmente intensa è stata l'azione di selezione dei progetti di ricerca e formazione presentati dalle imprese industriali. Nel corso del solo 2002, il Ministero ha infatti ammesso al finanziamento 187 progetti, per un costo complessivo di circa 480 milioni di euro e per un intervento ministeriale pari a circa 347 milioni di euro. Nel settore, vi è peraltro una rilevantissima domanda ed il Ministro assume l'impegno che tutte le domande presentate, che siano state valutate positivamente, ottengano il finanziamento.

Ella dà poi conto di un nuovo modello di investimenti, nei distretti industriali ad alta tecnologia. Si tratta di una innovazione che coinvolge, in un disegno strategico unitario, le imprese, il mondo scientifico e gli operatori della finanza privata, nonché le amministrazioni locali, che assumono un ruolo determinante nella proposta e nell'attuazione dell'iniziativa. Una sperimentazione in tal senso è già stata avviata in Piemonte per la realizzazione di un incubatore di ricerca idoneo a sviluppare ricerca e a creare nuova occupazione attraverso lo *start up* di nuove imprese. Analoghi progetti sono in via di definizione a Padova, Milano, Modena e in Sicilia, in settori in cui il territorio sia in grado di attirare investimenti privati.

Quanto infine alla terza linea di intervento, relativa al sostegno alla ricerca e alla formazione nel Mezzogiorno, il Ministro conferma che il Governo considera il Mezzogiorno un ambito di intervento prioritario. Il Ministero è del resto titolare del Programma operativo nazionale per la ricerca scientifica e l'alta formazione nel Mezzogiorno, cofinanziato dai Fondi strutturali dell'Unione Europea, i cui stanziamenti ammontano complessivamente a 2.038,7 milioni di euro, di cui 1.195,5 milioni di euro per risorse comunitarie e 847,2 milioni di euro per risorse nazionali.

Nell'ambito di tali interventi, il Ministero alla fine del 2001 ha emanato un bando per la presentazione di progetti di ricerca e formazione, da realizzarsi nel Mezzogiorno, e relativi a quattro specifici settori tecnologici: agro-industria, ambiente, beni culturali e trasporti.

A conclusione di un *iter* istruttorio particolarmente approfondito e complesso, il Ministero ha selezionato 85 progetti per un costo compless-

sivo di circa 520 milioni di euro, a fronte dei quali l'impegno finanziario del Ministero è pari a circa 366 milioni di euro, di cui 303 per attività di ricerca e 63 per attività di formazione che garantiscono l'occupazione di circa 1000 nuovi ricercatori.

Sempre nell'ambito del predetto Programma operativo per il Mezzogiorno, il Ministero ha proceduto all'assegnazione di fondi per la realizzazione di attività di alta formazione, cofinanziando 176 *master* e 123 interventi per le donne. Complessivamente, i progetti cofinanziati prevedono l'attribuzione di circa 5000 borse di studio con un impegno finanziario del Ministero pari a circa 250 milioni di euro.

Infine, sono stati assegnati finanziamenti per il sostegno alla realizzazione di infrastrutture di ricerca per il sistema scientifico pubblico: in particolare si sosterranno 74 progetti per un importo di 84,3 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 109,9 milioni di euro. Si tratta di investimenti particolarmente importanti, in quanto consentono un migliore utilizzo dei fondi europei.

Il Ministro si sofferma infine sulle attività di valutazione, che rappresentano a suo giudizio un profilo essenziale delle Linee guida. Al riguardo, ella dà conto dell'incarico conferito al Comitato per la valutazione della ricerca (CIVR) per lo svolgimento di un'indagine sugli enti pubblici di ricerca, i cui risultati si impegna a trasmettere alla Commissione. Le metodologie della ricerca si sono fissate essenzialmente sulle capacità di autovalutazione e su una valutazione esterna da parte di comitati di esperti volta a non già alla penalizzazione delle strutture, bensì all'offerta di suggerimenti e consigli. Ciò ha consentito una prima mappatura degli enti in base alla loro produttività, rilevanza, impatto socio-economico, gestione del personale. Ne è emersa tuttavia la necessità dell'elaborazione di Linee guida anche con riferimento alla valutazione, al fine di conseguire *standard* e criteri oggettivi e diffusi. Al CIVR è stato pertanto conferito l'incarico di elaborare una proposta di Linee guida per la valutazione, che ella si augura di avere disponibili entro la fine del mese, onde sottoporre il documento al più ampio confronto. È del resto precisa volontà del Governo investire le risorse in tutti i settori della ricerca, ad eccezione di quella pura, solo previo un attento monitoraggio delle attività svolte e dell'utilizzo fatto dei fondi pubblici.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Ministro per la sua esauriente esposizione e dichiara aperto il dibattito.

Il senatore TESSITORE esprime compiacimento per le dichiarazioni del Ministro, con particolare riferimento all'informazione e alla valutazione. Quanto al primo profilo, egli ritiene tuttavia essenziale che l'informazione sia qualificata ed a tal fine sollecita l'individuazione di soggetti pubblici e privati idonei a svolgere una qualificata attività di carattere tecnico-scientifico. In caso contrario, qualora non si riuscisse a spezzare la catena della autoreferenzialità, risulterebbe infatti difficile un'effettiva crescita della cultura della valutazione.

Egli fa quindi cenno alle tensioni interne al CIVR e, esimendosi da giudizi di carattere personale, invoca efficaci criteri di rappresentatività.

Auspica poi il rafforzamento di una visione sistematica della ricerca, sia essa svolta da enti, università o privati, pena il prodursi di fenomeni di sovrapposizione e dispersione. Quanto in particolare alla ricerca privata, ritiene che si tratti di un settore molto delicato, senz'altro non adeguatamente stimolato, che spesso utilizza surrettiziamente il finanziamento pubblico.

Invita indi il Ministro a individuare idonee forme di tutela della ricerca individuale o di piccoli gruppi, non solo di carattere umanistico, ricordando che in alcuni settori l'Italia risulta assai concorrenziale a livello internazionale se non addirittura egemone.

Dopo aver brevemente accennato all'invecchiamento dei ricercatori, richiama altresì il comma 17 dell'articolo 21 del disegno di legge finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati, criticando la scelta di attribuire al Governo la potestà di individuare, entro sei mesi, gli enti e le agenzie ritenuti indispensabili, destinando invece tutti gli altri alla soppressione. Al riguardo, giudica assai preferibile una decisione caso per caso, da sottoporre peraltro all'esame del Parlamento.

Quanto agli strumenti di finanza innovativa, egli invoca un'attenta revisione della normativa, attese le difficoltà incontrate da molti atenei che hanno tentato di costituire consorzi ed agenzie.

Egli si sofferma poi sul rapporto con le regioni in materia di ricerca, auspicando che non si pongano in essere interventi a livello nazionale ed internazionale che contrastino con le competenze regionali.

Sulla valutazione, ritiene indispensabile un'assoluta pubblicità dei criteri. Richiamando poi le audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione con i responsabili dei maggiori enti di ricerca, sollecita il Ministro ad una piena coerenza con le Linee guida in sede di approvazione della manovra finanziaria. Appare infatti del tutto inutile predisporre Linee guida di grande dignità che non trovino tuttavia gli strumenti finanziari necessari all'attuazione. In particolare si oppone all'ipotesi di concentrare le disponibilità finanziarie sull'ultimo anno di riferimento della manovra, atteso che si tratta di disponibilità soggette a rimodulazione. La ricerca ha invece bisogno di certezze anche e soprattutto a fini programmatori.

In tale ottica, egli fa riferimento al recente esame in Commissione del piano di riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca che, nella proposta del Governo, avrebbe subito dal prossimo anno un ulteriore taglio del 10 per cento. Chiede pertanto chiarimenti in ordine alle definitive decisioni assunte dal Ministero, anche a seguito del parere espresso dalla Camera dei deputati. Richiama altresì lo schema di parere da lui stesso presentato insieme ad altri senatori dell'opposizione dichiarato precluso a seguito dell'approvazione del parere di maggioranza.

Ritiene comunque che la ricerca e la formazione siano la struttura portante del Paese, cui occorre assicurare centralità, ed invita il Ministro

a dedicare particolare attenzione al segmento post-universitario, in rapporto con il mondo produttivo e della ricerca in un'ottica integrata.

Conclude, richiamando l'esigenza di efficaci strumenti di valutazione, laddove ne esistano le condizioni in un'ottica di grande apertura e flessibilità non necessariamente ristretta all'ambito universitario.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

139^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 9.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 180. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra lo schema in esame che intende recepire nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2002/25/CE «Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri». In particolare la direttiva 2002/25 sostituisce l'allegato I della direttiva 98/18 e, analogamente, lo schema in esame intende sostituire l'allegato I del decreto legislativo n. 45 del 2002. La direttiva 2002/25 prevedeva che gli Stati membri recepissero la stessa direttiva entro e non oltre il 15 ottobre 2002 con formulazione di carattere perentorio che si giustifica con la materia della sicurezza della navigazione la quale esige la contemporaneità dell'entrata in vigore delle relative prescrizioni in tutti gli Stati membri. Tuttavia il termine è già scaduto e la procedura per l'adozione del decreto legislativo prevede anche il parere delle Commissioni parlamentari che dovrà essere espresso entro il 2 dicembre 2002.

Il decreto legislativo n. 45 del 2000, ora modificato dallo schema in esame, ha dato attuazione, nell'ordinamento giuridico italiano, alla direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali ed è stato emanato in attua-

zione della legge 5 febbraio 1999, n. 25 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998». In particolare la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali in attuazione di alcune rilevanti convenzioni internazionali in materia.

Il decreto legislativo n. 45 del 2000 indica l'ambito di applicazione e suddivide in classi le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri, prescrivendo per ciascuna i requisiti di sicurezza, le equivalenze ed esenzioni, nonché una clausola di salvaguardia, che si attiva qualora l'amministrazione ritenga che una nave da passeggeri o un'unità veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente; in tale caso l'amministrazione può sospendere l'attività ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri. Per ottenere la certificazione di sicurezza le navi sono sottoposte ad un regime di visite da parte delle autorità marittime. Il decreto n. 45 del 2000 contiene inoltre due allegati che descrivono analiticamente le dotazioni di sicurezza (Allegato I) oggetto ora di sostituzione e descrivono il modello di certificato di sicurezza per le navi da passeggeri (Allegato II). Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

140^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente e il dottor Stefano Marchettini, direttore generale, dell'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, l'avvocato Giuseppe Mussari, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, il professor Vincenzo Lorenzelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova, il professor Onorato Castellino, presidente e il dottor Piero Gastaldo, direttore generale della Compagnia di San Paolo

e il professor avvocato Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione dei vertici dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici dell'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente ricordato le ragioni per le quali la Commissione ha dato inizio all'indagine, ovvero quelle concernenti la verifica dello stato delle infrastrutture del Paese e quelle relative alla possibilità di reperire risorse dal capitale privato per dare sviluppo al sistema infrastrutturale del Paese, sottolinea come l'audizione con i rappresentanti delle fondazioni abbia lo scopo di acquisire informazioni sul ruolo che questi soggetti possono avere in questo contesto, anche in considerazione della nuova normativa di settore approvata dal Parlamento dall'inizio dell'attuale legislatura.

Prende quindi la parola l'avvocato GUZZETTI, presidente dell'ACRI, che dopo aver ringraziato il presidente e la Commissione per l'invito a svolgere un'audizione in questa sede, ritiene anzitutto doveroso premettere che la situazione legislativa concernente le fondazioni è fortemente cambiata dopo l'approvazione dell'articolo 11 della legge n. 448 del 2001. La cosiddetta «legge Ciampi» sulle fondazioni (legge n. 461 del 1998) e il conseguente decreto legislativo di attuazione sono stati fortemente modificati con norme che hanno suscitato forti perplessità da parte delle fondazioni, le quali, peraltro, hanno impugnato una parte delle

norme contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 11 stesso. In conseguenza dell'innovazione legislativa, la posizione degli organi attuali delle fondazioni è in via di rinnovamento e, data l'esistenza di ricorsi, appare piuttosto difficile sapere quale sarà l'evoluzione del contesto normativo. Sul ruolo delle fondazioni, nel quadro richiamato dal Presidente, non sarà pertanto possibile dare risposte precise su impegni futuri ma piuttosto un contributo sull'esperienza maturata nel passato. In secondo luogo ritiene necessario sottolineare che la legislazione attuale rende molto difficile alle fondazioni un intervento autonomo nella direzione indicata dal Presidente perché è stata fortemente diminuita l'autonomia di questi soggetti. Entrando invece nel merito dei temi dell'indagine, premette anzitutto che le fondazioni sono soggetti che raccolgono patrimoni costituiti localmente e rappresentati dalle banche di riferimento. Specifica quindi che il patrimonio delle fondazioni è dato da un lato dalla liquidità derivante dalla gestione del patrimonio delle fondazioni e dall'altro dalla partecipazione diretta al capitale azionario delle banche. La riflessione che può essere fatta in termini di intervento nel rilancio infrastrutturale del Paese riguarda pertanto la parte della liquidità e va sottolineato che su questo punto le fondazioni possono operare con vincoli molto stringenti definiti dall'articolo 11, il primo dei quali riguarda il rischio connesso agli investimenti, che deve essere il più basso possibile, e il secondo è dato dalla necessaria redditività dell'investimento. Va inoltre sottolineato che l'Autorità di vigilanza determina ogni anno il livello di redditività degli investimenti e ciò rappresenta un ulteriore elemento di cui tenere conto. Si tratta poi, una volta individuata la parte di patrimonio che può essere messa a disposizione, di stabilire quali strumenti potrebbero essere utilizzati per l'intervento nel settore infrastrutturale e a questo riguardo ritiene che tanto le obbligazioni convertibili quanto partecipazioni a quote di fondi da collocare sul mercato possano rappresentare strumenti sui quali si possano operare verifiche e approfondimenti. In generale è comunque da ricordare che, essendo le fondazioni ottantanove differenti soggetti che operano in condizioni molto diverse, una legislazione che non lasci spazi di autonomia e che non riconosca le diversità può rappresentare un ostacolo molto forte all'operatività di questi soggetti e alla loro volontà di concorrere al rilancio infrastrutturale del Paese.

Ha quindi la parola il professor EMANUELE, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Roma, che, dopo aver dato atto al Presidente dell'importante ruolo svolto in tutti gli anni in cui ha rivestito responsabilità politiche, anche di governo, nel riconoscere e stimolare le potenzialità del sistema bancario e delle fondazioni, sottolinea che un ruolo altrettanto importante potrebbe rivestirlo anche in un momento di disagio da parte delle fondazioni nei confronti della legislazione varata dall'attuale Governo, anche in relazione alle potenzialità di intervento di questi soggetti nel settore infrastrutturale. Richiama quindi le specificazioni fatte dal presidente Guzzetti sui vincoli posti alle fondazioni per intervenire in investimenti che debbono avere un basso tasso di rischio e una reddi-

tività certa ed auspica che le prospettive delineate dal presidente Grillo possano diventare una realtà anche per le fondazioni che comunque risentono, a loro volta, delle difficoltà del Paese e che quindi non hanno capitali illimitati da investire. Si augura comunque che i vincoli che possono ostacolarne l'attività possano essere in qualche misura ridimensionati.

Il professor CASTELLINO, presidente della Compagnia di San Paolo, sottolinea come con la parola infrastrutture possano essere indicate molte e differenti realtà e come assai variegati siano i modi dell'intervento finanziario in questo settore. Per le fondazioni queste differenze rappresentano un dato di estrema rilevanza: infatti, come già sottolineato dal presidente Guzzetti, le fondazioni possono intervenire su progetti a basso rischio e a rendimento certo. In questo senso, tanto i fondi di investimento quanto le obbligazioni convertibili possono rappresentare strumenti validi di intervento; le fondazioni, pertanto, tenuto conto delle condizioni sopra richiamate, non possono dire né un sì deciso né un no vivo allo svolgimento di un ruolo attivo nel rilancio delle infrastrutture ma possono valutare situazioni concrete che tengano conto dei parametri sopra richiamati.

Si apre il dibattito.

Il senatore PESSINA ringrazia anzitutto i presidenti intervenuti per la chiarezza della loro esposizione e per aver descritto con franchezza le condizioni del loro possibile intervento. Chiede tuttavia di sapere se in particolare la società Infrastrutture Spa non possa rappresentare uno strumento che, nel concedere garanzie per la copertura degli investimenti in opere pubbliche, può facilitare l'impiego del capitale delle fondazioni.

Il senatore CAMBURSANO dichiara di condividere le premesse fatte dal presidente Guzzetti circa la provvisorietà degli organi direttivi delle fondazioni che, con la nuova legislazione, dovranno essere rinnovati. A nome della Margherita invita inoltre il presidente Grillo a farsi parte attiva affinché tra fondazioni e Governo sia recuperato un clima sereno che consenta a questi soggetti di operare nel modo migliore. Premesso ciò chiede se esistano limiti territoriali su cui le fondazioni possano eventualmente operare investimenti infrastrutturali e se un intervento che vedesse partecipare il capitale delle fondazioni, attraverso per esempio obbligazioni convertibili, non peserebbe sul debito pubblico. Riguardo poi ai fondi di investimento, posto che il rischio è maggiore rispetto all'utilizzazione delle obbligazioni, chiede se i presidenti delle fondazioni valutino davvero possibile l'utilizzazione di questo strumento. Chiede infine di sapere a quanto ammonta complessivamente il patrimonio delle fondazioni per la parte concernente la liquidità.

Il senatore MENARDI, dopo aver ringraziato a sua volta i rappresentanti delle fondazioni bancarie per aver accettato l'invito della Commissione in questo particolare momento, ritiene opportuno sottolineare che

il rapporto tra fondazioni e Governo non è mai stato sereno da quando questi soggetti sono nati e poiché la realtà legislativa è in via di evoluzione ritiene che di questo *trend* anche le fondazioni debbano prendere atto. Sottolinea inoltre che la gran massa dei patrimoni che questi soggetti gestiscono ha natura prevalentemente pubblica e, al di là dell'utilizzo territoriale che le fondazioni possono fare di questo danaro e degli strumenti che possono utilizzare, chiede di sapere se le fondazioni stesse sono disponibili a cercare con il Parlamento i modi più opportuni per utilizzare anche nel settore delle infrastrutture i loro patrimoni, con o senza l'adozione del sistema della finanza di progetto.

Il senatore VISERTA COSTANTINI sottolinea che tra gli obiettivi dell'indagine conoscitiva ricordati in premessa anche dal Presidente c'è anche quello di stabilire la possibile consistenza della partecipazione di capitali privati al rilancio del settore delle infrastrutture programmato dal Governo con la delibera CIPE del dicembre 2001. La Commissione pertanto ha necessità di capire se le fondazioni possano concretamente rivestire un ruolo attivo, mediante l'impiego dei loro capitali, in questo contesto. Da quanto sin qui detto dai presidenti delle fondazioni non è chiaro fin dove si può spingere l'intervento di questi soggetti e se la finanza di progetto può rappresentare uno strumento utile di intervento anche per le fondazioni. Chiede inoltre di sapere quanto del capitale delle fondazioni potrebbe essere impiegato in questo settore e su quale territorio. A quest'ultimo riguardo chiede se quello territoriale non rappresenti un vincolo non superabile poiché, in questo caso, il mezzogiorno sarebbe nuovamente tagliato fuori. Ritiene pertanto opportuno sapere con precisione come debba essere inteso questo vincolo.

Il senatore CICOLANI, dopo aver ricordato quale parte abbia, nei programmi del Governo, l'intervento dei capitali privati nel rilancio delle infrastrutture del Paese, ritiene, come il senatore Cambursano, che la Commissione debba farsi parte attiva per riannodare un rapporto tra Esecutivo e fondazioni che allo stato attuale crea evidentemente disagio. Considera infatti che vi sia un preciso interesse del Governo affinché il patrimonio liquido delle fondazioni vada nella direzione che il suo programma delinea piuttosto che in direzioni differenti anche se ciò dovrà essere concordato con le fondazioni stesse. Chiede pertanto di sapere se le fondazioni sono disponibili ad operare questo sforzo.

Il senatore FABRIS, dopo gli interventi dei tre presidenti, dichiara di aver ricavato un'impressione piuttosto negativa sulla possibilità che le fondazioni possano realmente partecipare al rilancio delle infrastrutture delineate nel programma di Governo. Chiede quindi di sapere se, a prescindere dai vincoli ricordati e dalla scarsa autonomia rimasta a questi soggetti, le fondazioni trovano appetibile il programma infrastrutturale contenuto nella delibera CIPE del dicembre 2001 e se vi sono delle opere sulle quali investirebbero. Poiché il capitale privato va dove trova una congrua

remunerazione, chiede quindi di sapere su quale territorio interverrebbero le fondazioni. Chiede infine di sapere se le fondazioni sono dotate di strutture tecniche che consentano una valutazione circa la redditività dei progetti.

Il senatore GUSTI ritiene necessario precisare, riguardo all'intervento del presidente Emanuele, che l'interrogativo a cui la Commissione intende avere risposta è quello riguardante il possibile coinvolgimento delle fondazioni in un processo evolutivo delle infrastrutture posto che nessuno vuole mettere in discussione il patrimonio di questi soggetti.

Il senatore Paolo BRUTTI prende atto del disagio espresso dai presidenti delle fondazioni sottolineando come questo possa avere un peso negativo circa la possibilità di questi soggetti di intervenire nel settore delle infrastrutture. Chiede pertanto di sapere fino a quale livello di rischio le fondazioni possono intervenire su taluni investimenti e quali sono le concrete disponibilità che possono essere messe in campo. Ricorda inoltre che la fondazione operante in Umbria ha investito, a fondo perduto, in attività di progettazione infrastrutturale; chiede pertanto di sapere se ciò sia possibile anche per le altre fondazioni.

Il senatore PEDRAZZINI ricorda che nell'audizione con i vertici del settore bancario è stato affermato che non vi sono difficoltà nel reperimento di risorse qualora siano messi in campo progetti altamente remunerativi. Chiede pertanto di sapere se a queste stesse condizioni le fondazioni possano intervenire e in quale modo.

Interviene infine il PRESIDENTE il quale sottolinea che, con la normativa esistente, a prescindere dalla necessità di rinnovo degli organi direttivi delle fondazioni, questi soggetti hanno già la possibilità di contribuire a fondo perduto allo sviluppo economico del Paese ma che la questione che fortemente interessa la Commissione è la seguente: poiché nel rilancio del sistema infrastrutturale del Paese è evidente l'insufficienza dell'intervento attraverso il solo bilancio dello Stato, si rende necessario, per dare attuazione al programma di Governo in questo settore, drenare capitali privati da destinare alla costruzione di opere remunerative che consentano di liberare risorse pubbliche da finalizzare a opere che non hanno questa caratteristica. Sotto questo profilo le banche hanno già dato una risposta importante ma ritiene che il Governo debba tornare ad avere un rapporto più stretto anche con le fondazioni – e su questo punto dichiara di potersi impegnare in prima persona affinché ciò avvenga – in quanto il coinvolgimento di questi soggetti può rappresentare un ulteriore stimolo a richiamare risparmi privati da convogliare su opere remunerative. Il problema è pertanto quello di operare sulla parte di liquidità del capitale delle fondazioni attraverso adeguati strumenti che non devono intervenire sulla parte tecnica della valutazione dei progetti, questo infatti è un tema che dovrà essere affrontato dagli *advisors*. In questo contesto i

fondi chiusi possono rappresentare uno strumento molto efficace perché la partecipazione del capitale delle fondazioni può avere un effetto «calamitante» per il risparmio privato in termini di credibilità dell'investimento. Sottolinea quindi che compito delle fondazioni è quello di aggregare il risparmio e non quello di accollarsi il costo delle opere. L'ipotesi dei fondi chiusi per opere con un margine accettabile di rischio è pertanto una base sulla quale si possono operare approfondimenti al fine di liberare il grande potenziale rappresentato dalle fondazioni. Auspica dunque un superamento dell'attuale legislazione vincolistica e centralistica e la creazione di condizioni per veicolare nel modo più adeguato i risparmi dei cittadini anche nel rilancio del settore delle infrastrutture.

Intervenendo in replica il presidente GUZZETTI fa presente al senatore Menardi che il dissenso di fondo, che le fondazioni non hanno alcun interesse ad accentuare ma piuttosto a ricomporre, riguardo alla legislazione vigente, verte sostanzialmente sulla natura del patrimonio delle fondazioni stesse. Si tratta infatti di patrimoni privati con una funzione pubblica sui quali gli enti locali non hanno investito alcuna risorsa essendo, al contrario, beneficiari di erogazioni. Il sistema di controllo delle fondazioni, inoltre, è ampiamente democratico e trasparente e tutte le attività di erogazione sono rese pubbliche attraverso gli atti delle fondazioni stesse e molto spesso su siti *internet*. Ritiene inoltre necessario ricordare che le fondazioni non hanno mai contestato leggi che imponessero norme di principio per la loro operatività. Il problema dell'attuale legislazione è che essa non riconosce la diversità delle fondazioni e ciò rende difficile il loro operato. Una volta che saranno chiarite le questioni riguardanti la natura pubblica o privata del capitale di questi soggetti, le fondazioni non potranno che prenderne atto. Rispondendo poi alle domande di alcuni senatori, fa presente che il patrimonio complessivo delle fondazioni, con una certa approssimazione, è stimabile tra i 35 e i 40 miliardi di euro. La disponibilità liquida è invece stimabile tra i 15 e i 20 miliardi di euro e ritiene che almeno il 40 per cento di quest'ultima stima potrebbe concorrere all'intervento nel settore concernente i temi dell'indagine conoscitiva. Sottolinea inoltre che le fondazioni non devono essere dotate di strutture tecniche per valutare i progetti ma limitarsi a valutare la redditività dell'investimento. Riguardo infine ai chiarimenti circa il vincolo della territorialità ritiene che la domanda non possa essere posta in astratto perché attraverso un sistema di concertazione su alcune ipotesi possono essere individuati finanziamenti di progetti non strettamente legati all'ambito territoriale in cui si situa ogni singola fondazione.

Il presidente CASTELLINO risponde al senatore Pessina sottolineando che la società Infrastrutture Spa è un grande meccanismo che funziona, in qualche misura, come un fondo di investimento e che pertanto potrebbe essere un meccanismo che le fondazioni possono prendere in esame in caso di interventi nel settore delle infrastrutture. Rispondendo poi al senatore Fabris, ritiene che non sia corretto dire che non esiste

una disponibilità o una possibilità di intervento in questo settore da parte delle fondazioni perché si tratta soltanto di individuare investimenti con le caratteristiche richiamate dal presidente Guzzetti. Inoltre nel decidere sul tipo di investimenti da effettuare, normalmente vengono considerati una serie di elementi che rendano il rischio accettabile anche per opere che in prima scelta possono non apparire le più redditizie.

Interviene infine il presidente EMANUELE che, rispondendo al senatore Guasti, sottolinea come tutte le reazioni da parte delle fondazioni nei confronti della legislazione che negli anni si è evoluta siano state finalizzate alla difesa di un principio fondamentale ovvero a stabilire che le fondazioni sono soggetti privati. Una volta che sarà chiarito questo aspetto ritiene che ogni contenzioso sarà destinato a cadere.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

101^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che gli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto dell'11 giugno) sono stati già illustrati e che nell'ultima seduta è stato presentato un nuovo testo dell'emendamento 1.0.6, ancora da illustrare.

Informa inoltre che sono stati presentati due emendamenti governativi e alcuni emendamenti da parte del relatore, nonché un nuovo testo dell'emendamento 3.0.2 e un subemendamento all'emendamento 3.0.1, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricorda altresì che sul testo e sugli emendamenti si deve esprimere la 5^a Commissione. Il Presidente informa inoltre che il senatore Battafarano e la senatrice Stanisci hanno dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.0.23 del senatore Murineddu.

Invita quindi i presentatori ad illustrare i nuovi emendamenti.

Il senatore OGNIBENE dichiara di ritirare l'emendamento 1.0.6 (nuovo testo) alla luce dell'intervenuta approvazione di analoga disposizione in sede di esame dell'A.S. 1707, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200 recante interventi urgenti per il comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Il relatore AGONI dà per illustrati gli emendamenti 2.1 (nuovo testo), 2.2 (nuovo testo) e 2.9 (nuovo testo), precisando che gli emendamenti sono stati riformulati alla luce del parere reso dalla 2^a Commissione.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 3.12, 4.2 e 4.3, precisando che la riformulazione interviene sul profilo della copertura. Dato altresì per illustrato l'emendamento 6.0.25, il relatore illustra l'emendamento 6.0.26, precisando che si tratta di recepire la normativa comunitaria in materia di protezione degli animali negli allevamenti, omologando il regime giuridico a quello esistente negli altri Paesi europei, al fine di non penalizzare gli allevatori nazionali.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(223) MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(524) BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo

(779) RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

(1357) ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE relatore informa che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori procedendo alla predisposizione di un testo unificato per i disegni di legge in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il Presidente procede quindi a dare conto dell'articolato del testo ai fini dell'adozione del medesimo da parte della Commissione plenaria. In particolare, precisa che l'articolo 1 prevede che le regioni disciplinino la materia con propria legge nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dal provvedimento in esame; l'articolo 2 stabilisce che il Ministro delle politiche agricole preveda, entro sei mesi, l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, includendovi esclusivamente specie di tartufi autoctoni.

Dà quindi conto dell'articolo 3, dove si prevede un registro a livello regionale con l'annotazione della quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa, sotto il monitoraggio del Corpo forestale dello Stato e dà conto anche dell'articolo 4.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sull'articolo 5 che detta disposizioni in materia di prodotti commercializzati a base di tartufo, prevedendo una percentuale minima di tartufo per l'utilizzo di tali diciture, precisando che sono disposizioni volte a garantire la trasparenza del prodotto destinato al consumo.

Illustra quindi l'articolo 6 che, partendo dalla situazione attuale (caratterizzata dalla prevalenza di raccoglitori occasionali o dilettanti), prevede, sempre ai fini della trasparenza del settore, che i soggetti acquirenti di tartufi siano tenuti ad emettere autofattura ai fini dell'imposizione fiscale con obbligo di versamento all'erario dell'IVA, mentre l'articolo 7 equipara il trattamento fiscale del tartufo a quello dei prodotti agricoli. A tale riguardo il Presidente relatore precisa che lo scopo di tali disposizioni è proprio di far emergere, anche sotto il profilo fiscale, attività economiche attualmente in larga parte «sommese»; pertanto, pur se il testo in esame prevede un abbassamento dell'aliquota dell'IVA, sicuramente dall'approvazione del provvedimento non potrà che derivare un beneficio consistente all'erario per l'effetto della regolarizzazione del mercato e della emersione di imponibile fiscale attualmente necessariamente non dichiarato. Alla luce di tali considerazioni, il Presidente relatore precisa che avrebbe ritenuto non necessario prevedere una esplicita clausola di copertura per il provvedimento, tenuto conto del richiamato effetto positivo sul gettito derivante dall'approvazione della nuova normativa; dichiara comunque di aver ritenuto preferibile esplicitare, con l'articolo 8, una clausola di copertura, al fine di garantire un sollecito e tempestivo *iter* al provvedimento.

Dopo brevi interventi per richieste di chiarimento dei senatori VICINI e MURINEDDU, la Commissione conviene di adottare, quale testo base per il successivo seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, il testo unificato già predisposto dal Comitato ristretto appositamente costituito.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene altresì di fissare il termine per eventuali emendamenti alle ore 16 di mercoledì 13 novembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore OGNI BENE rileva che il decreto-legge in esame contiene una serie di disposizioni urgenti che interessano diversi aspetti e settori

relativi all'ordinamento tributario: sono infatti previste norme che riguardano la fiscalità di impresa, il contrasto all'elusione fiscale, agevolazioni fiscali per le assunzioni, alcune accise, anche con riferimento all'autotrasporto, i concessionari della riscossione e l'imposta del bollo.

Per i profili di competenza della Commissione, assume rilievo la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 5-*bis*, risultante da una modifica introdotta, rispetto al testo originario del decreto-legge, dall'altro ramo del Parlamento.

Con tale norma – prosegue il relatore – si estende ai settori della pesca e dell'acquacoltura la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138. Tale disciplina stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*) del Trattato CEE in materia di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune. Si tratta sia degli aiuti per lo sviluppo economico di aree il cui tenore di vita sia anormalmente basso o che soffrano di una grave forma di sottoccupazione, sia degli aiuti per lo sviluppo di talune attività o regioni economiche purché non alterino gli scambi in misura contraria al mercato comune. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

Il relatore rileva che l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002 aveva già esteso tale disciplina agevolativa alle sole attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per attività di trasformazione, secondo la definizione contenuta nell'allegato III del Regolamento (Ce) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, «si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale». Inoltre, la disposizione del presente decreto-legge esclude la pesca e l'acquacoltura, ai soli fini dell'individuazione dei settori ammessi alle agevolazioni prescritte, dal rinvio alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, contenente la disciplina di attuazione delle agevolazioni stesse; ciò in considerazione del fatto che tale legge, prevedendo la disciplina per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e agevolazioni per le attività produttive, individua i suddetti settori con riferimento soltanto alle attività industriali, risultando pertanto non applicabile alle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura.

Il relatore preannuncia pertanto l'emissione di un parere favorevole sul provvedimento, per i profili di competenza.

Nessuno chiedendo di parlare il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BONGIORNO e una dichiarazione di voto contrario del senatore MALENTACCHI, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1320**Art. 1.****1.0.6 (nuovo testo)**

RUVOLO, COVIELLO, OGNIBENE, BONGIORNO, MONTALBANO, SODANO Calogero, SUDANO, SALZANO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per le aziende agricole danneggiate dalle eccezionali siccità verificatesi negli anni 2000, 2001 e 2002)

1. Alle aziende agricole, singole ed associate, ed alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1993, n. 250 e dal decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999, e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede, quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in un'unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2.

2.1. (nuovo testo)

AGONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la liquidità finanziaria nel settore lattiero-caseario, in caso di provvedimento giurisdizionale di annullamento delle comunicazioni del prelievo supplementare, ancorché non passato in giudicato, i primi acquirenti devono restituire le somme a tale titolo trattenute e rinunciare alle garanzie surrogatorie eventualmente prestate in loro favore. La materiale trattenuta del prelievo o le garanzie surrogatorie a favore dei primi acquirenti permangono qualora vengano adottati, anche in sede di opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, provvedimenti giurisdizionali di sospensione dell'efficacia delle comunicazioni di prelievo supplementare.».

2.2 (nuovo testo)

AGONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, e successive modificazioni, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "le somme dovute a titolo di prelievo supplementare di cui al Regolamento CE n. 3950/92 e successive modificazioni sono versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16 del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118"».

2.9 (nuovo testo)AGONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, e successive modificazioni, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli acquirenti a partire dal periodo 2002-2003, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie scadenti alla data di imputazione del prelievo con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il cui rilascio comporta la contestuale restituzione delle somme trattenute, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente in caso di violazioni definitivamente accertate, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo"».

Art. 3.**3.11**

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

3.12AGONI, *relatore*

Al comma 7, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2003».

3.10

IL GOVERNO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 7 e 8 del presente articolo, pari ad euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

3.0.1/1

BONATESTA, BONGIORNO, PACE

All'emendamento 3.0.1, al comma 1, dopo le parole: «30 novembre 2002» inserire le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

3.0.2 (nuovo testo)

DE PETRIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi per il settore sementiero)

1. Al fine di adeguare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione sementiera nazionale alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva entro il 31 ottobre 2002, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, un apposito programma di interventi rivolto a promuovere la ricerca e la formazione professionale e agevolare la produzione di sementi convenzionali certificate di varietà nazionali, con priorità per le colture proteiche destinate all'alimentazione animale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e euro 5.000.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

Art. 4.**4.2**

AGONI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «limitatamente all'anno 2002» con le seguenti: «limitatamente all'anno 2003».

4.3

AGONI, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «per l'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2003».

Art. 6.**6.0.25**

AGONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi per la protezione dalla malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico ed in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito della disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinata dalla tabella F della legge 27 dicembre 2001, n. 448 - "Programmi inter-regionali", un importo di 5.000.000 di euro è destinato al finanziamento di interventi, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette da misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini gli importi necessari per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) l'area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori e territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;

b) gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli sanitari, *test* ed altre indagini;

2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame ed al relativo smaltimento;

3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivante dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità alle imprese ricadenti in zona di protezione;

c) i beneficiari: imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;

d) l'entità del contributo: fino al 100 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b).»

6.0.26

AGONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi relativi alla protezione degli animali negli allevamenti)

1. Al punto 22, sesto periodo, dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sostituire le parole: "31 dicembre 2005", con le parole "31 dicembre 2010".

2. Al punto 22, sesto periodo, dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sopprimere le parole da: "A partire dal 1° gennaio 2008", fino alla fine.».

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 223, 524, 779 E 1357**

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi»

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e potenziare tale attività economica».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, rivede con proprio decreto l'elenco dei tartufi destinati al consumo da freschi, di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni. Nell'elenco di cui al citato articolo 2, primo comma, della legge n. 752 del 1985, sono incluse esclusivamente specie di tartufi autoctone, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei

boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa. Il Corpo forestale dello Stato è incaricato del controllo del registro regionale dei tartufi raccolti e commercializzati».

Art. 4.

1. All'articolo 5, nono comma, lettera *d*), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le seguenti parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto è presente solo aroma di sintesi, è vietato nella confezione l'utilizzo della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamano la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato».

Art. 6.

1. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, senza indicazione delle generalità del cedente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile.

3. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

4. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Art. 7.

1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) dopo il numero 41, è aggiunto il seguente:

"41-bis) funghi e tartufi preparati o comunque conservati, ma non nell'alcool od acido acetico".

2. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione:

a) al numero 5 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

3. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi»;

b) al numero 70 le parole: «esclusi i tartufi» sono sostituite dalle seguenti: «compresi i prodotti spontanei di pregio del sottosuolo quali i tartufi».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dall'anno 2003.

Art. 8.

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in 5.000.000 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2003 e successivi, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

114^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), il prof. Carlo Dell'Aringa, commissario straordinario.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL)

Il PRESIDENTE ringrazia il Commissario straordinario dell'ISFOL per aver accolto sollecitamente l'invito rivoltagli dalla Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, gli dà la parola.

Il professor DELL'ARINGA svolge un'ampia relazione sui temi oggetto della procedura informativa in oggetto.

Prendono quindi la parola, ponendo quesiti e chiedendo chiarimenti, i senatori PETERLINI, VIVIANI e PIZZINATO. Ad essi replica il professor DELL'ARINGA.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Commissario straordinario dell'ISFOL e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TOFANI, il quale ricorda preliminarmente che nella seduta del 30 ottobre, la Camera dei Deputati ha trasmesso il testo modificato del disegno di legge recante la delega al Governo in materia di occupazione e lavoro, già approvato dal Senato.

Passa quindi a riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rinviando per i principi generali a quanto già detto nella relazione svolta in prima lettura, e prendendo atto che alcune modifiche introdotte nel testo dalla Camera rappresentano temi ampiamente dibattuti dal Senato – sempre in prima lettura – ritenuti di primaria importanza per una migliore interpretazione del testo e una maggiore efficacia delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo 1, recante la delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, è stato modificato in diversi punti. Al comma 1, si prevede che l'esercizio della delega avvenga su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito, come aggiunto dalla Camera, il Ministro per le pari opportunità.

Il comma 2 indica i principi e i criteri direttivi in base ai quali dovrà essere esercitata la delega. Tra questi, quelli modificati dalla Camera riguardano la modernizzazione e razionalizzazione del sistema di collocamento pubblico, secondo una disciplina incentrata sul rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, e sul sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sul sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani. La lettera e), inserita dalla Camera, include poi tra i principi e i criteri direttivi della delega il mantenimento, da parte delle province, delle funzioni amministrative attribuite dal decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n.469. Con l'integrazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento alla lettera *g*), il divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, viene esteso anche in riferimento all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È inoltre proibito raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori, che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

La modifica alla lettera *h*) specifica che la finalità di prevenzione del lavoro irregolare riguarda anche il lavoro minorile, mentre il principio di delega di cui alla lettera *l*) è stato esteso dalla Camera dei deputati anche agli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari. La lettera in esame estende poi l'esercizio dell'attività di mediazione – sempre secondo le integrazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento – ai consulenti del lavoro, alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

La lettera *m*), che reca l'abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 e la sua sostituzione con altra disciplina, stabilisce che il legislatore delegato distingua meglio tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di interposizione illeciti nonché, come aggiunto dalla Camera, quelli di comando e distacco. È previsto l'utilizzo del meccanismo certificatorio di cui al successivo articolo 5 ai fini della concreta distinzione tra interposizione illecita e appalto genuino; al riguardo si fa riferimento a indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa, che tengano conto, come si precisa nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

Alla lettera *p*), relativa al trasferimento d'azienda, sono stati rivisti i principi e criteri di delega. Nel testo attualmente all'esame, essi riguardano: il completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di essi; la previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento; la previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda.

Il relatore si sofferma quindi sulle modifiche apportate all'articolo 2, recante delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, ricordando che il comma 1 prevede, anche in questo caso, che i decreti legislativi vengano adottati sentito il Ministro per le

pari opportunità; lo stesso comma, alla lettera *d*), relativa alla revisione delle misure di inserimento al lavoro non costituenti rapporto di lavoro, prevede l'eventuale corresponsione di sussidi in un quadro – come specificato dalla Camera – di riordino razionale delle misure di inserimento in esame, mentre il nuovo testo della lettera *e*) evidenzia, nell'attuazione delle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), la necessità di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne.

Alla lettera *i*), riguardante il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda, la Camera ha inserito un richiamo agli enti bilaterali. Giova inoltre ricordare che l'altro ramo del parlamento ha soppresso la lettera *f*) del testo licenziato dal Senato in prima lettura, che prevedeva la sperimentazione di forme di incentivazione economica corrisposte direttamente al lavoratore.

Anche all'articolo 3, recante delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, la Camera ha stabilito che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro del lavoro, sentito il Ministro per le pari opportunità.

L'articolo 4, recante delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, reca le seguenti modifiche: al comma 1, lettera *a*), la Camera ha specificato che la misura dell'indennità di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, deve essere «congrua»; alla lettera *b*) è stata soppressa l'ulteriore previsione contenuta nel testo licenziato dal Senato riguardante la possibilità di soddisfare – secondo il principio *pro rata temporis* – le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, mediante ricorso al lavoro a tempo determinato o mediante forniture di lavoro interinale.

Sempre al comma 1, alla lettera *c*), con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative, i principi e criteri direttivi della delega sono stati ampiamente riformulati, prevedendo, in primo luogo, che nei relativi contratti, da stipulare in forma scritta, risultino: la durata, determinata o determinabile, della collaborazione; la riconducibilità di quest'ultima a uno o più progetti o programmi di lavoro, o a fasi dei medesimi, attuati con prestazione prevalente propria e senza vincolo di subordinazione; un corrispettivo proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro. Inoltre, nel definire gli elementi di differenziazione tra il rapporto di collaborazione continuativa e le prestazioni meramente occasionali, si è precisato che per queste ultime s'intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo il caso che il compenso sia superiore a 5 mila euro. Ulteriori riformulazioni riguardano poi la previsione di tutele fondamentali

della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché – come specificato dalla Camera – alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive. La lettera *f*), aggiunta dalla Camera, prevede poi una configurazione specifica – con particolare riguardo al settore agricolo – per le prestazioni, che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

L'articolo 5 stabilisce che la delega in materia di certificazione dei rapporti di lavoro dovrà essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta – secondo la modifica apportata dalla Camera dei deputati – del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le altre modifiche introdotte riguardano il comma 1, con l'inclusione, alla lettera *b*), delle università tra gli organi preposti alla certificazione, e con la previsione, alla lettera *f*), della permanenza degli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto, fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra quest'ultimo, come concordato dalle parti in sede di certificazione, ed il programma attuato.

All'articolo 7, recante disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5, la Camera dei deputati ha precisato che il parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti sugli schemi di decreti legislativi deve essere espresso entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. Il comma 3, inserito integralmente dall'altro ramo del Parlamento, specifica poi che qualora il termine per l'espressione del citato parere ricorra nei trenta giorni che precedono la scadenza per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultima è prorogata di sessanta giorni.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore passa ad illustrare gli articoli 8, 9 e 10, introdotti dalla Camera dei deputati.

L'articolo 8 conferisce una delega al Governo per il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro nonché per la definizione di un quadro normativo – ispirato a criteri di equità ed efficienza – inteso alla prevenzione, in sede conciliativa, delle controversie individuali di lavoro. Il riordino è improntato alla definizione di un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei e si prevede che la delega sia esercitata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono i seguenti: il sistema delle ispezioni deve essere improntato alla prevenzione e, in particolare, alla promozione dell'osservanza degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei desti-

natari della citata disciplina; deve essere definito un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali; va altresì ridefinito l'istituto della prescrizione e della diffida. Ulteriori principi di delega riguardano poi la semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi, con la possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro, e della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; la riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro in materia di previdenza sociale e di lavoro, con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro; la razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro.

I successivi commi da 3 a 6 disciplinano – in termini identici a quelli posti, per le altre deleghe del disegno di legge, dall'articolo 7 – i termini e le modalità per la trasmissione alle Camere degli schemi di parere e per l'espressione di quest'ultimo, e per l'esercizio della delega; l'adozione di decreti modificativi e correttivi; il divieto di determinazione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni in esame non prevedono – come invece sarebbe stato auspicabile – il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, né la consultazione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei lavoratori.

L'articolo 9 – prosegue il relatore – reca modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. La lettera *a*) del comma unico novella il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, nel quale si prevede che i rapporti di lavoro del socio lavoratore – stabiliti al momento dell'adesione o successivamente – siano «ulteriori e distinti» da quello associativo. La lettera *a*) sopprime il termine «distinti».

La lettera *b*) inserisce un periodo dopo il primo del comma unico dell'articolo 2 della legge n. 142. Attualmente, tale norma dispone che ai soci con rapporto di lavoro subordinato si applichi la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, facendo eccezione – per la sola ipotesi di cessazione sia del rapporto di lavoro, sia di quello associativo – l'articolo 18, concernente i licenziamenti: secondo la modifica all'esame, l'esercizio dei diritti di cui al Titolo III – relativo all'attività sindacale – della legge n. 300 e successive modificazioni, è riconosciuto compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La lettera *c*) aggiunge un comma alla fine dell'articolo 3 della legge n. 142: ai sensi del comma 1, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, si consente, in deroga al suddetto comma 1, che le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, e successive modificazioni, possano corrispondere ai soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno, di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 142.

Con la lettera *d*) viene riformulato il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 142.

Tale articolo assoggetta le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei soci alla competenza del giudice del lavoro e alla disciplina speciale processuale relativa alle controversie di lavoro, di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile; fa inoltre riferimento per le relative procedure di conciliazione e arbitrato irrituale alla disciplina concernente i dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.387, e successive modificazioni, e conferma la competenza del giudice civile ordinario per le controversie tra soci e cooperative inerenti il rapporto associativo.

Nel nuovo comma, viene soppresso il riferimento alle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei soci, nel presupposto che trovi comunque applicazione la disciplina generale di cui ai suddetti articoli 409 e seguenti del Codice di procedura civile. La riformulazione demanda alla competenza del giudice civile ordinario le controversie inerenti alla prestazione mutualistica, e si specifica altresì che il rapporto di lavoro del socio si estingue con il recesso o l'esclusione del medesimo, deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità agli articoli 2526, sul recesso del socio, e 2527, sull'esclusione del socio, del codice civile.

Le successive lettere *e*), *f*) e *g*) modificano l'articolo 6 della legge n. 142, in base al quale le società cooperative sono tenute ad adottare – entro il mese di giugno 2002 – un regolamento interno, che dev'essere approvato dall'assemblea, concernente i rapporti di lavoro con i soci. In particolare, la lettera *e*) del testo introdotto dalla Camera dei deputati differisce dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2003 il termine per l'adozione del regolamento; la lettera *f*) limita al solo trattamento minimo retributivo il rinvio – di cui al citato comma 2 dell'articolo 6 – ai contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine, escludendo, dunque, il riferimento alle altre condizioni di lavoro. Viene inoltre fatta salva la deroga

relativa alle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne. La lettera g) – aggiungendo un comma 2-bis alla fine dell'articolo 6 – prevede che le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possano definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Infine, l'articolo 10 del disegno di legge n. 848-B reca la sostituzione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151: il nuovo testo, relativo ai benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo, stabilisce che per tali imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice PILONI osserva che la Camera dei deputati ha apportato molte e significative modifiche al testo a suo tempo licenziato dal Senato. Sorprende, peraltro, che l'altro ramo del Parlamento abbia accolto alcuni emendamenti proposti dai Gruppi politici dell'opposizione e respinti in prima lettura. Inoltre, gli articoli aggiuntivi pongono numerosi problemi, sia relativamente alla omogeneità della fattispecie disciplinata all'articolo 8 rispetto al contenuto del disegno di legge collegato, sia per la ampiezza e profondità delle modifiche apportate, con l'articolo 9 del disegno di legge in titolo, alla legge n. 142 del 2001. Su tali temi si rende pertanto necessaria un'istruttoria adeguata e, in particolare per quel che riguarda l'articolo 9, occorrerebbe procedere all'audizione delle associazioni della cooperazione e delle organizzazioni sindacali.

Il PRESIDENTE, preso atto delle richieste della senatrice Piloni, propone che nella prossima settimana si proceda alla discussione generale sul disegno di legge in titolo, prevedendo, eventualmente, anche la convocazione di sedute notturne, considerato che la Commissione dovrà contestualmente esaminare anche il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 210, in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporto di lavoro a tempo parziale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Propone altresì di fissare a giovedì 14 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno essere esaminati e votati una volta concluso l'esame in sede consultiva dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Questi ultimi, presumibilmente, verranno trasmessi dalla Camera dei deputati nella terza settimana di novembre.

Il senatore MONTAGNINO auspica che si pervenga alla formulazione di un calendario dei lavori con il consenso di tutti i Gruppi politici. La proposta del Presidente, a suo avviso, costituisce una accelerazione impropria, in contrasto con le condivisibili esigenze di approfondimento testé espresse dalla senatrice Piloni, che ha giustamente richiesto l'audizione delle associazioni della cooperazione e delle organizzazioni sindacali. Ritene, pertanto, che il termine per la presentazione degli emendamenti debba essere fissato in una data successiva da quella indicata dal Presidente.

Il senatore FABBRI, intervenendo a nome dei Gruppi politici della maggioranza, ricorda che il disegno di legge all'esame è stato oggetto di un approfondito dibattito sia da parte del Senato sia da parte dell'altro ramo del Parlamento. Vi è pertanto l'esigenza di pervenire in tempi ragionevoli alla definitiva approvazione del provvedimento e, di conseguenza, non ritiene strettamente necessarie le audizioni proposte dalla senatrice Piloni.

Il senatore BATTAFARANO fa presente che la discussione presso l'altro ramo del Parlamento si è svolta in modo molto frettoloso e, probabilmente, non si è considerato con sufficiente attenzione come l'approvazione della legge n. 142, nella passata legislatura, abbia realizzato un difficile e delicato equilibrio tra le istanze delle organizzazioni sindacali e quelle delle associazioni della cooperazione. Con l'articolo 9 del disegno di legge all'esame, tale equilibrio è stato surrettiziamente alterato e, forse, prima di rendere definitive tali norme, sarebbe opportuno acquisire l'avviso dei soggetti più direttamente interessati alla loro applicazione.

Il sottosegretario SACCONI fa presente che dagli incontri svolti dal Governo con le associazioni della cooperazione si è registrata una frequente richiesta di rivedere la legge n. 142, ritenuta per alcuni aspetti notevolmente squilibrata quanto al rapporto tra i soggetti ricordati dal senatore Battafarano. Su tale questione, nel corso della discussione presso la Camera dei deputati sono stati presentati diversi emendamenti, da parte sia dei Gruppi politici di maggioranza sia dei Gruppi politici dell'opposizione. Tali proposte sono poi confluite in un testo unificato, elaborato presso il Comitato dei nove e accolto dalla Camera dei deputati, che è stato giudicato da più parti molto attento alle ragioni dei lavoratori. Sulla materia, quindi, il dibattito è stato ampio e, pertanto, su questo come su altri aspetti, il Governo ritiene che vi siano le premesse per pervenire rapidamente alla definitiva approvazione del disegno di legge all'esame.

Il senatore RIPAMONTI fa quindi presente che le audizioni proposte dalla senatrice Piloni non comporterebbero un allungamento spropositato dei tempi di approvazione del disegno di legge n. 848-B.

Il senatore DI SIENA ravvisa nelle dichiarazioni del Sottosegretario una concezione discutibile del processo legislativo e del ruolo e delle prerogative del Senato, che non può, evidentemente, limitare i suoi compiti ad una registrazione passiva dei risultati delle discussioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento ovvero negli incontri tra le associazioni cooperative e il Governo.

Il PRESIDENTE ritiene che la discussione abbia chiarito le diverse posizioni in ordine alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 848-B. Preso atto del dibattito svoltosi, propone alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 14 novembre alle ore 18, astenendosi dal procedere alle audizioni richieste dalla senatrice Piloni.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

156^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile**

Il presidente NOVI ricorda che nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi ieri, era stata avanzata dal senatore Specchia la proposta di deliberare un'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile.

La Commissione conviene all'unanimità di sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di autorizzare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO, riferisce sul decreto-legge n. 245 del 2002, ricordando che a seguito degli eventi sismici e dei fenomeni vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania e delle tragiche conseguenze del terremoto che ha interessato la provincia di Campobasso,

il Consiglio di ministri ha deliberato lo stato di emergenza in relazione ai menzionati territori, con decreti, rispettivamente, del 29 e 31 ottobre 2002. Successivamente il Governo ha ritenuto necessario intervenire con un decreto-legge al fine di procedere, il più rapidamente possibile, alla realizzazione di tutte le iniziative volte a fronteggiare le emergenze in atto, reperendo le risorse finanziarie necessarie.

Il provvedimento si compone di cinque articoli; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, definisce i compiti attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile, già nominato commissario delegato per le emergenze ricordate, dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a coordinare tutti gli interventi e tutte le iniziative, definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi di misure e di opere per superare l'emergenza. Tali piani, per quanto attiene alla regione Molise, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati colpiti dagli eventi sismici, nonché la realizzazione di opere commemorative. Il comma 2 dello stesso articolo 1, inoltre, stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche avvalendosi di appositi *sub*-commissari cui affidare specifiche responsabilità nella stessa fase della ricostruzione, che riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali le cui strutture sono state danneggiate dal terremoto.

L'articolo 2 attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile il potere di adottare ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; inoltre, si dispone che, con successive ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza, previa intesa della regione interessata che potrà, anche successivamente, proporre eventuali modifiche ai contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti in precedenza non concertati. Il comma 4 dello stesso articolo 2 autorizza, poi, il Capo del Dipartimento della protezione civile a definire la propria struttura organizzativa, anche avvalendosi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale.

L'articolo 3 prevede che poteri straordinari possano essere esercitati anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ipotesi di calamità naturali che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari. L'articolo 4 prevede per i residenti nei comuni colpiti la sospensione di tutti i termini e degli obblighi di leva. Infine, l'articolo 5 reca l'autorizzazione di spesa necessaria per far fronte alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali, con uno stanziamento di 10 e di 50 milioni di euro, rispettivamente, per gli eventi che hanno colpito la provincia di Catania e per gli eventi che hanno investito la provincia di Campobasso.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GASBARRI ritiene che l'invito a non utilizzare il dibattito che si è aperto dopo gli eventi sismici che hanno riguardato il Molise in termini di strumentalizzazione politica vada raccolto, poiché quello che è accaduto la scorsa settimana in quelle zone rimarrà nell'immaginario collettivo per molto tempo. Pertanto, l'opposizione concorda con la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile misure ed interventi per alleviare le sofferenze dei cittadini colpiti dal terremoto. Tuttavia, ad una prima lettura dell'articolato del decreto-legge, emergono alcune perplessità: infatti, sembra che ci si sia finalmente accorti che alcune scelte compiute di recente in materia di protezione civile non sono state in grado di affrontare alcuni problemi che tornano puntualmente alla ribalta alla prima calamità naturale. Già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 531 si ebbe modo di esprimere un giudizio di contrarietà sullo smantellamento che ha interessato l'Agenzia di protezione civile, mentre dal decreto-legge in esame emerge il bisogno di un coordinamento centrale che non può certo essere raggiunto solo attraverso il Dipartimento della protezione civile, indipendentemente dalle persone che sono responsabili di questa struttura. Pertanto i tragici fatti che hanno riguardato il Molise inducono a pensare che occorrerà riformare quel modello di protezione civile che l'Esecutivo ha predisposto negli ultimi mesi, superando lo schema dell'Agenzia.

Ma ulteriori perplessità riguardano anche l'articolo 1, comma 1, che prevede la possibilità di realizzare opere commemorative, prospettando un'iniziativa marginale e del tutto fuori luogo ad appena 72 ore dai funerali delle vittime del terremoto che ha colpito il Molise. Inoltre, alcune riserve devono essere avanzate anche in ordine alla possibilità di prevedere localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici perché tale operazione potrebbe mettere a repentaglio il radicamento territoriale e sociale delle comunità della zona.

Il senatore SPECCHIA, dopo aver preso atto positivamente che il Governo è intervenuto con misure urgenti a sostegno delle zone colpite dagli eventi sismici della scorsa settimana, osserva che ogniqualvolta accadono fatti così toccanti, con un numero di cittadini sfollati che si aggira attorno alle 10.000 unità e con seri interrogativi su quello che accadrà nei prossimi mesi con riferimento alla fase di ricostruzione, bisognerebbe aprire una riflessione seria che, al di là degli ultimi tragici eventi, si estenda a esaminare ciò che si doveva fare e non si è fatto in materia di protezione civile.

In particolare, ricorda che dal 1998 è stata predisposta una mappa del rischio sismico, contestata da alcune regioni perché essa avrebbe soltanto un valore statistico e non scientifico. Si deve constatare che quel documento è rimasto in larga parte inattuato perché soltanto le regioni Emilia Romagna e Lombardia hanno proceduto all'aggiornamento delle zone a ri-

schio sismico quando, forse, operando diversamente si sarebbero potuti evitare i danni derivanti dal terremoto che ha colpito il Molise.

Molte delle ragioni ricordate hanno per altro verso spinto il Gruppo di Alleanza Nazionale a promuovere un'indagine conoscitiva sul rischio sismico, la quale dovrà necessariamente affrontare anche il tema dell'organizzazione della protezione civile, dovendosi prevedere in tempi brevi un'audizione del Capo del Dipartimento della struttura preposta affinché si acquisiscano tutti gli elementi e i dati utili.

Entrando nel merito dell'articolato, osserva in primo luogo che le iniziative che il decreto-legge consente di attivare nelle regioni Sicilia e Molise dovrebbero opportunamente essere estese, mediante un'integrazione dei finanziamenti, anche alla Puglia, regione nella quale si contano diversi comuni gravemente danneggiati e circa 800 famiglie sfollate. In secondo luogo, occorre fare chiarezza su alcuni passaggi del decreto-legge, in particolare sul comma 2 dell'articolo 1, che assegna al Capo del Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di appositi *sub*-commissari, responsabilità per quanto riguarda la fase della ricostruzione. In relazione a questa scelta inedita, che può esser più o meno condivisa, il Governo dovrebbe fornire alcuni elementi di chiarimento. Infine, appare pleonastica la disposizione contenuta nel comma 3 dello stesso articolo 1 riguardante l'estensione della fase della ricostruzione anche alle istituzioni scolastiche statali danneggiate dal terremoto.

Il senatore ROLLANDIN sottolinea l'esigenza di convertire quanto prima in legge il provvedimento d'urgenza, anche per venire incontro alle esigenze delle popolazioni interessate. Si avverte peraltro la necessità di tenere nel dovuto conto il ruolo degli amministratori locali, i quali dovrebbero essere sempre coinvolti sia per quanto attiene agli interventi di protezione civile, sia per quanto concerne la fase della ricostruzione.

Da questo punto di vista, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, laddove prevede la possibilità che il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvalga di appositi *sub*-commissari, desta qualche perplessità, ed in ogni caso è necessario chiarire in che misura possono essere coinvolte le strutture operative già individuate dalla legge n. 225 del 1992, come ad esempio il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i Servizi tecnici nazionali.

Quanto poi alla fase della ricostruzione, che l'articolo 1, comma 2, sembra attribuire al Capo del Dipartimento della protezione civile, sarebbe sicuramente preferibile far capo agli amministratori locali, evitando che, come è accaduto in passato, una volta superata la fase dell'emergenza, si perdano di vista le reali esigenze da soddisfare.

Il senatore DETTORI manifesta qualche perplessità per quanto attiene alle disposizioni recate dal provvedimento d'urgenza relativamente alla fase della ricostruzione, specie con riferimento al coinvolgimento degli enti locali. Difatti, gli amministratori locali non devono assolutamente essere esclusi dalla gestione degli interventi di ricostruzione, essendo sicu-

ramente i soggetti maggiormente in grado di conoscere la realtà locale e di interpretare le esigenze delle popolazioni interessate.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva innanzitutto come il provvedimento d'urgenza in titolo sia, con tutta evidenza, destinato a far fronte alla situazione di emergenza verificatasi, venendo incontro alle attese delle popolazioni locali. Sotto questo profilo, pertanto, appare difficilmente ipotizzabile apportarvi modifiche di eccessivo rilievo. Invita, quindi, il rappresentante del Governo a tener conto dei rilievi formulati tanto in merito alla figura dei *sub*-commissari, quanto con riferimento all'esigenza, rappresentata opportunamente dal senatore Specchia, di prendere in considerazione anche le zone della Puglia colpite dal terremoto.

Il senatore ZAPPACOSTA osserva come il provvedimento in titolo imponga di affrontare un tema, oltre che di grande interesse, anche di drammatica attualità e di forte spessore culturale, tema che la Commissione ambiente avrà modo di approfondire ulteriormente svolgendo l'indagine conoscitiva deliberata proprio stamane.

Sono state espresse dai senatori intervenuti in precedenza talune perplessità in merito alle competenze attribuite per quanto attiene alla fase della ricostruzione, fase sempre estremamente problematica, come si è purtroppo potuto constatare in occasione delle calamità che hanno colpito varie aree del paese negli anni scorsi. Da questo punto di vista il decreto-legge presenta qualche contraddizione, specie laddove sembra affidare al Dipartimento della protezione civile il compito di curare la fase della ricostruzione, quando proprio il Dipartimento ha incontrato grandi difficoltà, nei giorni scorsi, nell'effettuare la mappatura delle zone colpite e di quelle a rischio. Così, del tutto incomprensibilmente non sono stati previsti interventi necessari per quelle aree della Puglia e dell'Abruzzo che hanno riportato danni a seguito del recentissimo sisma.

Inoltre, non vengono valorizzati quei servizi tecnici nazionali come il Servizio geologico, che vengono invece ampiamente utilizzati da parte degli altri paesi d'Europa in circostanze analoghe. Occorre anche affrontare con coraggio il nodo rappresentato dal rapporto tra le strutture statali e quelle regionali, rispettando pienamente le competenze di regioni ed enti locali per quanto riguarda la fase della ricostruzione.

È poi necessario, anche tenendo conto delle aspettative create fra le popolazioni interessate, chiarire una volta per tutte che tempi occorreranno per approntare i prefabbricati nelle zone colpite dal sisma, provvedendo poi ad una definizione della mappa sismica del territorio nazionale, trovando il coraggio di riconoscere finalmente che tutto il territorio del paese dovrebbe essere considerato a rischio sismico, provvedendo in qualche modo al controllo di tutti gli edifici per quanto attiene le caratteristiche antisismiche.

Il presidente NOVI avverte che, come definito ieri nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti scadrà alle ore 12 di lunedì 11 novembre p.v..

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

157^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento,
Ventucci.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

(Seguito dell' esame e rinvio)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI sottolinea innanzitutto come il Gruppo dei Verdi nutra forti perplessità sul provvedimento in titolo, il quale peraltro fornisce l'occasione per operare un'utile riflessione su quanto è accaduto, dall'inizio della legislatura ad oggi, per quanto attiene il settore della protezione civile. Tale riflessione è particolarmente necessaria se si tiene conto delle condizioni e delle attese delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi dei giorni scorsi, popolazioni che attendono dai responsabili politici ed amministrativi assicurazioni affidabili e certezze.

Ebbene, come ha osservato stamani il senatore Zappacosta, a tutt'oggi la Protezione civile non ha ancora completato la mappatura e la definizione delle aree colpite dal terremoto che ha interessato, nel suo epicentro, il Molise. La verità è che tale settore è stato fortemente indebolito con la cosiddetta riforma avviata a inizio legislatura con il provvedimento

d'urgenza che ha soppresso l'Agenzia di protezione civile. Ciò perché, se con l'Agenzia mancava, nella sostanza, un interlocutore politico diretto, con l'attribuzione delle competenze in materia di protezione civile ad un Dipartimento, la situazione, se possibile, è ulteriormente peggiorata. Il disegno di legge n. 531, presentato dal senatore Manfredi, potrebbe allora costituire l'occasione per porre mano alla materia.

In tale quadro, il decreto legge n. 245 reca non pochi elementi alquanto preoccupanti, delineando innanzitutto la possibilità, all'articolo 1, comma 1, di localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, ipotesi già respinta dalle popolazioni interessate.

Ancor più preoccupante è la previsione, di cui all'articolo 1, comma 2, in base alla quale anche la fase della ricostruzione farebbe capo al responsabile del Dipartimento della protezione civile, ciò in contrasto con quanto previsto dalla legislazione vigente e con ciò che si è sempre fatto in occasione delle precedenti calamità. Il compito di provvedere alla ricostruzione è infatti sempre stato attribuito al Presidente della regione interessata con il concorso degli amministratori degli enti locali delle aree colpite. Tale previsione dovrebbe essere quindi soppressa, ripristinando l'ordinaria competenza del Presidente della regione. A maggior ragione, la ricostruzione delle istituzioni scolastiche statali non può che essere di competenza delle autorità regionali.

Forti perplessità suscita poi, all'articolo 2, comma 1, l'attribuzione al Capo del Dipartimento del compito di assumere determinazioni anche per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti dalle calamità. Vivo sconcerto desta quindi la possibilità di acquisire, da parte del Capo del Dipartimento, la disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto; è evidente che in tal modo viene completamente a mancare la necessaria trasparenza.

Absolutamente inaccettabile è inoltre quanto previsto dall'articolo 3, il quale reca una norma a regime, e non quindi limitata agli eventi calamitosi che hanno colpito nei giorni scorsi il Molise e la Sicilia; in sostanza, con l'articolo 3 si prevede che i poteri straordinari attribuiti al Capo del Dipartimento della protezione civile possono essere esercitati anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ipotesi di gravi calamità naturali o catastrofi. Tale norma è in palese contrasto con quanto previsto dalla legge n. 225 del 1992.

Tornando alla ricostruzione degli edifici scolastici, coglie l'occasione per invitare il rappresentante del Governo a chiarire se gli interventi preannunciati dal Ministro dell'interno siano limitati alle zone colpite dai recenti eventi calamitosi, o riguardino invece, come sarebbe opportuno, le aree a rischio dell'intero territorio nazionale; si avverte infatti l'esigenza di compiere un'attenta opera di ricognizione di tal tipo in tutto il Paese.

Il senatore VALLONE, pur essendo i senatori della Margherita in linea di principio favorevoli al provvedimento d'urgenza, manifesta alcune

perplessità in ordine ai contenuti del decreto-legge, che attribuisce, con l'articolo 1, comma 2, enormi poteri al Capo del Dipartimento della protezione civile, e ciò a scapito degli amministratori locali, i quali sono gli unici ad avere realmente il polso della situazione nelle aree da loro amministrate, in quanto soggetti realmente radicati sul territorio.

La verità è che con la soppressione dell'Agenzia di protezione civile, disposta ad inizio legislatura, non si è affatto ripristinato un rapporto corretto che deve necessariamente vedere l'esistenza di un interlocutore politico del Parlamento; in sostanza oggi, con il venir meno della delega a suo tempo conferita al ministro dell'interno Scajola, il Capo del Dipartimento della protezione civile dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, pertanto, è direttamente e pienamente responsabile di fronte al Parlamento ed il Paese di tutto quanto accade nel settore in questione. Pertanto, qualora la gestione attuale della protezione civile non dovesse ben funzionare, ad essere chiamato in causa dovrebbe essere necessariamente il Presidente del Consiglio.

Talune scelte operate con il decreto-legge in conversione, quindi, suscitano non pochi interrogativi, specie per quanto attiene ai possibili interessi dei professionisti – a cominciare dagli architetti – interessati alla realizzazione delle opere di ricostruzione. Appare pertanto opportuno apportare alcune modifiche al testo del provvedimento, rivedendo anche, tra l'altro, quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, laddove si attribuisce al Capo del Dipartimento il compito di assumere determinazioni per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori colpiti dalle calamità, compiti propri degli amministratori locali.

Anche l'articolo 3, qualora la sua interpretazione fosse quella poc'anzi delineata dal senatore Turrone, dovrebbe essere oggetto di modifiche, come pure l'articolo 4, apparendo preferibile sospendere i termini ivi previsti fino al 30 giugno 2003, anziché fino al 31 marzo dello stesso anno.

Auspica infine che venga quanto prima messo a punto un provvedimento normativo che preveda la verifica e il controllo degli edifici pubblici, in special modo scolastici, tenendo anche conto della necessità di reperire adeguate risorse finanziarie, come recentemente indicato dall'ANCI.

Il senatore FIRRARELLO sottolinea innanzitutto come l'organizzazione della protezione civile abbia dato buona prova anche in occasione della recentissima eruzione dell'Etna, mostrando indubbi miglioramenti rispetto al passato. In realtà sono stati compiuti progressi enormi, se soltanto si pensa alla lentezza con cui si intervenne in occasione dell'eruzione avvenuta alla fine degli anni '80. Questa volta, appena poche ore dopo l'inizio dell'eruzione, nelle zone interessate erano presenti ben 3.600 persone coordinate dalla protezione civile.

Quanto poi alla problematica della ricostruzione, nel momento in cui si affrontano i problemi del Molise, non si può non ricordare come non sia stato ancora possibile completare le opere necessarie a seguito del sisma

che colpì nel 1991 le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Con la legge n. 433 del 1991, infatti, furono stanziati 3.870 miliardi di lire che, però, sono stati effettivamente erogati, a tutt'oggi, soltanto nella misura del 50 per cento. Purtroppo, nel disegno di legge finanziaria per il prossimo anno si prevede la perenzione delle risorse non utilizzate, non considerando che in realtà si tratta, almeno per la metà della somma su indicata, di fondi mai resi concretamente disponibili.

Se si vuole smentire, pertanto, il sospetto che i danni subiti dalla Sicilia undici anni fa sono stati dimenticati, il Governo dovrebbe cogliere l'occasione offerta dal decreto-legge in conversione per individuare soluzioni atte a fronteggiare i problemi dell'isola, tenendo conto del fatto che la già citata legge del 1991 era concretamente inapplicabile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA comunica che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 23 e del 24 ottobre ha deliberato di effettuare un sopralluogo a San Gregorio Magno nei giorni 12 e 13 novembre p.v.. Come prassi, la delegazione è composta da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. A tale proposito illustra il programma del sopralluogo, con particolare riferimento alle audizioni che verranno svolte *in loco*.

Il Presidente informa altresì che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di affidare un incarico di consulenza specializzata, della durata di due mesi e limitatamente alla vicenda di San Gregorio Magno, al dottor Vittorio Veneto.

La Commissione, dopo brevi interventi dei senatori COZZOLINO, TATÒ, BETTONI BRANDANI, SALZANO, BAIÒ DOSSI, FASOLINO, DEMASI, BATTAGLIA, LONGHI e LIGUORI concernenti l'ulteriore definizione delle audizioni da svolgere a San Gregorio Magno, prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore MAGNALBÒ illustra alla Giunta le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sottolineando che esse non contrastano con l'impianto generale della normativa comunitaria. Dopo aver ricordato che le modifiche al Capo I sono marginali, si sofferma su quelle apportate al Capo II del disegno di legge. È stato inserito un nuovo articolo 10, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 239 del 2001, di attuazione della direttiva 98/778/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. Nel nuovo testo dell'articolo 11 viene autorizzato il Governo ad apportare modifiche al terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, che contempla la possibilità di aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da quelle indicate dallo stesso decreto, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute, senza però stabilire il contenuto minimo delle sostanze. La nuova formulazione precisa che il divieto dell'aggiunta di tali sostanze può discendere unicamente dall'esigenza di tutela della salute umana e sulla base di dati scientifici riconosciuti e che l'aggiunta è consentita unicamente previa comunicazione all'autorità sanitaria competente. Sul divieto da parte delle autorità italiane alla commercializzazione delle bevande energetiche che presentano un tenore di caffeina superiore a 125 mg/l è stato presentato ricorso, in quanto privo dell'indicazione dei dati scientifici. L'articolo 12 sostituisce interamente il testo approvato dal Senato e delega il Governo

a modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, in base a criteri direttivi che prevedono un regime differenziato per il termine di durabilità delle «paste alimentari fresche» e delle «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse. È stato inserito poi l'articolo 14, che prevede, in particolare, che le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica vengano escluse dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, contrariamente a quanto previsto per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale. All'articolo 15 è stato inserito il comma 3, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi effettua pubblicità di dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l'assistenza di un medico. L'articolo 16, comma 3, lettera c), prevede che la richiesta dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea da parte del Ministero dell'istruzione sia facoltativa e non obbligatoria, al contrario di quanto disposto dal testo approvato dal Senato. L'articolo 21 modifica il decreto legislativo n. 532 del 1999 in materia di lavoro notturno e inserisce come eccezione al divieto di lavoro notturno anche gli apprendisti delle aziende di pasticceria e del comparto turistico e dei pubblici esercizi; tali deroghe, in base alla direttiva 2000/34/CE, devono essere condizionate alla concessione di equivalenti periodi di riposo compensativo. La Camera ha poi introdotto gli articoli dal 28 al 30. L'articolo 28 concerne i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare; a tale riguardo il relatore segnala il ricorso presentato dalla Commissione, che considera un ostacolo alla libera circolazione del prodotto la normativa italiana che prevede l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per la commercializzazione di prodotti alimentari per sportivi legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri senza aver dimostrato il carattere necessario e proporzionato di tale esigenza. L'articolo 29 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per attuare la direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. L'articolo 30 proroga di sei mesi il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE sulle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, banche ed altre istituzioni finanziarie. L'articolo 31, infine, delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Nel corso dell'esame alla Camera è stato altresì introdotto il recepimento di dodici nuove direttive nell'allegato A e una nell'allegato B; è stata inoltre trasferita dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele. In conclusione, il relatore propone di esprimere parere positivo, in quanto nessuna delle modifiche adottate dalla Camera è in contrasto con la normativa comunitaria.

Il presidente GRECO esprime apprezzamento per la relazione, ricordando che già durante l'esame in Senato erano state introdotte modifiche migliorative ai fini dell'adeguamento della normativa ai profili comunitari. Per quanto concerne la commercializzazione delle paste fresche, ricorda

che il Senato aveva previsto l'abrogazione dell'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, ai fini di una maggiore garanzia dei consumatori.

Il senatore GIRFATTI, dopo aver manifestato a sua volta apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Magnalbò, si dichiara d'accordo con le osservazioni del Presidente circa l'articolo 12 del disegno di legge in titolo. Si sofferma quindi sull'articolo 29, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, ricordando che la Camera ha introdotto tale normativa per attuare la direttiva 2001/24/CE. Nell'attuazione di questa delega il Governo dovrà tenere conto della riforma del diritto fallimentare di cui è in corso l'*iter* parlamentare; dovrà in proposito essere valutata con attenzione la possibilità di mantenere un regime distinto per le imprese bancarie.

Il senatore BEDIN, nel preannunciare una valutazione favorevole del suo Gruppo, auspica tuttavia che all'esame della legge comunitaria vengano dedicati tempi certi, così da permettere un esame più approfondito senza il vincolo dell'urgenza. Richiama quindi l'attenzione della Giunta sull'articolo 26, concernente l'attuazione della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali, e manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 12, relativamente al quale ritiene più giusta la scelta dell'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002 proposta nel testo del Senato. A tale riguardo propone di segnalare che la norma introdotta dalla Camera introduce un meccanismo che avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva notifica alla Commissione europea. Ritiene inoltre troppo ampia la previsione dell'articolo 21, relativo all'estensione delle eccezioni al divieto di lavoro notturno al settore del commercio e del turismo, che a suo parere andrebbe ad incidere profondamente sul mercato del lavoro del nostro paese. Da ultimo, esprime apprezzamento sul punto *f*) dell'articolo 19, introdotto dalla Camera, concernente il mantenimento delle prestazioni del servizio postale a livelli adeguati alle esigenze degli utenti su tutto il territorio nazionale.

La senatrice DONATI, in relazione alla lettera *c*) dell'articolo 11, ritiene non sia sufficiente la comunicazione del produttore delle bevande analcoliche all'autorità sanitaria competente per garantire i consumatori. Inoltre, concorda con il giudizio negativo sul nuovo testo dell'articolo 12 proponendo di ripristinare il testo approvato dal Senato. Infine, concorda con le osservazioni espresse dal senatore Bedin sull'articolo 21.

Il senatore MURINEDDU chiede come mai la previsione dell'articolo 12 non sia stata estesa al latte fresco, anche in considerazione del vivace dibattito registrato in passato nel nostro paese.

Il senatore Calogero SODANO manifesta apprezzamento per la relazione e si sofferma sull'articolo 12, chiedendo in particolare chiarimenti

sulla mancata fissazione del termine della commercializzazione delle paste fresche pastorizzate sfuse.

Il presidente GRECO, in risposta alle osservazioni della senatrice Donati circa la lettera *c*) dell'articolo 11, ricorda che il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, prevede che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate deve essere autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria competente; pertanto la comunicazione di cui alla lettera *c*) è da intendersi come un rafforzamento della norma vigente. Per quanto riguarda poi l'articolo 12, propone di ripristinare il testo approvato dal Senato e, *in subordine*, raccomanda la fissazione di un termine per la commercializzazione delle paste fresche pastorizzate sfuse. Infine, circa le osservazioni svolte dal senatore Bedin sull'articolo 21, accogliendo un suggerimento del senatore GIRFATTI, propone che venga specificato che si tratta di pubblici esercizi tenuti a svolgere un servizio pubblico in orario notturno.

Il relatore MAGNALBÒ concorda con le osservazioni del Presidente e propone di inserirle nel parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta dà quindi mandato al relatore a formulare un parere favorevole con le osservazioni esposte dal Presidente nel suo ultimo intervento.

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite: rinvio dell'esame)

Il relatore PIANETTA, in considerazione della complessità dell'argomento in titolo e delle implicazioni del merito del provvedimento, propone di ascoltare il ministro Buttiglione, riservandosi di fare una relazione più approfondita in un secondo momento.

Concorda la senatrice DONATI, ricordando che sul tema è in gioco la posizione dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.

La Giunta conviene con la proposta del senatore Pianetta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 novembre 2002.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore FALOMI ricorda che nella seduta di ieri il Presidente aveva distribuito ai membri della Commissione una lettera da lui inviata al Presidente e al Direttore generale della RAI, nella quale si chiedevano risposte precise sugli intendimenti dell'azienda nei confronti di Enzo Biagi e Michele Santoro e sui criteri delle nomine dei dirigenti, tutte questioni evidentemente collegate con quella del pluralismo.

A tale lettera ne è seguita un'altra, inviata ai Presidenti delle Camere dal consigliere di amministrazione della RAI Luigi Zanda Loy, nella quale si segnala la grave situazione in cui versa la RAI sia sotto il profilo degli ascolti e della qualità dei programmi, sia sotto quello del pluralismo.

In tale situazione egli ritiene necessario procedere quanto prima ad un'audizione del consigliere Zanda e dei vertici dell'azienda.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che gli argomenti sollevati dal senatore Falomi potranno essere utilmente affrontati nell'Ufficio di Presidenza già convocato per la fine della seduta, che dovrà assumere le decisioni sul calendario della prossima settimana.

In proposito egli preannuncia di voler distribuire ai membri della Commissione una lettera di risposta già inviata dal Presidente della RAI e che, a suo parere, dovrà essere oggetto di un'attenta riflessione in Ufficio di Presidenza.

Il deputato GENTILONI SILVERI insiste nel sottolineare l'evidente connessione degli argomenti oggetto dell'ordine del giorno con quelli cui ha fatto riferimento il senatore Falomi, connessione che richiederebbe una discussione approfondita.

Il deputato CARRA ritiene che non sia possibile procedere alla votazione del pur apprezzabile documento proposto dal Presidente in una situazione di totale scollamento con la realtà della RAI, in questo momento incapace di fornire le minime garanzie di pluralismo interno.

Egli pertanto invita il Presidente a rinviare il seguito della discussione sull'atto di indirizzo in titolo ad un momento in cui la Commissione avrà già potuto esaminare e chiarire le questioni relative al pluralismo nell'attuale gestione della società concessionaria.

Si dichiarano contro la proposta di sospensione il deputato LANDOLFI, il senatore MINARDO e il deputato BUTTI, il quale ultimo invita il deputato Carra a ritirare la sua proposta, sottolineando come nel corso del dibattito svoltosi nelle sedute precedenti si sia creata un'ampia convergenza, grazie anche alla disponibilità della maggioranza a evitare arroccamenti di carattere meramente politico nei confronti di un testo elaborato da un Presidente che la maggioranza ha sì votato, ma nei confronti del quale la maggioranza non è in sintonia dal punto di vista politico.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che la proposta del deputato CARRA non sia condivisibile: far dipendere l'approvazione di un atto di indirizzo della Commissione sul pluralismo dalle condizioni attuali del pluralismo nella RAI significa sostanzialmente rinunciare all'autonomia dell'iniziativa politica e normativa da parte di questa Commissione.

Egli pone quindi ai voti la proposta di sospensione avanzata dal deputato CARRA.

La proposta è approvata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Il Presidente BIANCO comunica che l'audizione del Ministro dell'interno, prevista per oggi, non avrà luogo, avendo il Ministro informato di non poter essere presente alla seduta, per cause indipendenti dalla propria volontà. Il Presidente comunica che l'audizione potrà comunque svolgersi in altra data, che verrà tempestivamente concordata con il Ministro.

Il Presidente rende successivamente alcune comunicazioni al Comitato sulle quali si apre un breve dibattito, in cui intervengono i senatori BRUTTI, MALENTACCHI e SUDANO e i deputati CICCHITTO e CALDEROLA.

La seduta termina alle ore 14,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

II COMITATO

**Sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse
da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso**

Riunione n. 1

Presidenza del Coordinatore senatore
Luigi PERUZZOTTI

La riunione inizia alle ore 8,45 e termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni
(Seguito dello svolgimento e conclusione)

La Commissione prosegue l'audizione iniziata nella seduta del 20 febbraio 2002.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione dell'onorevole Roberto Maroni, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, ricordando che è accompagnato dal Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, professor Alberto Brambilla.

L'onorevole Roberto Maroni, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), il deputato Lino DUILIO (MARGH-U), i deputati Pietro GASPERONI (DS-U) a più riprese e sull'ordine dei lavori, Emerenzio BARBIERI (UDC) e Valter ZANETTA (FI).

Risponde l'onorevole Roberto MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione dell'Assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio, onorevole Marco Verzaschi.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Marco VERZASCHI, *Assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, prendendo più volte la parola per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U), Benito SAVO (FI) e Paolo RUSSO, *presidente*, nonché i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), ai quali replica, a più riprese, l'Assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio, onorevole Marco VERZASCHI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Marco VERZASCHI, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauro

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauro.

Il professor Giuseppe TESAURO, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande ed osservazioni, il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il presidente Tommaso FOTI.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,25 è ripresa alle ore 14,30.

Audizione del Presidente garante per la protezione dei dati personali, professore Stefano Rodotà

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del presidente garante per la protezione dei dati personali, professore Stefano Rodotà.

Il professore Stefano RODOTÀ, *presidente garante per la protezione dei dati personali*, e il professore Giuseppe SANTANIELLO, *vicepresidente garante per la protezione dei dati personali*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande ed osservazioni, il senatore Paolo FRANCO (LP), il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) e il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI).

Risponde il professore Stefano RODOTÀ, *presidente garante per la protezione dei dati personali*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,15 è ripresa alle ore 15,20.

Audizione del Presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, professore Carlo Batini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, professore Carlo Batini, che è accompagnato dal professore Roberto Benzi, dall'ingegnere Claudio Manganelli, membri dell'AIPA, e dall'avvocato dello Stato Francesco Cocco, consigliere giuridico del presidente dell'AIPA.

Il professore Carlo BATINI, *presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare domande ed osservazioni, il senatore Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI).

Rispondono il professore Carlo BATINI, *presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione*, e l'ingegnere Claudio MANGANELLI, *membro dell'AIPA*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

6^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Castagnetti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: parere favorevole con osservazioni.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

129^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1281) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al disegno di legge, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la legge comunitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, osserva che, poiché alla copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive comunitarie di cui al Capo I, al netto della quota per la quale si ricorre alle ordinarie

strutture amministrative (articolo 2, comma 1, lettera *a*)), si provvede mediante il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie nel limite massimo di 50 milioni di euro (articolo 2, comma 1, lettera *d*)), occorre avere conferma che l'attuazione delle direttive introdotte dall'altro ramo del Parlamento agli allegati A e B, e in particolare delle direttive 2002/10/CE (in materia di accise sui tabacchi) e 2002/38/CE (in materia di IVA sui servizi di radiodiffusione e televisione), sia compatibile con il predetto limite finanziario di ricorso al Fondo.

Il sottosegretario TANZI fa presente che, per l'esperienza acquisita in sede di attuazione delle leggi comunitarie dal 1990 al 2001, sono risultati particolarmente contenuti i casi di ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del provvedimento in esame, finalizzati al reperimento di risorse ulteriori rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati alle singole Amministrazioni. Non si ritiene, pertanto, verosimile che il limite di spesa, previsto in 50 milioni di euro, dal citato articolo 2, comma 1, lettera *d*), per l'attuazione della legge comunitaria 2002 possa essere superato. È comunque da precisare che, allo stato attuale, non risulta però possibile qualificare, e quindi quantificare, oneri di carattere meramente aleatorio che, in sede di recepimento delle disposizioni comunitarie, potrebbero addirittura non presentarsi.

In considerazione delle osservazioni svolte dal Sottosegretario, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di svolgere i necessari approfondimenti dei profili finanziari connessi.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame ridefinisce strutture e compiti delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente alle corrispondenti variazioni nelle dotazioni organiche. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la rimodulazione degli organici viene effettuata garantendo l'invarianza della spesa, in quanto le maggiori esigenze di personale direttivo sono compensate sia attraverso una ridistribuzione del personale, anche dirigenziale, nelle diverse posizioni economi-

che e qualifiche funzionali, sia attraverso la riduzione di 70 unità di personale delle dotazioni organiche complessive. Secondo quanto dichiarato dal Sottosegretario Tanzi durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il risparmio di spesa risulta essere effettivo dal momento che la suddetta riduzione di personale non è operata sulla pianta organica di diritto bensì sui posti effettivamente disponibili, derivanti esclusivamente dal *turn over* e dalle leggi di potenziamento n. 246 del 2000 e n. 75 del 2001, recanti specifiche coperture finanziarie. Per quanto di competenza, occorre, dunque, acquisire conferma che i posti in organico stabiliti dalle suddette leggi di potenziamento non siano stati occupati nel numero massimo autorizzato. Occorre, altresì, acquisire indicazioni sulle modalità di conseguimento dell'effettivo risparmio di spesa relativo a 3 posti da dirigente, così come indicato nella tabella A allegata al provvedimento stesso.

Dopo l'intervento del sottosegretario TANZI, volto a ribadire quanto già affermato durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati ed a fornire ampie garanzie sulla neutralità finanziaria del provvedimento, prende la parola il presidente AZZOLLINI per proporre di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA osserva che si tratta dello schema di regolamento concernente modifiche all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che lo schema di regolamento è privo di relazione tecnica e che il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni volte ad assicurare l'invarianza della spesa a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme ivi contenute. Fa presente che viene istituita, senza peraltro indicarne la composizione, la Segreteria tecnica del Ministro, la qualifica di Capo della Segreteria tecnica, di Consigliere diplomatico del Ministro, nominato dal Ministro tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, nonché di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie. Segnala, altresì, che mentre l'istituzione del Consigliere diplomatico comporta un'unità aggiuntiva di personale rispetto alla dotazione stabilita per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (pari a 100 unità), occorre acquisire indicazioni analoghe in merito al personale assegnato alla Segreteria tecnica ed al Vice Capo dell'Ufficio legislativo. Al fine di garantire l'invarianza della spesa, a fronte dei maggiori oneri connessi alle modifiche introdotte

viene reso indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario (articolo 11, comma 2 del D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297 come modificato dal comma 9 dell'articolo 1 dello schema di decreto). Al riguardo, osserva che posto che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono determinati «in relazione al personale in servizio» (non in funzione delle piante organiche di diritto) e che le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, sono occupate, il meccanismo di compensazione previsto non sembra idoneo a determinare effettivi risparmi di spesa. Tali risparmi non appaiono dunque conseguibili qualora tutte le posizioni dirigenziali, cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente, risultino occupate. In relazione ai chiarimenti precedentemente richiesti, osserva che la clausola di copertura è riferita esclusivamente ai maggiori oneri connessi all'istituzione della qualifica di Capo della Segreteria tecnica, ma non anche di Consigliere diplomatico e di Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie.

Il sottosegretario TANZI fa presente che, in carenza di esplicita previsione normativa, il personale della Segreteria tecnica del Ministro rientra necessariamente nel contingente di 100 unità previsto dall'articolo 5, comma 1, del DPR 17 maggio 2001, n. 297. Parimenti il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo con funzioni vicarie deve rientrare nel contingente di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. Precisa, inoltre, che non è stata considerata la spesa per il Consigliere diplomatico, in quanto il Ministro già si avvale di tale figura professionale, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento. In relazione, infine, alla clausola d'invarianza della spesa a fronte del maggiore onere per il trattamento economico del Capo della Segreteria Tecnica, si premette che tale clausola è analoga a quella contenuta in provvedimenti simili nonché a quella di cui all'articolo 52, comma 68, della legge n. 448 del 2001. Peraltro, trattandosi di posizione di *staff*, la norma sull'invarianza va intesa nel senso che l'indisponibilità si riferisce all'organico di diritto. Diversamente, ove si dovesse fare riferimento ai dirigenti in servizio, si comprometterebbe il funzionamento della struttura, stante il blocco delle assunzioni previsto per l'anno 2002 dall'articolo 19 della legge n. 448 del 2001.

Interviene il senatore MORANDO per denunciare l'assenza di un chiaro ed univoco indirizzo di gestione del bilancio dello Stato. Infatti, da un lato il Governo adotta misure drastiche di contenimento delle spese, quale ad esempio il decreto-legge cosiddetto taglia spese, dall'altro non osserva analogo rigore durante l'esame di altri provvedimenti, quale quello in esame, che comportano evidentemente maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In considerazione delle osservazioni svolte dal senatore Morando, il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Conviene la Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, a seguito della comunicazione con la quale la Presidenza del Senato ha segnalato l'esigenza di attendere una specifica intesa tra lo Stato e la Chiesa cattolica per procedere alla trattazione dei disegni di legge diretti ad istituire nuove festività religiose (atto senato n. 997, n. 1085, n. 1087, n. 1181 e n. 1627), l'esame dei suddetti disegni di legge sarà ripreso non appena ciò sia possibile.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

130ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore FERRARA, tenuto conto degli esiti del dibattito svoltosi nella precedente seduta, formula una proposta di osservazioni del seguente

tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di regolamento in titolo, per quanto di propria competenza si esprime favorevolmente, segnalando tuttavia la necessità che, ai fini della concreta operatività del meccanismo di compensazione della spesa previsto dall'articolo 1, comma 9, le eventuali modifiche alle dotazioni organiche ivi previste siano apportate a condizione che non comportino un incremento complessivo delle dotazioni medesime, ovvero della spesa rispetto agli attuali stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente».

Dopo che i senatori CADDEO e MORANDO hanno espresso una valutazione fortemente negativa sul provvedimento in esame, la Sottocommissione approva, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

20ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(4^a - Difesa)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).
- MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto (550).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).
- COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).
- LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).
- RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (ar-

ticoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (1702).

- PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1749).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata (1803).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonchè modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).

- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato. (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (366).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (1688).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 151).
 - Documento concernente l'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell'Erbario tropicale di Firenze (n. 152).
 - Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere:

- audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).

- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
 - ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (1812).
 - Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 7 novembre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, professor Alberto Brambilla.
-

